BOLLETTINO UFFICIALE

n. 40
DEL 2 OTTOBRE 2013

Anno L n. 40

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_40_1_DPR_170_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2013, n. 0170/Pres.
DLgs. 66/2010, art. 322. Nomina dei componenti del Comitato misto paritetico per le servitù militari del Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0222/Pres. di data 3 settembre 2008 sono stati nominati i rappresentanti regionali effettivi e supplenti in seno al Comitato Misto della Regione Friuli Venezia Giulia, i quali rimangono in carica per la durata della legislatura e che la stessa risulta essere scaduta in data 12 aprile 2013;
VISTO l'articolo 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" che prevede la costituzione, in ciascuna regione, di un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni;
VISTO il comma 3 di detto articolo 322, che stabilisce che del Comitato di cui trattasi fanno parte, tra l'altro, sette membri effettivi e sette membri supplenti nominati dal Presidente della Regione su designazione del Consiglio regionale;
VISTA la nota prot. 5332 del 3 settembre 2013 con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha informato che detto organo, nella seduta n. 7 del 16 luglio 2013 ha proceduto a designare i rappresentanti regionali in seno al predetto Comitato e ne ha comunicato i seguenti nominativi:

Componenti effettivi:
Bonetto Luciano, nato a S. Giorgio di Nogaro (Udine) il 18/12/1951;
Boscardin Giancarlo, nato a Gorizia il 01/09/1947;
Coradduzza Fausto, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 03/04/1943;
Fabbro Alessandro, nato a Gorizia il 07/08/1973;
Grizzo Eligio, nato il 18/03/1948 a Pordenone;
Tassan Viol Carlo, nato il 06/05/1950 ad Aviano (Pordenone);
Valvasori Ferruccio, nato il 28/06/1966 a Pordenone.

Componenti supplenti:
Chinni Adriano, nato a Foggia il 28/02/1953;
Ciprian Fabio, nato a Udine il 19/10/1973;
Colavitti Pietro, nato a Monopoli (BA) l'11/05/1950;
Piscopo Francesco, nato a Napoli il 28/05/1973;
Polimeno Raffaele, nato a Torre del Greco (NA) il 21/06/1966;
Stefanutti Elvino, nato a Gemona del Friuli (UD) il 19/09/1948;
Tavella Alessandro, nato a Gorizia il 26/06/1982.
ATTESO che nella citata nota prot. 5332 di data 3 settembre 2013 è stato altresì comunicato che in relazione alla designazione del signor Francesco Piscopo, il Comando regionale della Guardia di Finanza ha comunicato, con nota pervenuta in data 2 settembre 2013, di non rilasciare al medesimo, per motivi di opportunità, l'autorizzazione ex articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 per lo svolgimento di attività extra professionale presso il CO.MI.PAR. e conseguentemente è stato comunicato che il Consi-

glio Regionale si riserva di provvedere, nella sessione d'Aula di settembre, alla designazione di un altro componente supplente;
VISTE le dichiarazioni rese dai componenti sopra indicati, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
CONSIDERATO che i componenti dell'organo collegiale in argomento sono espressione del Consiglio regionale, con voto limitato, e sono individuati tra coloro che hanno maturato esperienze professionali, conoscenze specifiche nel settore militare ovvero tra amministratori locali investiti delle problematiche conseguenti alla presenza militare sul territorio;
VISTA la deliberazione 10 giugno 2005, n. 1355 con la quale è stato determinato in Euro 80,00 per seduta l'importo del gettone di presenza per la partecipazione dei rappresentanti regionali alle riunioni del predetto Comitato;
VISTA la deliberazione 1 giugno 2007, n. 1301 con la quale si è proceduto ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) alla riduzione del 10% dei compensi, indennità gettoni di presenza comunque denominati corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'amministrazione regionale;
VISTO il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) il quale stabilisce che con effetto dall'1 gennaio 2011 le indennità, i compensi e i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, ai componenti di commissioni, comitati, organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di revisione e gli organismi indipendenti di valutazione, nonché agli organi commissariali, sono ridotti automaticamente del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010, fermo restando le riduzioni previste dall'articolo 8, commi 53 e 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e, per gli enti locali, dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006);
RILEVATO che ai componenti del Comitato misto paritetico per le servitù militari del Friuli Venezia Giulia spetta un gettone di presenza oltre all'eventuale trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali nella categoria dirigenziale;
RITENUTO quindi di confermare, nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato misto paritetico per le servitù militari del Friuli Venezia Giulia nell'importo di Euro 64,80 per seduta e di riconoscere ai medesimi componenti, ai fini del trattamento di missione, l'equiparazione ai dipendenti regionali con qualifica dirigenziale;
RITENUTO che l'importo del gettone di presenza previsto dalle disposizioni giuntali sopra indicate è da considerarsi congruo in quanto adeguato all'oggettiva rilevanza delle materie trattate;
ACCERTATO che risultano assegnate risorse sufficienti sul capitolo 9820 dello stato di previsione della spesa e bilancio pluriennale per gli esercizi 2013 - 2015 e per l'esercizio finanziario 2013;
RITENUTO, in considerazione dell'urgenza ed indifferibilità dell'adempimento in argomento, funzionale all'operatività del Comitato, di provvedere alla nomina dei soggetti designati dal Consiglio regionale nella seduta n. 7 del 16 luglio 2013 ad eccezione del componente supplente non in possesso dei requisiti ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, per il quale si provvederà con apposito atto ad integrazione del presente provvedimento giusta nuova designazione di un componente supplente idoneo allo svolgimento dell'incarico da parte del Consiglio regionale;
VISTA la lettera n), primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 della Statuto di autonomia) con la quale è attribuita al Presidente della Regione la funzione di nomina di spettanza della Regione;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e su designazione del Consiglio regionale, sono nominati rappresentanti in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari:

Componenti effettivi:
Bonetto Luciano;
Boscardin Giancarlo;
Coradduzza Fausto;
Fabbro Alessandro;
Grizzo Eligio;

Tassan Viol Carlo;
Valvasori Ferruccio.

Componenti supplenti:
Chinni Adriano;
Ciprian Fabio;
Colavitti Pietro;
Polimeno Raffaele;
Stefanutti Elvino;
Tavella Alessandro.
2. I rappresentanti regionali restano in carica per la durata della legislatura.
3. Ai suddetti verrà corrisposto un gettone di presenza di Euro 64,80 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica dirigenziale. La relativa spesa graverà sul capitolo 9820 dello stato di previsione della spesa e del bilancio pluriennale per gli esercizi 2013 - 2015 e per l'esercizio finanziario 2013.
4. Con successivo decreto si provvederà alla nomina del componente supplente vacante, su designazione del consiglio regionale.
5. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_40_1_DPR_171_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2013, n. 0171/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, commi da 82 a 85, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il quale prevede che l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano previsti dalla legge;
VISTO il regolamento recante "LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica", emanato con proprio decreto 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.;
RITENUTO opportuno apportare talune modifiche al proprio decreto n. 0381/Pres./2006, al fine di consentire una migliore valutazione dei progetti presentati, di modificare le modalità di determinazione dell'ammontare del finanziamento, il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché di specificare la disciplina delle modalità di rendicontazione delle spese e di prevedere una fattispecie di revoca del finanziamento concesso, nell'ipotesi in cui le spese sostenute si discostino dalle finalità e dai contenuti del progetto;
RITENUTO inoltre necessario prevedere che i termini per la concessione e per la liquidazione del finanziamento siano in entrambi i casi di 180 giorni, secondo quanto già previsto e motivato con deliberazione della Giunta regionale n. 715 del giorno 11 aprile 2013;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1610 che ha approvato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_40_1_DPR_171_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)

art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica) è sostituito dal seguente:

<<1. Le iniziative sono valutate, alla luce della rilevanza strategica internazionale, nazionale o regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza turistica dell'iniziativa:
1) internazionale: fino a 20 punti;
2) nazionale: fino a 15 punti;
3) regionale: fino a 10 punti;

b) ricadute turistiche dell'iniziativa: fino a 48 punti;

c) tipologie di iniziative promozionali:
1) numero di enti e organismi coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa: fino a 8 punti;
2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio: fino a 10 punti;
3) storicità della manifestazione: fino a 10 punti;
4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte: fino a 20 punti;

d) carattere consolidato dell'iniziativa:
1) iniziativa già finanziata nell'ultimo biennio: punti 5;
2) iniziativa non finanziata nell'ultimo biennio: punti 7;

e) importo del finanziamento richiesto:
1) finanziamento richiesto fino al 50 per cento della spesa complessiva da sostenere: punti 7;
2) finanziamento richiesto compreso tra il 51 per cento ed il 70 per cento della spesa complessiva da sostenere: punti 5;
3) finanziamento richiesto oltre il 70 per cento della spesa complessiva da sostenere: punti 3;

f) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dall'iniziativa: fino a 40 punti;

g) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con l'iniziativa: fino a 30 punti.>>.

art. 2 sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Domande di finanziamento)

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio competente in materia di turismo, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di effettuazione dell'iniziativa.

2. Le domande di finanziamento sono redatte in conformità al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, pubblicato sul sito istituzionale o reperibile presso gli uffici del Servizio competente in materia di turismo, recante il preventivo della spesa prevista, il piano finanziario con indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva, comprese eventuali quote di compartecipazione di enti pubblici e privati e l'impegno a utilizzare il logo indicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia su tutto il materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa.

3. Le domande di finanziamento sono corredate della relazione illustrativa dell'iniziativa, con l'indicazione del programma della stessa, della località ed del periodo di svolgimento.>>.

art. 3 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 9, sono aggiunte le parole: <<Il decreto di concessione è adottato entro centottanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione della domanda.>>

art. 4 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il finanziamento viene liquidato ed erogato in seguito alla presentazione, nei termini stabiliti nel relativo decreto di concessione, di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, ai sensi di quanto previsto, secondo la natura del beneficiario, dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), corredata di una relazione conclusiva illustrativa della realizzazione del progetto finanziato e dell'utilizzo del finanziamento regionale. Il finanziamento è liquidato entro centottanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.>>;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Nel caso in cui le spese sostenute si discostino significativamente dalle finalità e dai contenuti del progetto presentato, il finanziamento viene revocato.

2 ter. Il Servizio competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla comunicazione di

avvio del procedimento, emana il provvedimento di revoca della concessione del finanziamento.>>.

art. 5 sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 6 disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica alle iniziative che si svolgono a partire dall'anno 2014.

2. Le domande relative alle iniziative di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate in conformità al presente regolamento, entro il termine del 30 novembre, previa richiesta dell'ufficio competente.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 5)
Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 381/2006

<<Allegato A
(riferito agli artioli 6 e 9)
Determinazione dell'ammontare del finanziamento

PUNTI	CONTRIBUTO	PUNTI	CONTRIBUTO	PUNTI	CONTRIBUTO
80	€ 10.000,00	**121**	€ 31.000,00	**162**	€ 84.000,00
81	€ 10.500,00	**122**	€ 32.000,00	**163**	€ 86.000,00
82	€ 11.000,00	**123**	€ 33.000,00	**164**	€ 88.000,00
83	€ 11.500,00	**124**	€ 34.000,00	**165**	€ 90.000,00
84	€ 12.000,00	**125**	€ 35.000,00	**166**	€ 92.000,00
85	€ 12.500,00	**126**	€ 36.000,00	**167**	€ 94.000,00
86	€ 13.000,00	**127**	€ 37.000,00	**168**	€ 96.000,00
87	€ 13.500,00	**128**	€ 38.000,00	**169**	€ 98.000,00
88	€ 14.000,00	**129**	€ 39.000,00	**170**	€ 100.000,00
89	€ 14.500,00	**130**	€ 40.000,00	**171**	€ 105.000,00
90	€ 15.000,00	**131**	€ 41.000,00	**172**	€ 110.000,00
91	€ 15.500,00	**132**	€ 42.000,00	**173**	€ 115.000,00
92	€ 16.000,00	**133**	€ 43.000,00	**174**	€ 120.000,00
93	€ 16.500,00	**134**	€ 44.000,00	**175**	€ 125.000,00
94	€ 17.000,00	**135**	€ 45.000,00	**176**	€ 130.000,00
95	€ 17.500,00	**136**	€ 46.000,00	**177**	€ 135.000,00
96	€ 18.000,00	**137**	€ 47.000,00	**178**	€ 140.000,00
97	€ 18.500,00	**138**	€ 48.000,00	**179**	€ 145.000,00
98	€ 19.000,00	**139**	€ 49.000,00	**180**	€ 150.000,00
99	€ 19.500,00	**140**	€ 50.000,00	**181**	€ 160.000,00
100	€ 20.000,00	**141**	€ 51.000,00	**182**	€ 170.000,00
101	€ 20.500,00	**142**	€ 52.000,00	**183**	€ 180.000,00
102	€ 21.000,00	**143**	€ 53.000,00	**184**	€ 190.000,00
103	€ 21.500,00	**144**	€ 54.000,00	**185**	€ 200.000,00
104	€ 22.000,00	**145**	€ 55.000,00	**186**	€ 210.000,00
105	€ 22.500,00	**146**	€ 56.000,00	**187**	€ 220.000,00
106	€ 23.000,00	**147**	€ 57.000,00	**188**	€ 230.000,00
107	€ 23.500,00	**148**	€ 58.000,00	**189**	€ 240.000,00
108	€ 24.000,00	**149**	€ 59.000,00	**190**	€ 250.000,00
109	€ 24.500,00	**150**	€ 60.000,00	**191**	€ 260.000,00
110	€ 25.000,00	**151**	€ 62.000,00	**192**	€ 285.000,00
111	€ 25.500,00	**152**	€ 64.000,00	**193**	€ 310.000,00
112	€ 26.000,00	**153**	€ 66.000,00	**194**	€ 335.000,00
113	€ 26.500,00	**154**	€ 68.000,00	**195**	€ 360.000,00
114	€ 27.000,00	**155**	€ 70.000,00	**196**	€ 385.000,00
115	€ 27.500,00	**156**	€ 72.000,00	**197**	€ 410.000,00
116	€ 28.000,00	**157**	€ 74.000,00	**198**	€ 440.000,00
117	€ 28.500,00	**158**	€ 76.000,00	**199**	€ 470.000,00
118	€ 29.000,00	**159**	€ 78.000,00	**200**	€ 500.000,00
119	€ 29.500,00	**160**	€ 80.000,00		
120	€ 30.000,00	**161**	€ 82.000,00		

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

13_40_1_DPR_172_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2013, n. 0172/Pres.

LR 6/2013, articolo 10, comma 35. Nomina del sig. Sandro Rocco quale Commissario straordinario della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio con sede in San Pietro al Natisone (UD).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
VISTO l'articolo 10, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale (comma 32), al fine di attuare il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei comuni, dispone, in particolare (comma 33), l'interruzione del procedimento di costituzione delle Unioni montane di cui alla legge regionale 14/2011 e (comma 34) il commissariamento delle Comunità montane non soppresse ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 14/2011 e delle Unioni dei Comuni montani già costituite alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2013;
RICHIAMATO il comma 35 del sopra citato articolo 10 della legge regionale 6/2013, il quale prevede che con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, venga nominato un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana e Unione dei Comuni montani di cui al precedente comma 34, il quale provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi;
PRESO ATTO che alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 6/2013 non risulta costituita alcuna Unione dei Comuni montani e, conseguentemente, non risulta soppressa alcuna Comunità montana;
RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina di un commissario straordinario per ciascuna delle quattro Comunità montane della Regione e, precisamente: Comunità montana della Carnia, Comunità montana del Friuli occidentale, Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, Comunità montana Torre, Natisone e Collio;
RITENUTO di individuare nel sig. Sandro Rocco, nato a Udine il 9 settembre 1960, la persona idonea cui affidare l'incarico di Commissario straordinario presso la Comunità montana Torre, Natisone e Collio, con sede in San Pietro al Natisone (UD), in considerazione delle cariche di amministratore pubblico ricoperte dal medesimo;
VISTA la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'insussistenza, in relazione al conferendo incarico, delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 1, del decreto legislativo 39/2013, nonché del divieto di ricoprire cariche elettive e di governo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
VISTA l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Commissario straordinario di Comunità montana rilasciata ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 dal Segretario del Comune di Faedis di cui il sig. Sandro Rocco risulta essere dipendente;
RITENUTO di assegnare al Commissario straordinario un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, così come previsto dall'articolo 10, comma 37 della legge regionale 6/2013;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 13 settembre 2013;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, il sig. Sandro Rocco, nato a Udine il 9 settembre 1960, è nominato Commissario straordinario presso la Comunità montana Torre, Natisone e Collio, con sede in San Pietro al Natisone (UD).
2. L'incarico di cui al punto 1. ha termine con il subentro alla Comunità montana Torre, Natisone e Collio degli enti locali destinatari delle relative funzioni amministrative secondo il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme

associative dei Comuni, previsti dall'articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
3. Il Commissario straordinario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.
4. Al Commissario straordinario è riconosciuta un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, così come previsto dall'articolo 10, comma 37 della legge regionale 6/2013.
5. Il Commissario medesimo è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Comunità montana di riferimento, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_40_1_DPR_173_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2013, n. 0173/Pres.

LR 6/2013, articolo 10, comma 35. Nomina del sig. Andrea Carli quale Commissario straordinario della Comunità montana del Friuli occidentale con sede in Barcis (PN).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
VISTO l'articolo 10, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale (comma 32), al fine di attuare il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei comuni, dispone, in particolare (comma 33), l'interruzione del procedimento di costituzione delle Unioni montane di cui alla legge regionale 14/2011 e (comma 34) il commissariamento delle Comunità montane non soppresse ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 14/2011 e delle Unioni dei Comuni montani già costituite alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2013;
RICHIAMATO il comma 35 del sopra citato articolo 10 della legge regionale 6/2013, il quale prevede che con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, venga nominato un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana e Unione dei Comuni montani di cui al precedente comma 34, il quale provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi;
PRESO ATTO che alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 6/2013 non risulta costituita alcuna Unione dei Comuni montani e, conseguentemente, non risulta soppressa alcuna Comunità montana;
RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina di un commissario straordinario per ciascuna delle quattro Comunità montane della Regione e, precisamente: Comunità montana della Carnia, Comunità montana del Friuli occidentale, Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, Comunità montana Torre, Natisone e Collio;
RITENUTO di individuare nel sig. Andrea Carli nato a Maniago (PN) il 4 novembre 1967, la persona idonea cui affidare l'incarico di Commissario straordinario presso la Comunità montana del Friuli Occidentale, con sede in Barcis (PN), in considerazione delle cariche di amministratore pubblico ricoperte dal medesimo;
VISTA la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'insussistenza, in relazione al conferendo incarico, delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 1, del decreto legislativo 39/2013, nonché del divieto di ricoprire cariche elettive e di governo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
RITENUTO di assegnare al Commissario straordinario un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di

carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, così come previsto dall'articolo 10, comma 37 della legge regionale 6/2013;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1678 del 13 settembre 2013;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, il sig. Andrea Carli, nato a Maniago (PN) il 4 novembre 1967, è nominato Commissario straordinario presso la Comunità montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN).
2. L'incarico di cui al punto 1. ha termine con il subentro alla Comunità montana del Friuli Occidentale degli enti locali destinatari delle relative funzioni amministrative secondo il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei Comuni, previsti dall'articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
3. Il Commissario straordinario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.
4. Al Commissario straordinario è riconosciuta un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, così come previsto dall'articolo 10, comma 37 della legge regionale 6/2013.
5. Il Commissario medesimo è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Comunità montana di riferimento, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pordenone, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_40_1_DPR_174_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2013, n. 0174/Pres.

LR 6/2013, articolo 10, comma 35. Nomina del sig. Lino Not quale Commissario straordinario della Comunità montana della Carnia, con sede in Tolmezzo.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
VISTO l'articolo 10, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale (comma 32), al fine di attuare il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei comuni, dispone, in particolare (comma 33), l'interruzione del procedimento di costituzione delle Unioni montane di cui alla legge regionale 14/2011 e (comma 34) il commissariamento delle Comunità montane non soppresse ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 14/2011 e delle Unioni dei Comuni montani già costituite alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2013;
RICHIAMATO il comma 35 del sopra citato articolo 10 della legge regionale 6/2013, il quale prevede che con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, venga nominato un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana e Unione dei Comuni montani di cui al precedente comma 34, il quale provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi;
PRESO ATTO che alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 6/2013 non risulta costituita alcuna Unione dei Comuni montani e, conseguentemente, non risulta soppressa alcuna Comunità montana;
RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina di un commissario straordinario per ciascuna delle quattro Comunità montane della Regione e, precisamente: Comunità montana della Carnia, Comunità montana del Friuli occidentale, Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, Comunità montana Torre, Natisone e Collio;
RITENUTO di individuare nel sig. Lino Not, nato a Ovaro (Ud) il 30 aprile 1947, la persona idonea cui

affidare l'incarico di Commissario straordinario presso la Comunità montana della Carnia, con sede in Tolmezzo, in considerazione delle cariche di amministratore pubblico ricoperte dal medesimo;
VISTA la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'insussistenza, in relazione al conferendo incarico, delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 1, del decreto legislativo 39/2013, nonché del divieto di ricoprire cariche elettive e di governo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
RITENUTO di assegnare al Commissario straordinario un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, così come previsto dall'articolo 10, comma 37 della legge regionale 6/2013;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 13 settembre 2013;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, il sig. Lino Not, nato a Ovaro (Ud) il 30 aprile 1947, è nominato Commissario straordinario presso la Comunità montana della Carnia con sede in Tolmezzo.
2. L'incarico di cui al punto 1. ha termine con il subentro alla Comunità montana della Carnia degli enti locali destinatari delle relative funzioni amministrative secondo il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei Comuni, previsti dall'articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
3. Il Commissario straordinario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.
4. Al Commissario straordinario è riconosciuta un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, così come previsto dall'articolo 10, comma 37 della legge regionale 6/2013.
5. Il Commissario medesimo è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Comunità montana di riferimento, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_40_1_DPR_175_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2013, n. 0175/Pres.

LR 6/2013, articolo 10, comma 35. Nomina del sig. Aldo Daici quale Commissario straordinario della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale con sede in Pontebba (UD).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
VISTO l'articolo 10, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il quale (comma 32), al fine di attuare il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei comuni, dispone, in particolare (comma 33), l'interruzione del procedimento di costituzione delle Unioni montane di cui alla legge regionale 14/2011 e (comma 34) il commissariamento delle Comunità montane non soppresse ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 14/2011 e delle Unioni dei Comuni montani già costituite alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2013;
RICHIAMATO il comma 35 del sopra citato articolo 10 della legge regionale 6/2013, il quale prevede che con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, venga nominato un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana e Unione dei Comuni montani

di cui al precedente comma 34, il quale provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi;
PRESO ATTO che alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 6/2013 non risulta costituita alcuna Unione dei Comuni montani e, conseguentemente, non risulta soppressa alcuna Comunità montana;
RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina di un commissario straordinario per ciascuna delle quattro Comunità montane della Regione e, precisamente: Comunità montana della Carnia, Comunità montana del Friuli occidentale, Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, Comunità montana Torre, Natisone e Collio;
RITENUTO di individuare nel sig. Aldo Daici, nato ad Artegna (Ud) il 3 marzo 1950, la persona idonea cui affidare l'incarico di Commissario straordinario presso la Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, con sede in Pontebba (UD), in considerazione delle cariche di amministratore pubblico ricoperte dal medesimo;
VISTA la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'insussistenza, in relazione al conferendo incarico, delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 1, del decreto legislativo 39/2013, nonché del divieto di ricoprire cariche elettive e di governo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
RITENUTO di assegnare al Commissario straordinario un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, così come previsto dall'articolo 10, comma 37 della legge regionale 6/2013;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1679 del 13 settembre 2013;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, il sig. Aldo Daici, nato ad Artegna (Ud) il 3 marzo 1950, è nominato Commissario straordinario presso la Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, con sede in Pontebba (UD).
2. L'incarico di cui al punto 1. ha termine con il subentro alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale degli enti locali destinatari delle relative funzioni amministrative secondo il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei Comuni, previsti dall'articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
3. Il Commissario straordinario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.
4. Al Commissario straordinario è riconosciuta un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, così come previsto dall'articolo 10, comma 37 della legge regionale 6/2013.
5. Il Commissario medesimo è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Comunità montana di riferimento, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_40_1_DPR_182_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2013, n. 0182/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi per l'adeguamento tecnologico delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 21/2006 concernente gli obiettivi di promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, nonché gli obiettivi di sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, e l'esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 5/2013 che autorizza l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 21/2006, a concedere contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle sale medesime;
VISTO l'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che ha confermato le disposizioni della legge regionale 5/2013;
VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
VISTO il "Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi per l'adeguamento tecnologico delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 19 settembre 2013;
RITENUTO di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 9 settembre 2013;

DECRETA

1. È emanato "Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi per l'adeguamento tecnologico delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_40_1_DPR_182_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi per l'adeguamento tecnologico delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5.

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'adeguamento tecnologico delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) come confermato dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2 Rinvio alla normativa europea

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) sala cinematografica: uno spazio chiuso dotato di schermo ed adibito a pubblico spettacolo cinematografico, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) piccola sala cinematografica: la sala con un numero di posti per spettatori non superiore a 500.

Art. 4 Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Non sono ammessi interventi realizzati in sedi ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti

1. Beneficiano dei contributi del presente regolamento le P.M.I. e le associazioni che svolgono attività economica ed esercitano attività di proiezione cinematografica nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Le P.M.I., al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere attive, regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente sul territorio regionale (codice ATECO 2007 59.14.00) come risultante dalla visura camerale e attestato nella domanda di contributo;

b) non essere in situazione di difficoltà come definito all'allegato A al presente regolamento;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 201, n. 280 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

3. Le associazioni, al momento della presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituite ed operative.

4. Nel caso di domanda riferita ad un cinema multisala, il numero delle sale cinematografiche dello stesso non può essere superiore a tre, fermo restando il numero di posti per spettatori non superiore a 500 complessivamente per le sale esistenti.

Art. 6 Esclusioni

1. Sono esclusi dai contributi del presente regolamento le multisala con più di tre sale cinematografiche, i multiplex ed i cinema all'aperto.

Art. 7 Cumulo dei contributi con altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006, i contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Art. 8 Intensità dell'aiuto

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile ed il limite massimo di contributo concedibile a ciascun beneficiario è pari ad euro 40.000,00.

Art. 9 Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili devono riguardare esclusivamente:

a) l'acquisto di apparecchi, nuovi di fabbrica, di proiezione e riproduzione digitale conformi alle specifiche Digital Cinema Initiatives (DCI);
b) l'acquisto di impianti e apparecchiature, nuovi di fabbrica, per la ricezione del segnale digitale via terrestre o via satellite quali antenne, ricevitori, parabole, decoder;
c) i costi di manodopera specializzata, nella misura strettamente necessaria per l'installazione dei beni indicati alle lettere a) e b).

2. Le spese ammissibili sono al netto dell'imposta IVA.

Art. 10 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda di contributo.
2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 9 ed in particolare:
   a) i costi per "Sistema 3D stereoscopico attivo-passivo";
   b) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio ed i beni usati;
   c) le spese per opere edili di qualsiasi tipo;
   d) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza telefonica, manutenzione preventiva/correttiva periodica, servizi di supporto remoto via adsl, costi di garanzia, attivazione linea adsl e relativi costi di utilizzo;
   e) le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento dell'impianto di digitalizzazione;
   f) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
   g) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente dell'impresa richiedente.

Art. 11 Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
   a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
   b) l'oggetto del procedimento;
   c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto, ed il responsabile dell'istruttoria;
   d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
   e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
   f) i termini per la concessione del contributo e per l'erogazione del contributo;
   g) gli obblighi del beneficiario;
   h) i casi di annullamento o revoca del contributo previsti dall'articolo 16.
2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione economia e imprese – turismo.
3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 12 Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o dal presidente dell'associazione, corredata della dichiarazione di cui al comma 5, è inoltrata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, di seguito denominato ufficio competente, esclusivamente in forma elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): attivita.produttive@certregione.fvg.it.
2. L'operatività del canale contributivo e la concessione dei contributi è condizionata alle disponibilità annuali stanziate a bilancio.
3. Lo schema di domanda e la relativa modulistica, approvati con decreto del Direttore centrale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, sono disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione economia e imprese – turismo.
4. Per ciascuna annualità, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo relativa ad un'unica iniziativa.

5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 13 Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
2. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza delle domande ai requisiti di legittimità e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
6. I contributi sono concessi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
7. La carenza di risorse finanziarie viene comunicata al richiedente entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
8. I contributi sono liquidati a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell' articolo 14, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
9. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
10. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, i contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata di eventuali interessi.

Art. 14 Rendicontazione delle spese

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l'iniziativa e presentano all'ufficio competente la rendicontazione delle spese sostenute redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione economia e imprese – turismo.
2. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dall'ufficio competente entro il limite massimo di sei mesi.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.
4. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle stesse, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

5. Nel caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione del loro contenuto asseverata ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. Sono ammissibili pagamenti cumulativi purché il soggetto beneficiario documenti la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo di spesa.
7. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. In caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, l'Ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla conferma, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.
8. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 15 Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
   a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività dell'associazione o l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
   b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
   c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.
2. La sospensione dell'erogazione del contributo è disposta entro novanta giorni dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 16 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
   a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa, fatta salva la previsione di cui all'articolo 14, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e l'ufficio competente, sulla base della documentazione agli atti, disponga la revoca ai sensi dell'articolo 14, comma 7;
   b) sia accertata la non veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 12, comma 5;
   c) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
   d) il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18 non sia stato mantenuto.
3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.
5. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 13, comma 10, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 17 Sospensione ed interruzione del procedimento

1. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.
2. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
3. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 13, comma 7, e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.
4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

Art. 18 Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. Eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, relative alle singole voci di spesa, devono essere debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'ufficio competente.
2. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione, a pena di revoca, la destinazione d'uso degli impianti e delle apparecchiature oggetto di contributo nonché la destinazione d'uso a sala cinematografica dell'immobile oggetto dell'intervento;
3. I soggetti beneficiari hanno altresì l'obbligo:
   a) nel caso di imprese: di mantenere, per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione, l'iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA competente sul territorio regionale (codice ATECO 2007 59.14.00) e la sede attiva nel territorio regionale;
   b) nel caso di associazioni: di essere operative sul territorio regionale per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione.
4. Ai fini di cui al comma 2, i soggetti beneficiari inviano entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione.
5. Costituisce violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.

Art. 19 Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 20 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Art. 21 Disposizioni transitorie

1. In deroga all'articolo 12, comma 1, in sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 ottobre 2013.
2. In deroga all'articolo 13, comma 6, in sede di prima applicazione i contributi sono concessi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 5, c. 2, lett. b)

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1. della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicato sulla GU C 244 dell'1.10.2004.

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
   a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita d più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
   b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
   c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

13_40_1_DDC_AMB ENER 2117_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 10 settembre 2013, n. 2117/SCR 1234

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante una centrale idroelettrica sul torrente Cellina in località Pinedo in Comune di Claut (PN). Proponente: Dolomiti Derivazioni Srl - Ospitale di Cadore.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 12 giugno 2013 presentata da Dolomiti Derivazioni srl di Ospitale di Cadore per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 12 giugno 2013 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Claut del 31 maggio 2013, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/24248/SCR/1234 dd. 18 luglio 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Claut, al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per al montagna e all'Ente tutela pesca del FVG;
PRESO ATTO che in data 01 agosto 2013 sono pervenute osservazioni relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da parte del Comune di Claut che, a firma del Sindaco, solleva formale eccezione sul progetto a causa:
- della sussistenza di numerose altri impianti e domande di concessione
- dell'inevitabile impatto visivo di alcune delle opere previste
- del danno turistico ed ambientale della sottrazione di portata
- dell'aumento di rischio idraulico per il palaghiaccio a causa della realizzazione della nuova briglia di presa che innalza il livello di fondo esistente;

COSTATATO inoltre che in data 31 luglio 2013 (prot. 25666) è pervenuto il seguente parere da parte dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, parere reso ai sensi dell'art. 4 bis della LR 19/1971 come integrato dall'articolo 228 della legge regionale 26/2012:
Con riferimento alla Vs. richiesta prot. n. 24298 del 18/07/2013, concernente l'oggetto, dall'esame del progetto preliminare si rileva che:
- *la valutazione delle portate non è supportata da un'adeguata campagna di misure;*
- *manca una valutazione delle dispersioni in subalveo;*
- *il DMV proposto è molto inferiore a quello che l'ETP considera come necessario, tenendo come valore guida quello calcolato con l'algoritmo del PRTA in quanto tale metodologia, nella fase di redazione dello stesso, è stata condivisa dallo scrivente Ente.*

Alla luce delle valutazioni suddette, si esprime parere che il progetto debba essere assoggettato a procedura di VIA poiché l'importanza del tratto sotteso dal punto di vista ecologico è tale da richiedere ulteriori approfondimenti;
VISTO il parere n. SCR/59/2013 del 04 settembre 2013 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- *Il rilascio del deflusso minimo vitale previsto dal proponente pur essendo superiore ai limiti d legge, non viene in alcun modo confrontato e valutato rispetto al DMV calcolato secondo il PTA di cui la DGR 2000/2012. Pur non essendo questo valore un obbligo di legge non si può non tener conto del lungo percorso di approfondimento scientifico che è stato fatto per la redazione del PTA e la sua condivisione con tutti gli enti preposti alla gestione ed al controllo dei beni ambientali. Tale concetto viene ribadito anche nel parere*

contrario dell'ETP a motivazione (non unica) della richiesta di avvio a procedimento di VIA,

- *lo stato ecologico del corpo idrico rilevato da ARPA risulta in rapido miglioramento: buono al punto di captazione previsto fino ad elevato qualche centinaio di metri più a valle del previsto punto di scarico della portata turbinata. L'analisi avrebbe dovuto descrivere meglio i relativi contributi del di tali affluenti al fine di comprendere meglio nel tratto sotteso, sia lo stato dei luoghi attuale e le ripercussioni del prelievo sullo stato chimico/fisico ed ecologico, sia il mantenimento del DMV nonostante le perdite in subalveo.*
- *in conseguenza ai punti precedenti, gli impatti potenziali del progetto potrebbero determinare una modifica dello status quo ambientale del corso d'acqua, potenzialmente non in linea con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla direttiva comunitaria sulle acque 2000/60/CE;*
- *i potenziali impatti negativi indotti in fase di esercizio - legati principalmente alla diminuzione di portate idriche nel tratto sotteso dall'impianto in fase di esercizio (diminuzione dell'area bagnata, del tirante idraulico, etc.) e al complessivo sfruttamento delle potenzialità idriche del torrente - potrebbero essere prevalenti rispetto al beneficio ambientale legato al fatto che trattasi di energia da fonte rinnovabile, considerato il particolare contesto ambientale;*
- *sussitono altri potenziali impatti indotti in fase di esercizio e di cantiere per i quali si evidenziano alcune altre criticità:*
  - *lo studio delle portate non evidenzia bene la qualità dei dati di partenza: ne è supportato da una adeguata campagna di misure.*
  - *sono necessarie misurazioni di portata con adeguata cadenza temporale in una sezione considerata rappresentativa al fine di definire le curve di esaurimento delle piene e la persistenza dei valori minimi di periodo secco*
  - *non viene effettuata una valutazione sulla comunità macrobentonica sia della fase di cantiere che della fase di esercizio.*
  - *non viene effettuata un'analisi dell'alternativa di posa della condotta forzata lungo la viabilità interpoderale esistente ed in particolare non viene descritta con compiutezza la riduzione o alterazione degli habitat terrestri ed i relativi ripristini.*
  - *in prossimità dell'opera di presa viene individuato il Geosito 452c - Terrazzi fluviali di Claut, già il proponente dichiara che in fase di progettazione definitiva ed esecutiva delle fasi di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla potenziale interferenza con tali strutture geologiche al fine di preservarne l'integrità.*
  - *l'analisi ambientale già evidenzia un probabile impatto delle opere di cantiere sulla qualità dell'aria (in aprticolare polveri e NOx) lasciando solo alle fasi progettuali successive l'analisi dei ricettori, della loro localizzazione e delle misure di contenimento*
  - *l'analisi dei rumori evidenzia un potenziale sforamento (in fase di esercizio) evidenzia una situazione di sforamento dei limiti di zonizzazione acustica*
  - *non definisce in maniera precisala modalità di accesso all'area di cantiere dell'opera di presa, lasciando sospesa un'importante valutazione di interferenza ambientale*
  - *sono giunte osservazioni dall'Amministrazione Comunale, mettendo così indirettamente in evidenza un impatto socio-economico non favorevole che sarebbe necessario studiare meglio soprattutto sugli aspetti legati alle possibili interferenze con la fruibilità turistica ed alla percezione dell'opera da parte della popolazione (anche in riferimento ad un temuto rischio per alcune opere pubbliche, da verificare);*

ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per al montagna e all'Ente tutela pesca del FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante una centrale idroelettrica sul torrente Cellina in località Pinedo in Comune di Claut - presentato dalla Dolomiti Derivazioni srl di Ospitale di Cadore - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Claut, al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per al montagna e all'Ente tutela pesca del FVG.
Trieste, 10 settembre 2013

PETRIS

13_40_1_DDC_AMB ENER 2124_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 11 settembre 2013, n. 2124/SCR 1230

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Torre in Comune di Reana del Rojale in località Zompitta. Proponente: Hydra Srl - Padova.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 4 giugno 2013 presentata da Hydra S.r.l. di Padova per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 12 giugno 2013 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Reana del Rojale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/20876/SCR/1230 dd. 18 giugno 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Reana del Rojale, all'Ente tutela pesca del FVg e al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento;
PRESO ATTO che in data 18 luglio 2013 con nota prot. n.3817, il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento impone alcune prescrizioni tecniche che vengono recepite e che in data 31 luglio 2013, con nota prot. n.3745-UTEC l'Ente Tutela Pesca non rileva effetti negativi a carico dell'ecosistema fluviale e delle specie ittiche presenti e prescrive solo la garanzia della continuità idrobiologica del corso d'acqua, da realizzarsi in concerto con il gestore dell'opera di presa esistente;
VISTO il parere n. SCR/58/2013 del 04 settembre 2013 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- in fase di cantiere si avrà un limitato incremento delle polveri e del rumore generato dalle macchine operatrici, oltre che di un potenziale intorbidimento temporaneo delle acque del torrente;
- in fase di esercizio i macchinari rumorosi saranno inseriti in strutture progettate per limitare la propagazione del rumore e non vi sono emissioni in atmosfera;
- relativamente alla fauna in fase di cantiere si avrà un limitato disturbo, ma gli interventi si inseriscono comunque in un'area antropizzata e dove è presente un rumore continuo dovuto all'opera di derivazione esistente;
- l'opera non modifica la situazione attuale della la fauna ittica;
- relativamente all'inserimento paesaggistico viene prevista una opportuna prescrizione di inserimento conforme con l'ambiente circostante;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'Ente tutela pesca del FVg e al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente Torre in Comune di Reana del Rojale in Località Zompitta. - presentato da Hydra S.r.l. Padova - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) le nuove strutture murarie che verranno realizzate in alveo, quali le nuove opere di captazione, le pareti a vista della vasca di carico, le pareti a vista del canale di deflusso, ecc., dovranno presentare una copertura di tamponamento che ricrei l'aspetto esteriore dei manufatti idraulici già presenti in sito;
2) in sede di progettazione definitiva per l'ottenimento della concessione il proponente dovrà, in concerto con il gestore dell'opera di presa esistente, prevedere opportune opere volte a garantire la continuità idrobiologica durante tutto l'anno e per l'intera durata della concessione;
3) prima della realizzazione delle opera dovrà essere sottoscritta apposita convenzione tecnico-economica o atto equipollente tra la società proponente ed il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per la gestione coordinata dell'impianto idroelettrico e delle opere idrauliche della presa di Zompitta, considerata la loro interconnessione;
4) la griglia prevista (Ta. 7.A) dovrà essere provvista di dispositivo per la sua rimozione in condizioni di morbida/piena del torrente Torre; il progetto esecutivo dovrà prevedere una opportuna modellazione idraulica del layout previsto a valle della paratoia di scarico sghiaiatrice al fine di valutare il regime idraulico in condizioni di morbida/piena;
5) il progetto esecutivo dovrà prevedere che i dispositivi per la movimentazione della paratoia a ventola a valle del gruppo di generazione e della griglia ai fini del loro dislocamento in condizioni di morbida/piena siano in "sicurezza intrinseca" affinchè sia garantita in ogni condizione la possibilità dell'efflusso delle portate evacuate dagli organi di scarico della presa di Zompitta.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Reana del Rojale, all'Ente tutela pesca del FVg e al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento.
Trieste, 11 settembre 2013

PETRIS

13_40_1_DDC_AMB ENER 2125_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 11 settembre 2013, n. 2125/SCR 1229

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assog-

gettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di manutenzione del torrente Rosandra in corrispondenza del ponte della SP n. 11 "di Prebenico" nel Comune di San Dorligo della Valle-Dolina. Proponente: Provincia di Trieste.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 29 maggio 2013 presentata dalla Provincia di Trieste per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 19 giugno 2013 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di San Dorligo della Valle del 29 maggio 2013, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/21160/SCR/1229 dd. 20 giugno 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di San Dorligo della Valle, all'Ente tutela pesca del FVGe al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
CONSTATATO che in data 7 agosto 2013 è pervenuto il parere dell'Ente Tutela Pesca espresso ai sensi dall'art.4 bis della LR 19/1971;
VISTO il parere n. SCR/60/2013 del 04 settembre 2013 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che la finalità del progetto è orientato al ripristino della funzionalità idraulica in un breve tratto a monte di un ponte, che l'area di intervento si inserisce in un contesto antropizzato e che gli impatti in fase di cantiere sono di breve durata e poco significativi sulle varie componenti ambientali, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'Ente tutela pesca del FVGe al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori di manutenzione del torrente Rosandra

in corrispondenza del ponte della SP n. 11 “di Prebenico” nel Comune di San Dorligo della Valle - Dolina - presentato dalla Provincia di Trieste - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l’impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. le macchine operatrici dovranno lavorare all’asciutto al fine di limitare la torbidità dell’acqua del torrente e nelle operazioni che implicano il diretto contatto con le acque dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare l’intorbidimento delle acque del torrente;
2. dovranno essere presenti nell’area di cantiere idonei presidi per consentire in tempi rapidi di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
3. lungo il tratto di intervento dovrà essere verificata l’eventuale presenza di zone adatte alla riproduzione di specie anfibie e nel caso di riscontro gli interventi dovranno essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo degli anfibi presenti;
4. a fine lavori nell’area di cantiere dovrà essere ripristinata la vegetazione ripariale, mediante inerbimento e piantumazione di specie arbustive ripariali autoctone.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all’originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di di San Dorligo della Valle, all’Ente tutela pesca del FVGe al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Trieste, 11 settembre 2013

PETRIS

13_40_1_DDC_AMB ENER 2126_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 11 settembre 2013, n. 2126/SCR 1225

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di quattro pozzi artesiani nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione dell’impianto ittico sito in Comune di Talmassons (UD). Proponente: Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 7 maggio 2013 presentata da Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia per l’attivazione della procedura di verifica di cui all’art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell’annuncio dell’avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del del 15 maggio 2013 e l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Talmassons del 7 maggio 2013, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/22816/SCR/1225 dd. 04 luglio 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l’avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Talmassons e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO il parere n. SCR/61/2013 del 04 settembre 2013 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione agli impatti di scarso ri-

lievo in fase di realizzazione, alla sostenibilità del prelievo idrico e alla rinaturalizzazione di parte dell'area, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di quattro pozzi artesiani nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione dell'impianto ittico sito in Comune di Talmassons - presentato da Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) il prelievo della risorsa dovrà essere monitorato e quantificato, mediante apposito contatore e dovranno altresì essere installati alla testa dei pozzi un manometro e una derivazione chiusa con saracinesca, per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli. Tutti i relativi dati riassuntivi dovranno essere resi disponibili a richiesta dell'Amministrazione regionale;
2) i lavori più invasivi dovranno essere evitati nel periodo 1 marzo - 30 luglio;
3) per quanto riguarda i lavori di ripristino delle aree dovranno essere prediletti i ripristini ambientali caratterizzati da habitat a cladieto e fragmiteto, alternati a specchi acquei con bassa profondità (1,5 m) e, laddove possibile, limitato disturbo antropico.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Talmassons e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Trieste, 11 settembre 2013

PETRIS

13_40_1_DDC_AMB ENER 2127_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 11 settembre 2013, n. 2127/SCR 1236

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la difesa della linea di costa in prossimità dei circoli sportivi nella zona di Barcola in Comune di Trieste. Proponente: Comune di Trieste.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 24 maggio 2013 presentata dal Comune di Trieste per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 26 giugno 2013 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trieste, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/23643/SCR/1236 dd. 12 luglio 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente;
VISTO il parere n. SCR/62/2013 del 04 settembre 2013 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che:

- trattasi di un intervento di limitata entità su strutture preesistenti, ricadente su un litorale già antropizzato e utilizzato per attività balneari e diportistiche;
- l'intervento non crea un significativo incremento dell'attività del circolo, tale da modificare le condizioni attuali delle attività marittime nella zona e che la realizzazione del progetto garantisce un miglioramento della qualità dei servizi forniti, una migliore agibilità degli spazi a terra ed una migliore operatività del rimessaggio e degli specchi d'acqua;
- per quanto riguarda la fase di cantiere, considerata la tipologia di intervento e la relativa localizzazione, non si rilevano particolari impatti sulle componenti ambientali interessate. Tali impatti, seppur poco significativi, possono essere ulteriormente limitati grazie alle misure di mitigazione e compensazione ambientale previste in fase progettuale da parte del proponente;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
PRECISATO che il materiale di scavo derivante dalla realizzazione dell'intervento - non avendo il proponente allegato all'istanza di screening né specificatamente richiesto l'approvazione di un "piano di utilizzo" ai sensi del D.M. 161/2012 - non potrà essere gestito secondo le indicazioni del precitato D.M. ed andrà pertanto gestito secondo le previsioni della vigente normativa in materia;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, al proponente;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la difesa della linea di costa in prossimità dei circoli sportivi nella zona di Barcola in Comune di Trieste - presentato da Comune di Trieste - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Trieste, 11 settembre 2013

PETRIS

13_40_1_DDC_AMB ENER 2128_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 11 settembre 2013, n. 2128/SCR 1240

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un'area di recupero rifiuti non pericolosi area interporto in Comune di Pordenone. Proponente: Bertolo Srl - Fiume Veneto (PN).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 19 giugno 2013 presentata da Bertolo s.r.l. di Fiume Veneto per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del del 10 luglio 2013 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pordenone del 25 giugno 2013, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/24643/SCR/1240 dd. 23 luglio 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Pordenone e alla Provincia di Pordenone;
VISTO il parere n. SCR/64/2013 del 04 settembre 2013 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione, in relazione al fatto che si tratta di un recupero tramite formazione di sottofondo stradale di un rifiuto inerte conforme alle caratteristiche previste per tale destinazione d'uso dal DM 5 febbraio 1998, che l'attività di cantiere è di durata limitata e che il proponente prevede opportune misure di mitigazione, per cui gli impatti sono trascurabili, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e alla Provincia di Pordenone;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un'area di recupero rifiuti non pericolosi area in-

terporto in Comune di Pordenone - presentato da Bertolo s.r.l. di Fiume Veneto - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:

- l'eventuale materiale di scavo derivante dalla realizzazione dell'intervento - non avendo il proponente allegato all'istanza di screening né specificatamente richiesto l'approvazione di un "piano di utilizzo" ai sensi del DM 161/12 - non potrà essere gestito secondo le indicazioni del precitato DM ed andrà pertanto gestito secondo le previsioni della vigente normativa in materia.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di al Comune di Pordenone e alla Provincia di Pordenone.
Trieste, 11 settembre 2013

PETRIS

13_40_1_DDC_AMB ENER 2159_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 13 settembre 2013, n. 2159/SCR 1238

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 del progetto riguardante un intervento di riqualificazione fluviale dell'alveo del torrente Torre finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso mediante movimentazione di materiali ghiaiosi in loc. Casali Fornaciata a valle della confluenza con il fiume Natisone in Comune di Chiopris Viscone (UD). Proponente: Natison Scavi Srl - San Giovanni al Natisone.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 17 giugno 2013 presentata da Natison Scavi Srl di San Giovanni al Natisone per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 26 giugno 2013 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Chiopris Viscone, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/22162/SCR/1238 dd. 28 giugno 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Chiopris-Viscone;
COSTATATO che il progetto in oggetto è compreso all'interno del S.I.C. IT3320029 "Confluenza dei fiumi Torre e Natisone", ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 è stata attivata la procedura di Valutazione di incidenza;
PRESO ATTO che in data 31 luglio 2013 è pervenuto il parere da parte del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità relativo alla valutazione di incidenza con nota prot. n. SCPA/8.6/55073 del 30/07/2013 e che su richiesta del Servizio VIA, in relazione agli indirizzi individuati dalla D.G.R. 240 del 17.2.2012, il Servizio difesa del suolo ha espresso parere con nota del 29/08/2013 inviata per e-mail;
VISTO il parere n. SCR/63/2013 del 04 settembre 2013 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
1. l'intervento ricade all'interno di un'area tutelata, il S.I.C. IT3320029 "Confluenza Fiumi Torre e Natisone" e adiacente all'A.R.I.A. n. 16/C Fiume Torre inoltre in prossimità dell'area di intervento vi è la presenza di prati stabili;
2. gran parte dell'asta del torrente Torre, a seguito delle eccessive escavazioni dei decenni precedenti, si trova in una situazione di incisione ed erosione. Ulteriori interventi comportanti asporto di inerti potrebbero accentuare tali dinamiche, anche considerando i possibili effetti cumulativi (il tratto a valle della confluenza è stato oggetto di numerose richieste negli ultimi anni). Gli effetti indiretti di questi fenomeni sono costituiti da una perdita di habitat naturali tutelati (magredi) presenti nelle aree golenali del Torre vicine all'area di intervento", e che la valutazione di incidenza raccomanda di valutare possibili alternative progettuali comportanti una diminuzione del materiale prelevato;
3. il cumulo con altri progetti non è stato adeguatamente analizzato;
ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un intervento di riqualificazione fluviale dell'alveo del Torrente Torre finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso mediante movimentazione di materiali ghiaiosi in loc. Casali Fornaciata a valle della confluenza con il fiume Natisone in Comune di Chiopris Viscone - presentato dalla Natison Scavi Srl di San Giovanni al Natisone - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Ai sensi della DGR 2203/2007, la Valutazione di Incidenza svolta nell'ambito della presente procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA è archiviata.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Chiopris Viscone.
Trieste, 13 settembre 2013

PETRIS

13_40_1_DDC_AMB ENER 2165_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 13 settembre 2013, n. 2165/Provv. 153

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi per l'anno 2013. Approvazione graduatoria e prenotazione risorse.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)";
VISTO in particolare l'articolo 8, "Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività

produttive" di detta legge regionale, e nel dettaglio i commi da 69 a 73, in base ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo";
CONSIDERATO che il comma 70 del citato articolo 8, prevede che detti finanziamenti siano concessi nella forma di contributo entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea, applicando il disposto della Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37 "Disciplina degli interventi <<de minimis>>";
VISTO regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
CONSIDERATO ancora il comma 72 dell'articolo 8 della LR 18 gennaio 2006 n. 2, il quale prevede che i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi, siano determinati da un apposito regolamento di esecuzione;
VISTO il Regolamento di esecuzione riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, approvato con DPReg. 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con DPReg. 16 febbraio 2011, n. 025/Pres. e con DPReg. 16 gennaio 2012 n. 012/Pres.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2013), che autorizza la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093, per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della legge regionale 2/2006;
ATTESO che le domande di finanziamento presentate dalle società di gestione degli Alberghi diffusi, entro il termine del 31 marzo 2013, corrispondono a undici come risulta dalla seguente tabella:

N.	SOCIETÀ RICHIEDENTE	DATA DOMANDA	PROT. DOMANDA
1	VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP.	20-mar-13	SPM/0010319
2	ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA VAL COSA E VAL D'ARZINO SOC. COOP.	22-mar-13	SPM/0010642
3	ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.	22-mar-13	SPM/0010644
4	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP.	22-mar-13	SPM/0010650
5	ALBERGO DIFFUSO ALTOPIANO DI LAUCO SOC. COOP.	25-mar-13	SPM/0010860
6	ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE SOC. CCOP.	26-mar-13	SPM/0010962
7	ALBERGO DIFFUSO VAL D'INCAROJO SOC. COOP.	27-mar-13	SPM/0011092
8	VETRINA DEL TERRITORIO SOC. COOP.	27-mar-13	SPM/0011095
9	BORGO SOANDRI SOC. COOP.	27-mar-13	SPM/0011106
10	ALBERGO DIFFUSO SAURIS SOC. COOP.	29-mar-13	SPM/0011552
11	FORGARIA VIVA SOC. COOP.	3-apr-13	SPM/0011874

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 2, del Regolamento di esecuzione prevede che la graduatoria delle domande di finanziamento, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, è approvata con decreto del Direttore centrale competente e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO che l'art. 9, comma 1, del Regolamento di esecuzione prevede che il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, proporzionalmente al punteggio ottenuto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria al netto di quanto previsto all'articolo 7, comma 6, e tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2013), che autorizza la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093, per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della legge regionale 2/2006;
VISTE le relazioni di istruttoria relative alle undici domande presentate, dalle quali emergono l'ammissibilità delle stesse ed i punteggi assegnati a ciascuna società di gestione;
ATTESO che, mediante controllo a campione, si è provveduto al controllo riguardante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, così come previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il verbale di verifica di data 9 luglio 2013, relativo al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società di gestione "Forgaria Viva soc. coop.";
ATTESO che i contributi concedibili alle singole società di gestione garantiscono il rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti d'importanza minore "de minimis ";
RITENUTO di formulare la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione con l'indicazione dell'ammontare del contributo concedibile, tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093 del

bilancio regionale per l'anno 2013, così come risulta dalla seguente tabella:

N.	SOCIETÀ RICHIEDENTE	CODICE FISCALE	PUNTEGGIO TOTALE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
1	BORGO SOANDRI SOC. COOP.	02151620305	980	€ 33.220,34
2	FORGARIA VIVA SOC. COOP.	02198380301	945	€ 32.033,90
3	ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA VAL COSA E VAL D'ARZI-NO SOC. COOP.	01545890939	940	€ 31.864,41
4	ALBERGO DIFFUSO ALTOPIANO DI LAUCO SOC. COOP.	02392490302	875	€ 29.661,02
5	ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE SOC. CCOP.	02363700309	830	€ 28.135,59
6	VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP.	93014100304	800	€ 27.118,64
7	ALBERGO DIFFUSO SAURIS SOC. COOP.	02466120306	790	€ 26.779,66
8	ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.	01532000930	785	€ 26.610,17
9	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP.	02089220301	765	€ 25.932,20
10	VETRINA DEL TERRITORIO SOC. COOP.	02364840302	665	€ 22.542,37
11	ALBERGO DIFFUSO VAL D'INCAROJO SOC. COOP.	93015610301	475	€ 16.101,70
	TOTALE			€ 300.000,00

RITENUTO di prenotare l'importo complessivo di € 300.000,00 e di autorizzarne la spesa a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della L.R. 2/2006;
VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTA la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196/Pres e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria delle domande di finanziamento presentate dalle società di gestione degli Alberghi diffusi per l'anno 2013, ammissibili a contributo ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196/Pres e modificato con DPReg. 16 febbraio 2011, n. 025/Pres. e con DPReg. 16 gennaio 2012 n. 012/Pres., così come risulta dalla seguente tabella:

N.	SOCIETÀ RICHIEDENTE	CODICE FISCALE	PUNTEGGIO TOTALE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
1	BORGO SOANDRI SOC. COOP.	02151620305	980	€ 33.220,34
2	FORGARIA VIVA SOC. COOP.	02198380301	945	€ 32.033,90
3	ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA VAL COSA E VAL D'ARZI-NO SOC. COOP.	01545890939	940	€ 31.864,41
4	ALBERGO DIFFUSO ALTOPIANO DI LAUCO SOC. COOP.	02392490302	875	€ 29.661,02
5	ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE SOC. CCOP.	02363700309	830	€ 28.135,59
6	VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP.	93014100304	800	€ 27.118,64
7	ALBERGO DIFFUSO SAURIS SOC. COOP.	02466120306	790	€ 26.779,66
8	ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.	01532000930	785	€ 26.610,17
9	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP.	02089220301	765	€ 25.932,20
10	VETRINA DEL TERRITORIO SOC. COOP.	02364840302	665	€ 22.542,37
11	ALBERGO DIFFUSO VAL D'INCAROJO SOC. COOP.	93015610301	475	€ 16.101,70
	TOTALE			€ 300.000,00

3. di prenotare le risorse di € 300.000,00 (Trecentomila/00), poste a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale ed annuale della Regione che autorizza la spesa di € 300.000,00, per l'anno 2013, per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della legge regionale 2/2006.
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 13 settembre 2013

PETRIS

13_40_1_DDS_PROG GEST 4471_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 3 settembre 2013, n. 4471/LAVFOR.FP/2013

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex DLgs. 81/2008). Emanazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;
VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sottoscritto in data 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
VISTE le "Linee guida per l'attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all'Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome dd. 26 gennaio 2006, art. 2 commi 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 195/03", redatte dal Comitato regionale di coordinamento costituito a norma dell'art. 27 del menzionato decreto legislativo n. 626/94;
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che ha ridisciplinato la materia, abrogando il decreto legislativo 626/2004, e viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III (artt. 31 - 35), concernenti il Servizio di prevenzione e protezione, che tra l'altro fanno salvo il citato Accordo;
VISTO il decreto n. 19/LAVFOR.FP/2013 dd. 11 gennaio 2013, con il quale il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità ha emanato, per l'anno formativo 2012/2013, l'Avviso per la realizzazione dei corsi previsti dal menzionato Accordo;
RAVVISATA l'esigenza di garantire la realizzazione e la continuità delle attività formative in argomento e pertanto di dare avvio, per l'anno formativo 2013/2014, alle procedure concernenti l'impostazione e l'attuazione delle relative operazioni;
PRECISATO che dalla realizzazione delle attività formative stesse non devono derivare oneri per l'Amministrazione regionale;
ATTESA peraltro la necessità di definire una disciplina specifica per tali corsi, indicando puntualmente le modalità e i criteri per la loro progettazione e stabilendo le modalità e i termini per la presentazione delle relative operazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. È emanato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex D.lgs 81/2008)".
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4471_2_ALL1

Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex DLgs. 81/2008)

Art. 1 oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti le attività formative per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) come obbligatorie per l'accesso alle relative attività professionali.
2. La gestione delle attività in argomento rientra nella competenza del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, di seguito Servizio.

Art. 2 normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono realizzate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.
2. Per quanto non disciplinato direttamente dalla legge regionale citata o dal presente Avviso, si fa riferimento al "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della L.R. n. 76 d.d. 16.11.1982", emanato con DPReg n. 0232/Pres d.d. 04.10.2011 e dalle "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo", emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP d.d. 04.04.2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le operazioni formative di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono elaborate in conformità alle prescrizioni delle Linee guida predisposte dal Comitato regionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, disponibili sul sito Internet www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, Bandi e avvisi, che si riportano in allegato al presente Avviso.

Art. 3 soggetti proponenti

1. Le operazioni possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia "C" in teoria per settori coerenti con l'attività formativa da realizzare.

Art. 4 tipologia formativa

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:
a) denominazione: "Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali";
b) durata: funzionale rispetto alla specifica iniziativa;
c) destinatari: giovani e adulti occupati e disoccupati in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
d) attestazione finale: Attestato di frequenza.

Art. 5 termini e modalità di presentazione dei progetti

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità "a sportello" e sono valutate con cadenza mensile. Per ciascun corso deve essere elaborato un progetto formativo da presentare online, mediante la compilazione dell'apposito formulario predisposto dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, WEBFORMA.
2. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea al Servizio, ufficio di Via San Francesco 37, Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 - 12.00.
3. La sezione del formulario relativa alla "descrizione dell'operazione" deve riportare la dichiarazione espressa da parte del soggetto formatore che il percorso formativo viene sviluppato ed organizzato nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nelle Linee guida elaborate dal Comitato regionale di cui all'art. 2 comma 3 del presente Avviso.
4. Nella sezione del formulario relativa ai Moduli, devono essere specificati gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, la docenza, le verifiche intermedie, nonché l'esame finale, nel rispetto di quanto

stabilito dalle citate Linee guida di cui all'articolo 2, comma 3. Il monte ore dei corsi e dei singoli moduli deve essere determinato nel rispetto del limite minimo stabilito dalle Linee guida stesse. A questo monte ore vanno sommate le ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale. Le operazioni devono inoltre riportare il riferimento al Macrosettore ATECO a cui la formazione verrà ricondotta (cfr. Tabella Excel allegata alle Linee guida).
5. Il formulario va compilato integralmente.
6. Le operazioni potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel sito internet ufficiale della Regione fino alla data del 29 agosto 2014; le relative attività dovranno essere avviate nel medesimo periodo.

Art. 6 verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. Il Servizio effettua una verifica preventiva su ciascuna operazione presentata, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione dell'operazione stessa.
2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:
a) la non eligibilità dell'operazione al titolo del presente Avviso;
b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione;
c) il mancato utilizzo del formulario previsto, per la presentazione delle operazioni, dall'articolo 5, comma 1;
d) la mancata completa compilazione del formulario medesimo;
e) la mancata presentazione dell'operazione anche in forma cartacea;
f) l'utilizzo di una stesso formulario per la presentazione di più corsi o più edizioni della medesima operazione;
g) il mancato rispetto del numero massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 2.

Art. 7 modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. Le operazioni per le quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutati in base al sistema di ammissibilità di cui al paragrafo 9.1.2, lettera b) del documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale Europeo", emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP d.d. 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:
a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione.
b) coerenza e qualità progettuale.
Attesa la specificità dell'Avviso, non viene preso in considerazione il criterio relativo alla "coerenza finanziaria".
2. La selezione delle operazioni avviene su base mensile, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato non è considerato un giorno lavorativo).
3. Le operazioni valutate positivamente ai sensi del comma 1 sono inseriti in una graduatoria, formata in base alla data di presentazione, che è approvata mensilmente con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 8 realizzazione dell'attività

1. Le operazioni approvate sono realizzate dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Le operazioni devono prevedere un numero di allievi non superiore a 30, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento delle sedi operative.
3. Le operazioni possono essere avviate, anche prima della loro approvazione con assunzione di responsabilità del soggetto attuatore, entro la scadenza dell'anno formativo 2013/2014, ovvero entro la data ultima del 29 agosto 2014.
4. A fronte di specifiche esigenze è consentito l'uso di sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere già previsto nel formulario di presentazione dell'attività formativa. Nel caso in cui le esigenze di utilizzo della sede siano dovute a motivi organizzativi subentrati in seguito all'approvazione del l'operazione, il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione prima dell'utilizzo della sede stessa al Servizio, utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori.
5. La realizzazione dei corsi non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Art. 9 esami finali e attestati

1. Il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali contestualmente all'avvio dell'attività con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA (Mod. Fp6).
2. Salvo diversa disposizione, sono ammessi all'esame gli allievi che hanno frequentato almeno il 90%

delle ore complessive a progetto, al netto dell'esame finale. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare alla Direzione in via San Francesco n. 37-Trieste entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.

3. Le prove d'esame vengono strutturate in base alle disposizioni contenute nelle Linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Avviso.

4. Al termine dei corsi di formazione, il Servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilascia ai partecipanti, previo superamento dell'esame, un attestato di frequenza.

Art. 10 disposizioni finali

1. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni che verranno emanate per la gestione della generalità delle attività formative.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4471_3_ALL2

Linee guida per l'attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all'accordo tra Governo e le Regioni e Province autonome dd. 26 gennaio 2006, art 2 commi 2,3,4,5 del D.Lgs 195/03.

Soggetti attuatori :

- Regioni attraverso gli Enti di formazione accreditati (D.P.G:R. n.07/Pres dd.12/01/05 e s.m.)
- Università,
- ISPESL,
- INAIL,
- Istituto italiano di medicina sociale
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
- Amministrazione della difesa.
- Scuola superiore della pubblica amministrazione,
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o Organismi paritetici.

- **Ulteriori soggetti attuatori individuati con l'accordo :**

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della salute
Ministero delle attività produttive;
Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
Formez.

<u>nei confronti del proprio personale</u>

Istituti tecnici industriali
Istituti tecnici aeronautici
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato
Istituti tecnici agrari
Istituti professionali per l'agricoltura
Istituti tecnici nautici
Istituti professionali per le attività marinare

<u>nei confronti del proprio personale e di quello delle altre istituzioni scolastiche</u>

- gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi i e 2 del decreto legislativo n. 494 dcl 1996<u>, limitatamente ai propri iscritti:</u>

TIPOLOGIE DI PERCORSI

1) Per coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP
2) Per coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni per i quali è previsto l' esonero dalla frequenza dì alcuni moduli del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite a seguito delle esperienze maturate

3)Percorsi di aggiornamento a cadenza quinquennale

.RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI PREGRESSI

Il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è di seguito riportato nelle rispettive tabelle.Al momento dell' iscrizione ai corsi i soggetti interessati dichiareranno i crediti con la compilazione degli allegati a) e b)

Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del Dlgs 195/03 sono esonerati solo alla frequenza dei moduli A e B.

RSPP

Esperienza lavorativa	**Titolo di Studio**	**Modulo A**	**Modulo B**	**Modulo C**	**Verifica di apprendimento**
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento entro un anno dal 14/02/06	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, alla fine di ogni corso frequentato
> di sei mesi,< di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, alla fine di ogni corso frequentato
< a sei mesi con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 nessuna formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, alla fine di ogni corso frequentato
Nuova nomina con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, alla fine di ogni corso frequentato

ASPP

Esperienza lavorativa	**Titolo di Studio**	**Modulo A**	**Modulo B**	**Verifica di apprendimento**
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento entro un anno dal 14.02.06	Verifica dell'apprendimento, alla fine di ogni corso frequentato
> di sei mesi, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, alla fine di ogni corso frequentato
< a sei mesi con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, alla fine di ogni corso frequentato
Nuova nomina con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, alla fine di ogni corso frequentato

- *NB Sono stati rilevati nella tabella RSPP che si è riportata integralmente così come approvata dall'Accordo una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:*
    a. *1° riga 6° colonna: eliminare B dalla parentesi*
    b. *3° riga 1° colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza*
    c. *3° riga 1° colonna: sostituire "nessuna" con "con"*

- *Sono stati rilevati nella tabella ASPP che si è riportata integralmente così come approvata dall'Accordo una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:*
    a. *3° riga 1° colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza*
    b. *4° riga 2°colonna: inserire superiore dopo secondaria*

Trattandosi di una tabella pubblicata sulla G.U. la correzione degli eventuali refusi/ errori materiali dovrà essere ufficializzata dalla Conferenza Stato Regioni stessa.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

In ordine all'organizzazione dei corsi, si individuano i seguenti requisiti :

a) relativamente ai soggetti erogatori : devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata

nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata

b) relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata

c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità. Per quanto riguarda gli Enti accreditati dalla Regione il limite, pari a 25 allievi, è derogabile a 30 fermi restando i requisiti previsti dal regolamento sull'accreditamento in relazione alle aule didattiche.

d) individuazione di un responsabile del progetto formativo; (direttore / coordinatore) e di un tutor formativo

e)tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso;
f)presenza minima prevista per l'ammissione all'esame finale pari al 90% del monte ore complessivo. (escluso l'esame finale)

g) metodologia di insegnamento / apprendimento :
- garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo,
- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi previsti sono:

Formazione base per ASPP e RSPP modulo A :
Costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di di ASPP e RSPP, La sua durata è di **28 ore + 1** ora di esame finale.

Formazione specialistica per ASPP e RSPP modulo B
Costituisce il corso di specializzazione, ed è adeguato alla natura dei rischi presenti sui luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da **12** a ***68*** **ore**, a seconda del macrosettore di riferimento+ **3** ore di esame finale

Formazione specialistica per RSPP modulo C

Costituisce il corso di specializzazione per la sola funzione di RSPP, e verte sulla prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale. di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali La sua durata è di **24 ore + 2** di esame finale.

Specifiche dei corsi:

Formazione base per ASPP e RSPP modulo A
Ore: 28 + 1 esame

Obiettivi generali:

1.Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in terna di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici.
2. Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
3. Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
4. Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 1		4 ore
Presentazione del corso		
L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626194 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori	La filosofia del D Lgs. 626194 in riferimento alla organizzazione da un Sistema di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi	
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	- La gerarchia delle fonti giuridiche - Le Direttive Europee - La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale - L'evoluzione della normativa sulla sicilrc7za e igiene del lavoro - Stanato dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali - Il D,Lgs. 626/94: l'organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo	

	associato alla normativa vigente collegati ·La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. ·Le nonne tecniche UNI, CEI e loro validità	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 2		4 ore
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali	- il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP - il Medico Competente (MC) - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) - gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso - i Lavoratori - i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori - i Lavoratori autonomi	
Il Sistema Pubblico della prevenzione	- Vigilanza e controllo - Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni - Le omologazioni, le verifiche periodiche - Informazione, assistenza e consulenza - Organismi paritetici e Accordi di categoria	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 3		4 ore
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi	- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione - Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing - Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni - Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile - Informazione sui criteri. metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.)	
Documento di valutazione dei rischi	- Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati - Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare - Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento	

	- Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 4		4 ore
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa	- Rischio da ambienti di lavoro - Rischio elettrico - Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento mezzi di trasporto) - Rischio cadute dall' alto - Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti	
Rischio incendio ed esplosione	- Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. - Gestione delle emergenze elementari	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 5		4 ore
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I)	- Principali malattie professionali - Rischio cancerogeni e mutageni - Rischio chimico - Rischio biologico - Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li chiedono	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 6		4 ore
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro (II)	- Rischio rumore - Rischio vibrazioni - Rischio videoterminali - Rischio movimentazione manuale dei carichi - Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Rischio da campi elettromagnetici - Il microclima - L'illuminazione	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 7		4 ore
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio	- Il piano delle misure di prevenzione - Il piano e la gestione el pronto soccorso - La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi) - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo - La gestione dgli appalti	

	- La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico)	

Modalità di Valutazione del percorso formativo

Esame finale:

L'esame finale si svolge alla presenza di una commissione composta da almeno tre persone (referente del corso, tutor e docente /i).

Sono ammessi all'esame finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore del corso (esame escluso)

L'esame finale sarà costituito da un test di accertamento delle conoscenze acquisite con almeno 5 domande, a risposta multipla, per ogni modulo previsto.(da A1 a A7)

L'elaborazione della prova è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal referente e/o Tutor del corso.

Attestato:

Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio di un attestato di frequenza che certifica l'idoneità riscontrata e costituisce requisito per accedere ai corsi di specializzazione .

Credito Formativo:

L'attestato di frequenza del corso base costituisce Credito Formativo permanente per qualsiasi macrosettore

---

Formazione specialistica per ASPP e RSPP modulo B
Ore: da12 a 68 + 3 ore d' esame

Questo corso si articola in 9 macrosettori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel

sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel seguente prospetto (**tabella excel allegata**)con una o due lettere.

Nella tabella sono riportati i contenuti e i tempi complessivi che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente.
La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, è lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione .Gli Addetti SPP. e i Responsabili SPP formati per un macrosettore possono esercitare le rispettive funzioni solo all'interno di detto macrosettore.
In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

Obiettivi generali

a) Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti

b) Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto

c) Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio

d) Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del compatto, gli idonei dispositivi di protezione individuali — DPI

e) Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Contenuto dei corsi

Per ogni macro-settore sono indicati i principali **argomenti** relativi ai diversi comparti che lo compongono:
- rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
- rischi chimici
- rischi biologici
- rischi fisici
- rischi legati alla organizzazione del lavoro
- rischio infortuni

- rischio esplosioni
- sicurezza antincendio
- dispositivi protezione individuale - DPI

(cfr.tabella allegata)

Valutazione del percorso formativo

La valutazione si articola in verifiche intermedie e nell'esame finale.

Verifiche intermedie: durante lo svolgimento del corso di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturale sia a test, che come soluzioni di casi per ogni rischio considerato .

Esame finale:
L'esame finale si svolge alla presenza di una commissione composta da almeno tre persone (referente del corso, tutor e docente /i).

Sono ammessi all'esame finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore del corso (esame escluso)
L'esame si svolge secondo le seguenti modalità:
- simulazione obbligatoria, al fine di misurare le competenze tecnico-professionali di settore con soluzioni di casi coerenti con l'attività dei due diversi ruoli(ASPP e RSPP);
- colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal referente e/o Tutor del corso.

Attestato:

Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio di un attestato di frequenza che certifica l'idoneità riscontrata L'attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso e il riferimento del/i settore/i ATECO, in quanto è solo all'interno del macrosettore interessato che il Responsabile o l'Addetto potranno svolgere le specifiche funzioni.

Credito Formativo:

L'attestato di frequenza del corso di specializzazione (modulo B) costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. Costituisce prerequisito per la funzione di RSPP.
In ogni caso, dopo cinque anni dalla data di conseguimento dell'attestato scatta l'obbligo dell' aggiornamento

---

. Formazione specialistica per RSPP modulo C
Ore: 24 + 3 esame

Obiettivi generali:
E'il corso di specializzazione per soli RSPP e riguarda la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e dì relazioni sindacali

Obiettivi generali: Il modulo integra il percorso formativo dei Responsabili SPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionalì e di far loro acquisire elementi di conoscenza su:

a)sistemi di gestione della sicurezza

b) organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione

c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione

d) fattori dì rischio psico-sociali ed ergonomici

e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali

PROGRAMMA

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 1		8 ore
Presentazione del corso		
Organizzazione del corso	- La valutazione del rischio come: a) processo di pianificazione della prevenzione b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi - Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) - Il processo del miglioramento continuo - Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici)	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 2		4 ore
Il sistema delle relazioni e della comunicazione	- Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori,ecc. - Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro - Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione - Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica - Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali	
Rischi di natura psicosociale	- Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn -out - Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute - Strumenti, metodi e misure di prevenzione - Analisi dei bisogni didattici	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 3		4 ore
Rischi di natura ergonomica	- L'approccio economico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature - L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale - L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 4		8 ore
Ruolo dell'informazione e della Formazione	- Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. 626/94 e altre direttive europee) - Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro - Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) - Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica. opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc) - Elementi di progettazione didattica *.analisi del fabbisogno * definizione degli obiettivi didattici * scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi metodologie didattiche * sistemi di valutazione dei risultati della * formazione in azienda	

<u>Valutazione del percorso formativo</u>

La valutazione si articola **in verifiche intermedie** e nell'**esame finale**.

Verifiche intermedie: durante lo svolgimento del corso di specializzazione il livello di apprendimento di ogni argomento sarà controllato tramite verifiche strutturate sia a test, che come soluzioni di casi.

Esame finale:
L'esame finale si svolge alla presenza di una commissione composta <u>da almeno tre persone (referente del corso, tutor e docente /i).</u>

Sono ammessi all'esame finale coloro che hanno frequentato almeno <u>il 90%</u> delle ore del corso (esame escluso)

L'esame si svolge secondo le seguenti modalità:
- colloquio finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali previste dalla funzione di RSPP.
L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal referente e/o Tutor del corso.

Attestato:

Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio di un attestato di frequenza che certifica l'idoneità riscontrata.

Credito Formativo:
L'attestato di frequenza del corso di specializzazione (modulo C) costituisce Credito Formativo permanente per qualsiasi macro settore.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'art. 8 *bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. *195* del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, relativi ai macrosettori del percorso formativo di specializzazione (modulo B) .
Per coloro che possono usufruire dell'esonero alla frequenza dei moduli A e B, l'obbligo di aggiornamento decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto il 20% del mone ore complessivo relativo ai macrosettori di competenza.

I corsi di aggiornamento dovranno far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo , con particolare riguardo:

a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui al prospetto del corso di specializzazione (modulo B) è così articolata:

Per Responsabili SPP

60 ore + 3 ore di esame finale per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco **3, 4, 5, 7 .**

40 ore + 3 ore di esame finale per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco n. **1, 2, 6, 8, 9**

Per Addetti SPP:

28 ore + 2 ore di esame finale per tutti i macrosettori di attività Ateco

Metodologia di insegnamento / apprendimento :

Sarà necessario garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo

Valutazione del percorso formativo

La valutazione si articola in **verifiche intermedie e nell'esame finale**

Verifiche intermedie: durante lo svolgimento del corso di aggiornamento il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturale sia a test, che come soluzioni di casi per ogni rischio considerato .

Esame finale:

L'esame finale si svolge alla presenza di una commissione composta da almeno tre persone (referente del corso, tutor e docente /i).

Sono ammessi all'esame finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore del corso (esame escluso)

L'esame si svolge secondo le seguenti modalità:
- simulazione obbligatoria, al fine di misurare le competenze tecnico-professionali di settore con soluzioni di casi coerenti con l'attività dei due diversi ruoli(ASPP e RSPP);
- colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal referente e/o Tutor del corso.

Attestato:

Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio di un attestato di frequenza che certifica l'idoneità riscontrata L'attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso e il riferimento del/i settore/i ATECO, in quanto è solo

all'interno del macrosettore interessato che il Responsabile o l'Addetto potranno svolgere le specifiche funzioni.

Credito Formativo:

L'attestato di frequenza del corso di aggiornamento costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale, e pertanto ogni 5 anni dovrà essere prevista una nuova attività di aggiornamento.

RICONOSCIMENTO DEGLI ATTESTATI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Regioni e Province autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

Per agevolare il controllo degli Enti preposti si allega il fac simile di attestato che sarà compilato a cura dei soggetti formatori. (all.c)

Gli Enti di formazione non accreditati dalla Regione ai sensi del D.P.G:R. n.07/Pres dd.12/01/05 e s.m., sono tenuti a conservare i registri di presenza dei corsi e la documentazione relativa, per almeno cinque anni dalla data di chiusura del corso.

DICHIARAZIONE dei crediti professionali e formativi pregressi ASPP (all.a)

MACROSETTORE ATECO....

Il sottoscritto....................................nato a..............................
il...............residente a....................................in
via.......................n................codice
fiscale.................................tel..........................

titolo di studio...

DICHIARA

☐ un 'esperienza lavorativa > di tre anni ,con incarico attuale, designato prima del 14.02.2003 ed attivo al 13.08.2003

☐ un 'esperienza lavorativa > di sei mesi ,con incarico attuale, designato prima del 14.02.2003 ed attivo al 13.08.2003

☐ un 'esperienza lavorativa ,con incarico attuale, designato dopo il 14.02.2003 nessuna formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 D.M. 16/01/97

☐ nuova nomina con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 D.M. 16/01/97

☐ laurea triennale di cui al comma 6 del D.lgs. 195/03

in fede

DICHIARAZIONE dei crediti professionali e formativi pregressi RSPP (all.b)

MACROSETTORE ATECO....

Il sottoscritto...................................nato a.............................
il...............residente a....................................in
via.......................n................codice
fiscale..................................tel...........................

titolo di studio...

DICHIARA

☐ un 'esperienza lavorativa > di tre anni ,con incarico attuale, designato prima del 14.02.2003 ed attivo al 13.08.2003

☐ un 'esperienza lavorativa > di sei mesi < di tre anni ,con incarico attuale, designato prima del 14.02.2003 ed attivo al 13.08.2003

☐ un 'esperienza lavorativa,con incarico attuale, designato dopo il 14.02.2003 con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 D.M. 16/01/97

☐ nuova nomina con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 D.M. 16/01/97

☐ laurea triennale di cui al comma 6 del D.lgs. 195/03

in fede

All.c)

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca (solo per gli Enti accreditati dalla Regione)
SOGGETTO FORMATORE

ATTESTATO DI FREQUENZA

Si attesta che il/la sig.

nato/a a il

ha frequentato con profitto il progetto di formazione professionale * (riportare il titolo del corso , e il MACROSETTORE ATECO(indicare da 1 a 9 per il modulo B)e l'eventuale codice attribuito dalla Regione (solo per gli Enti accreditati dalla Regione)

" "

della durata di complessive ore ai sensi del Dlgs.195/03

Dal al (specificare la date di inizio e fine)

*Formazione base per ASPP e RSPP modulo A

Formazione specialistica per ASPP e RSPP modulo B

Formazione specialistica per RSPP modulo C

Aggiornamento per ASPP

Aggiornamento per RSPP

Il Direttore del Progetto

lì

Bollo (solo per gli enti accreditati dalla Regione)

Il Funzionario regionale (solo per gli enti accreditati dalla Regione)

	Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO) ARGOMENTO		Rischi agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici					Rischi organizzazione lavoro			Rischi infortuni			Rischi a da esplosione	Sicurezza Antincendio	DPI	TOT. ORE
		Settori ATECO		Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichettatura		Rumore	Vibrazione	Videoterminali	Microclima e illuminazione	Radiazioni	Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam. / mezzi di trasporo	Rischio elettrico	Rischio Meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto	Atmosfere esplosive	Prevenzione Incendi (decreto ministeriale 10 marzo 1998)	Caratteristiche e scelta DPI	
1	Agricoltura	A	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X	36
2	Pesca	B				X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	36
3	Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni	CA CB F	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
4	Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricaz. Macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti.	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48
5	Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DF DG DH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68
6	Commercio Ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi Comunicazioni	G I	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	Rischio Incidenti Stradali	X	X	X	X	X	X	24
7	Sanità – Servizi sociali	N	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	L M		X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X			X	X	24
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q		X	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X			X	X	12

13_40_1_DDS_PROG GEST 4472_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 3 settembre 2013, n. 4472/LAVFOR.FP/2013

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione e l'attuazione, per l'anno formativo 2013-2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 2008 n. 81 e dei corsi di aggiornamento. Emanazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;
VISTO l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, concernente "l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato Regioni;
VISTO l'art.34, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui sopra è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento obbligatori nel rispetto di quanto previsto mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO l'Accordo Stato Regioni rep. n. 223 d.d. 21.12.2011 concernente l'articolazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81 e dei relativi corsi di aggiornamento;
VISTO il Decreto n. 1407/LAVFOR/2013 d.d. 15.03.2013 del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità concernente le Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81, di cui all'Accordo Stato Regioni n. 223 d.d. 21.12.2011;
RAVVISATA l'esigenza di assicurare la realizzazione delle attività formative in argomento e pertanto di dare avvio, per l'anno formativo 2013-2014, alle procedure concernenti l'impostazione e l'attuazione dei relativi progetti compreso l'aggiornamento obbligatorio;
PRECISATO che dalla realizzazione delle attività formative stesse non devono derivare oneri per l'Amministrazione regionale;
ATTESA peraltro la necessità di definire una disciplina specifica per tali corsi, indicando puntualmente le modalità e i criteri per la loro progettazione e stabilendo le modalità e i termini per la presentazione dei relativi progetti;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. È emanato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, per l'anno formativo 2013-2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 2008 n. 81 e dei corsi di aggiornamento

obbligatorio".
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4472_2_ALL1

Avviso per la presentazione e l'attuazione, per l'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34,commi 2 e 3, del decreto legislativo 2008 n. 81 e dei corsi di aggiornamento

Art. 1 oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti le attività formative per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il presente Avviso disciplina altresì la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti le attività formative di aggiornamento quinquennale obbligatorio per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
2. La gestione delle attività in argomento rientra nella competenza del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, di seguito Servizio.

Art. 2 normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono realizzate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.
2. Per quanto non disciplinato direttamente dalla legge regionale citata o dal presente Avviso, si fa riferimento al "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 e dalle "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le operazioni formative di cui al comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono elaborate in conformità alle prescrizioni contenute nell' Accordo Stato Regioni rep. n. 223 d.d. 21.12.2011 concernente l'articolazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81 d.d. 09.04.2008, che si riporta in allegato al presente Avviso.

Art. 3 soggetti proponenti

1. Le operazioni formative possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, nel rispetto delle Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i corsi di cui al presente Avviso, approvate con decreto n. 1407/LAVFOR/2013 d.d. 15.03.2013.

Art. 4 tipologia formativa

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:
a) denominazione: "Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali";
b) durata: funzionale rispetto alla specifica iniziativa;
c) destinatari: datori di lavoro;
d) attestazione finale: Attestato di frequenza.

Art. 5 termini e modalità di presentazione dei progetti

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità "a sportello" e sono valutate con cadenza mensile. Per ciascun corso deve essere elaborato un progetto formativo da presentare online, mediante la compilazione dell'apposito formulario predisposto dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, WEBFORMA.
2. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea al Servizio, ufficio di Via San Francesco 37, Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 - 12.00.
3. La sezione del formulario relativa alla "descrizione dell'operazione" deve riportare la dichiarazione espressa da parte del soggetto formatore che il percorso formativo viene sviluppato ed organizzato nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell' Accordo Stato Regioni rep. n. 223 d.d. 21.12.2011 di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Avviso.
4. Nella sezione del formulario relativa ai Moduli, devono essere specificati gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, la docenza, le verifiche intermedie qualora previste, nonché l'esame finale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo di cui all'art. 2, comma 3. Il monte ore dei corsi e dei singoli moduli deve essere determinato nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo stesso. A questo monte ore vanno sommate le ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale. I progetti devono inoltre riportare il riferimento alla Macrocategoria di rischio di cui alla Tabella allegata all'Accordo Stato Regioni rep. n. 223 d.d. 21.12.2011.
5. Il formulario va compilato integralmente.
6. Le operazioni potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel sito internet della Regione fino alla data del 29 agosto 2014; le relative attività dovranno essere avviate nel medesimo periodo.

Art. 6 verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. Il Servizio effettua una verifica preventiva su ciascuna operazione presentata, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione dell'operazione stessa.
2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:
a) la non eligibilità del l'operazione al titolo del presente Avviso;
b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione di cui all'art. 3 del presente Avviso;
c) il mancato utilizzo del formulario previsto, per la presentazione delle operazioni, dall'articolo 5, comma 1;
d) la mancata completa compilazione del formulario medesimo;
e) la mancata presentazione dell'operazione anche in forma cartacea;
f) l'utilizzo di una stesso formulario per la presentazione di più corsi o più edizioni della medesima operazione;
g) il mancato rispetto del numero massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 2.

Art. 7 modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. Le operazioni per le quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutati in base al sistema di ammissibilità di cui al paragrafo 9.1.2, lettera b) del documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:
a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
b) coerenza e qualità progettuale.
Attesa la specificità dell'Avviso, non viene preso in considerazione il criterio relativo alla "coerenza finanziaria".
2. La selezione delle operazioni avviene su base mensile, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato non è considerato un giorno lavorativo).
3. Le operazioni valutate positivamente ai sensi del comma 1 sono inseriti in una graduatoria, formata in base alla data di presentazione, che è approvata mensilmente con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 8 realizzazione dell'attività

1. Le operazioni approvate sono realizzate dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Le operazioni devono prevedere un numero di allievi non superiore a trentacinque, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento delle sedi operative.
3. Le operazioni possono essere avviate, anche prima della loro approvazione con assunzione di respon-

sabilità del soggetto attuatore, entro la scadenza dell'anno formativo 2013-2014, e comunque entro la data ultima del 29 agosto 2014.

4. A fronte di specifiche esigenze è consentito l'uso di sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere già previsto nel formulario di presentazione dell'attività formativa. Nel caso in cui le esigenze di utilizzo della sede siano dovute a motivi organizzativi subentrati in seguito all'approvazione del l'operazione, il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione prima dell'utilizzo della sede stessa al Servizio, utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori.

5. La realizzazione dei corsi non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Art. 9 esami finali e attestati

1. Il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA (modello FP6). La comunicazione deve essere inviata contestualmente all'avvio dell'attività.

2. Salvo diverse disposizioni, sono ammessi all'esame gli allievi che hanno frequentato almeno il 90% delle ore del percorso formativo, al netto dell'esame finale. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare alla Direzione in Via San Francesco n. 37-Trieste entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.

3. Le prove d'esame vengono strutturate in base alle disposizioni contenute nell' Accordo Stato Regioni rep. n. 223 d.d. 21.12.2011 concernente l'articolazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81 d.d. 09.04.2008.

4. Al termine dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 1, il Servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilascia ai partecipanti, previo superamento dell'esame, un attestato di frequenza.

Art. 10 disposizioni finali

1. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni che verranno emanate per la gestione della generalità delle attività formative.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4472_3_ALL2+

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;

VISTA la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;

VISTE le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

VISTA la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

VISTA la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

VISTA la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;

VISTA la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle Province autonome;

VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

VISTA la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

ALLEGATO A)

Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni

PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DL SPP).
Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme *e-Learning* per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

Precisazione:
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'articolo 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l'INAIL;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
h) gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/08;
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in G.U. il 23 gennaio 2009.

NOTA:

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

2. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;

b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;

c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere anche il docente;

d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving,* applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità *e-Learning* e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning* è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.

5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ;

- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da *stress* lavoro-correlato;
- i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o *test* obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente.

In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme *e-learning*, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

7. AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:

BASSO	6 ore
MEDIO	10 ore
ALTO	14 ore

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito D.M. 16/01/1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:

- utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I;
- possibilità da parte delle Regioni e Province Autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.

8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di valutare l'andamento e la qualità delle attività formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

9. CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.
Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse.

10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA'

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

11.DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalità di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino e alla introduzione delle modalità di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al punto 5, coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Allegato I

La Formazione via *e-Learning* sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.
L'evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine *e-Learning.*
Per *e-Learning* si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (*forum o chat* telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un *forum online* dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.
A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli *e-tutor*, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico.
Nell'attività *e-learning* va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via *e-Learning*

Si potrà ricorrere alla modalità *e-Learning* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione *idonea a permettere* l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;

- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di *feedback*.

c) *Tutor*

Deve essere garantito un esperto (*tutor* o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.
Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'*e-Learning*.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.
L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)	G	**G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI** 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	H	**I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE** 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	J	**K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE** 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	K	**L - ATTIVITA' IMMOBILIARI** 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI **M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE** 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Ass.ni ricreative, culturali, sportive	O	**J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE** 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI **R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO** 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO **S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI** 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi domestici	P	**T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE** 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
Organizz. Extraterrit.	Q	**U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI** 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Pesca	B	
Trasporti, Magazzinaggi,Comunicazioni	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica Amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE

Rischio ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007
Estrazione minerali Altre industrie estrattive	CA CB	**B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE** 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Costruzioni	F	**F - COSTRUZIONI** 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN	**C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE** 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO 13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32- ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti	E O	**D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA** 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA **E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO** 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DF DG DH	**C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE** 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Sanità Assistenza sociale residenziale (85.31)	N	**Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE** 86 - ASSISTENZA SANITARIA 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

13_40_1_DDS_PROG GEST 4525_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 settembre 2013, n. 4525/LAVFOR.FP/2013

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009). Emanazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;
VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, relative al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2010 che apporta modifiche all'articolo 8, comma 1, del citato D.M. 6 ottobre 2009, prorogando al 31 dicembre 2010 la scadenza del termine per la definizione delle procedure in quest'ultimo previste;
VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sottoscritto in data 29 aprile 2010 attuativo dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009;
CONSIDERATO che il citato Accordo contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.M. 6 ottobre 2009;
VISTO il Decreto n° 4952/LAVFOR.FP/2012 d.d. 18.09.2012, con il quale il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità ha emanato l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2012/2013, dei progetti riguardanti corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi";
RAVVISATA l'esigenza di garantire la continuità della realizzazione delle attività formative in argomento e pertanto di dare avvio, per l'anno formativo 2013/2014, alle procedure concernenti l'impostazione e l'attuazione dei relativi progetti;
PRECISATO che dalla realizzazione delle attività formative stesse non devono derivare oneri per l'Amministrazione regionale ;
ATTESA peraltro la necessità di definire una disciplina specifica per tali corsi, stabilendo puntualmente le modalità e i criteri per la loro progettazione, laddove non espressamente regolati dall'Accordo, e definendo le modalità e i termini per la presentazione dei relativi progetti;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. E' emanato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per addetti ai servizi di

controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009)”.
2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4525_2_ALL1

Avviso per la presentazione e l’attuazione, nell’anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Decreto ministeriale 6 ottobre 2009)

Art. 1 oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la presentazione, la valutazione e l’attuazione di operazioni riguardanti le attività formative per addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, previste come obbligatorie per l’accesso alle relative attività professionali dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009 (Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94).
2. La gestione delle attività in argomento rientra nella competenza del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, di seguito Servizio.

Art. 2 normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all’articolo 1 sono realizzate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.
2. Per quanto non disciplinato direttamente dalla legge regionale citata o dal presente Avviso, si fa riferimento al “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76”, emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 e dalle “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le operazioni di cui all’articolo 1 sono elaborate in conformità alle prescrizioni dell’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sottoscritto in data 29 aprile 2010 che si riporta in allegato al presente Avviso.

Art. 3 soggetti proponenti

1. Le operazioni possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia “C” in teoria per settori coerenti con l’attività formativa da realizzare.

Art. 4 tipologia formativa

1. Le attività formative di cui all’articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:
a) denominazione: “Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali”;
b) durata: minima di 90 ore;
c) destinatari: giovani e adulti di età non inferiore ai 18 anni occupati e disoccupati in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media inferiore; in caso di titolo di studio conseguito all’estero, è necessario presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta. Tale conoscenza deve essere verificata preliminarmente dal soggetto attuatore attraverso un test d’ingresso, che deve

comprendere:
- prova scritta: a) una prova di grammatica; b) una prova di analisi e comprensione di un testo;
- prova orale: colloquio/conversazione;
d) attestazione finale: attestato di frequenza.

Art. 5 termini e modalità di presentazione dei progetti

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità "a sportello" e sono valutate con cadenza mensile. Per ciascun corso deve essere elaborato un progetto formativo da presentare online, mediante la compilazione integrale dell'apposito formulario predisposto dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, WEBFORMA.
2. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea al Servizio, ufficio di Via San Francesco 37, Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 - 12.00.
3. La sezione del formulario relativa alla "descrizione dell'operazione" deve riportare la dichiarazione espressa da parte del soggetto formatore che il percorso formativo viene sviluppato ed organizzato nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell' Accordo di cui all'articolo 2, comma 3 del presente Avviso.
4. Nella sezione del formulario relativa ai Moduli, devono essere specificati gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le eventuali verifiche intermedie, nonché l'esame finale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo di cui all'articolo 2. Il monte ore dei corsi e dei singoli moduli di ciascuna delle tre aree tematiche deve essere determinato nel rispetto del limite minimo stabilito dall'Accordo, ovvero:
- A) area giuridica: 30 ore;
- B) area tecnica: 35 ore;
- C) area psicologico-sociale: 25 ore.

A questo monte ore vanno sommate le ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale.
5. Il formulario va compilato integralmente.
6. Le operazioni potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel sito internet ufficiale della Regione fino alla data del 29 agosto 2014; le relative attività dovranno essere avviate nel medesimo periodo.

Art. 6 verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. Il Servizio effettua una verifica preventiva su ciascuna operazione presentata, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione dell'operazione stessa.
2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:
a) la non eligibilità dell'operazione al titolo del presente Avviso;
b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione;
c) il mancato utilizzo del formulario previsto, per la presentazione delle operazioni, dall'articolo 5, comma 1;
d) la mancata completa compilazione del formulario medesimo;
e) la mancata presentazione dell'operazione anche in forma cartacea;
f) l'utilizzo di uno stesso formulario per la presentazione di più corsi o più edizioni della medesima operazione;
g) il mancato rispetto del numero massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 3.

Art. 7 modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. Le operazioni per le quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutate in base al sistema di ammissibilità secondo i criteri di selezione previsti dal paragrafo 9.1.2 lettera b) del documento "Linee Guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo" emanate con decreto direttoriale n° 1672/LAVFOR.FP/2013 d.d. 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, l'applicazione del criterio 2) denominato "coerenza e qualità progettuale" fa riferimento alle attività previste dall'allegato Accordo di cui all'articolo 2 , comma 3.
2. La selezione delle operazioni avviene su base mensile, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato non è considerato un giorno lavorativo).
3. Le operazioni valutate positivamente ai sensi del comma 1 sono inseriti in una graduatoria, formata in base alla data di presentazione, che è approvata mensilmente con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 8 realizzazione dell'attività

1. Le operazioni approvate sono realizzate dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Le operazioni devono prevedere un numero di allievi non superiore a 25, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento delle sedi operative.
3. I soggetti proponenti devono garantire che la docenza dei corsi sia tenuta da soggetti in possesso

di titoli idonei e comprovata esperienza almeno biennale di insegnamento o professionale nelle aree tematiche di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Le operazioni possono essere avviate, anche prima della loro approvazione con assunzione di responsabilità del soggetto attuatore, entro la scadenza dell'anno formativo 2013/2014, ovvero entro la data ultima del 29 agosto 2014.
5. A fronte di specifiche esigenze è consentito l'uso di sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere già previsto nel formulario di presentazione dell'attività formativa. Nel caso in cui le esigenze di utilizzo della sede siano dovute a motivi organizzativi subentrati in seguito all'approvazione del progetto, il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione prima dell'utilizzo della sede stessa al Servizio, utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori.
6. La realizzazione dei corsi non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Art. 9 esami finali e attestati

1. Il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali contestualmente all'avvio dell'attività con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA (Mod. Fp6).
2. Sono ammessi all'esame finale gli allievi che abbiano garantito una presenza certificata di almeno il 90% del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare alla Direzione in Via San Francesco n° 37-Trieste entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.
3. La prova d'esame, finalizzata alla verifica dell'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, deve essere effettuata mediante una prova scritta e un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto del corso.
4. Al termine dei corsi di formazione, il Servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilascia ai partecipanti, previo superamento dell'esame volto all'accertamento della idoneità professionale dei partecipanti medesimi, un attestato di frequenza. L'attestato deve contenere gli elementi minimi specificati nell'allegato Accordo di cui all'articolo 2, comma 3.
5. La commissione esaminatrice deve essere composta, oltre che dal coordinatore e dal tutor, anche da un docente per ciascuna delle aree tematiche di cui al articolo 5, comma 3.
6. L'attestato rilasciato dal Servizio al termine del corso, consente l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009.

Art. 10 disposizioni finali

1. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni che verranno emanate per la gestione della generalità delle attività formative.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4525_3_ALL2

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell'interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Repertorio atti n. 79 /CSR del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella odierna seduta del 29 aprile 2010

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", relativo al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 9 della sopra richiamata legge n. 94 del 2009, recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione dell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94", il quale prevede all'articolo 3 l'organizzazione dei corsi di formazione del predetto personale a cura delle Regioni, nell'ambito di tre specifiche aree tematiche: giuridica, tecnica e psicologico-sociale;

VISTO lo schema di accordo, trasmesso dalle Regioni con nota del 1° febbraio 2010, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, e diramato alle amministrazioni statali con nota prot. CSR 705 il 5 febbraio 2010;

CONSIDERATO che nel corso della seduta tecnica del 15 febbraio 2010 è stato espresso avviso favorevole da parte del Ministero dell'interno allo schema di accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, chiedendo, tuttavia, l'inserimento nel testo di una esplicita previsione concernente il requisito di accreditamento o autorizzazione dei soggetti formatori;

CONSIDERATO che, in accoglimento alla richiesta formulata dai rappresentanti del Ministero dell'interno, il coordinamento delle Regioni in materia di lavoro e istruzione, ha trasmesso in data 18 febbraio 2010 la seguente integrazione: "I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e Province autonome

20.03.2008, e/o attraverso soggetti specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione";

RILEVATO che il Ministero dell'interno, con nota prot. 11001/185/5 del 12 marzo 2010, ha comunicato di condividere i contenuti del predetto emendamento;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla stipula dell'accordo nella stesura trasmessa dalle Regioni con nota del 1° febbraio 2010, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, con l'ulteriore precisazione relativa ai soggetti formatori;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, come da testo allegato e parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/035/SR3/C9

ACCORDO IN MERITO ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 6 OTTOBRE 2009 RECANTE "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI, LE MODALITÀ PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, GLI AMBITI APPLICATIVI E IL RELATIVO IMPIEGO, DI CUI AI COMMI DA 7 A 13 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009 N. 94

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

PREMESSA

L'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94" richiama il ruolo delle Regioni e Province Autonome nell'organizzazione dei corsi di formazione del personale addetto ai servizi di controllo, in attuazione da quanto disposto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

In tal senso il documento che segue contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco previsto all'art.1 del D.M 6 ottobre 2009 e dunque per l'esercizio dell'attività professionale.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

La formazione dell'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

La tematica in oggetto, inoltre, investe le competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di professioni, atteso che il superamento dei corsi di formazione costituisce prerequisito indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

L'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell'art 5 del D.M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di procedere alle seguenti attività:

1) controlli preliminari
2) controlli all'atto dell'accesso del pubblico
3) controlli all'interno del locale

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

L'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, deve acquisire conoscenze e capacità nelle aree tematiche previste art. 3 del D.M.:

A). Area giuridica

Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Conoscenze

- legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
- disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio
- funzioni e attribuzioni dell'addetto al controllo;
- norme penali e conseguente responsabilità dell'addetto al controllo
- collaborazione con le Forze di polizia e delle polizie locali

B). Area tecnica

Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.

Conoscenze

- disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- nozioni di primo soccorso sanitario
- nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, AIDS.

C) Area psicologico-sociale

Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.

Conoscenze

- comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili)
- tecniche di mediazione dei conflitti
- tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola media inferiore.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

SOGGETTI FORMATORI

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore, con un massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.

La prova di verifica è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.
L'attestato di frequenza, con verifica degli apprendimenti, deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore

La certificazione rilasciata al termine del corso consente l'iscrizione all'elenco di cui all'art 1 comma 1 del D.M. 6/10/2009.

Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in percorsi/contesti formativi e/o professionali.

Roma, 29 aprile 2010

13_40_1_DDS_PROG GEST 4526_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 settembre 2013, n. 4526/LAVFOR.FP/2013

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per responsabili tecnici per la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici per la revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (DPR n. 495/1992, così come modificato dal DPR n. 360/2001). Emanazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante norme relative al Codice della strada, così come modificato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360, recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X del Titolo III del citato D.P.R. n. 495/1992;
VISTO l'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sancito il 12 giugno 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO altresì il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2003 che all'articolo 1, primo comma, individua i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici in caso di loro assenza o a causa di loro impedimento;
VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";
VISTA la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23,concernente "Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità";
ATTESO che la citata legge regionale definisce al Titolo III - ed in particolare agli articoli 46, 49 e 50 - la ripartizione delle funzioni tra Regione e Province in materia di motorizzazione civile e relativamente all'organizzazione dei corsi e degli esami oggetto del presente decreto;
VISTO il decreto n. 4953/LAVFOR.FP del 18 settembre 2012, con il quale il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità ha emanato per l'anno formativo 2012/2013, l'Avviso concernente specificamente la realizzazione dei corsi previsti dal menzionato Accordo;
RAVVISATA l'esigenza di garantire la continuità della realizzazione delle attività formative in argomento e pertanto di dare avvio, per l'anno formativo 2013/2014, alle procedure concernenti l'impostazione e l'attuazione dei relativi progetti;
PRECISATO che dalla realizzazione delle attività formative stesse non devono derivare oneri per l'Amministrazione regionale ;
ATTESA peraltro la necessità di definire una disciplina specifica per tali corsi, indicando puntualmente le modalità e i criteri per la loro progettazione e stabilendo le modalità e i termini per la presentazione dei relativi progetti;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. E' emanato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presen-

tazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori".

2. Per la realizzazione delle attività formative in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4526_2_ALL1

Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (DPR n. 495/1992, modificato dal DPR n. 360/2001)

Art. 1 oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti le attività formative per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica, previste dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e successive modifiche, come obbligatorie per l'accesso alle relative attività professionali.

2. La gestione delle attività in argomento rientra nella competenza del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, di seguito Servizio.

Art. 2 normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono realizzate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.

2. Per quanto non disciplinato direttamente dalla legge regionale citata o dal presente Avviso, si fa riferimento al "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 e dalle "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le operazioni formative di cui all'articolo 1 sono elaborate in conformità alle prescrizioni dell'Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che si riporta in allegato al presente Avviso.

Art. 3 soggetti proponenti

1. Le operazioni possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia "C" in teoria e in pratica per il settore "Meccanica e metallurgia".

Art. 4 tipologia formativa

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:

a) denominazione: "Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali";

b) durata: 30 ore o 24 ore rispetto alla specifica iniziativa;

c) destinatari: giovani e adulti occupati e disoccupati;

- per il ruolo di responsabile tecnico: titolo di studio in perito industriale, geometra, maturità scientifica, diploma di tecnico delle industrie meccaniche, tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, tecnico delle industrie chimiche previsti dall''ordinamento previgente il DM n° 15/1994, diploma di Tecnico chimico e biologico, tecnico dell'edilizia, tecnico delle industrie elettriche, tecnico delle industrie

elettroniche,tecnico delle industrie meccaniche, tecnico dei sistemi energetici, previsti da DM sopra citato, laurea ingegneria oppure laurea breve ingegneria;
- per il ruolo di sostituto del responsabile tecnico: operaio specializzato da oltre 3 anni;
d) attestazione finale: attestato di frequenza.

Art. 5 termini e modalità di presentazione dei progetti

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità "a sportello" e sono valutate con cadenza mensile. Per ciascun corso deve essere elaborato un progetto formativo da presentare online, mediante la compilazione integrale dell'apposito formulario dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, WEBFORMA.
2. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea al Servizio, ufficio di Via San Francesco 37, Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 - 12.00.
3. La sezione del formulario relativa alla "descrizione dell'operazione" deve riportare la dichiarazione espressa da parte del soggetto formatore che il percorso formativo viene sviluppato ed organizzato nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell' Accordo di cui all'articolo 2, comma 3 del presente Avviso.
4. Nella sezione del formulario relativa ai Moduli, devono essere specificati gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le eventuali verifiche intermedie, nonché l'esame finale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo di cui all'articolo 2. Il monte ore dei corsi e dei singoli moduli deve essere determinato nel rispetto del minimo stabilito dall'Accordo stesso, rispettivamente di 30 ore per le proposte formative afferenti operazioni di revisori periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi e di 24 ore per quelle afferenti operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori. A questo monte ore vanno sommate le ore dedicate allo svolgimento dell'esame finale.
5. Il formulario va compilato integralmente.
6. Le operazioni potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel sito internet ufficiale della Regione fino alla data del 29 agosto 2014; le relative attività dovranno essere avviate nel medesimo periodo.

Art. 6 verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. Il Servizio effettua una verifica preventiva su ciascuna operazione presentata, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione dell'operazione stessa.
2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:
a) la non eligibilità dell'operazione al titolo del presente Avviso;
b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione del l'operazione;
c) il mancato utilizzo del formulario previsto, per la presentazione dell'operazione, dall'articolo 5, comma 1;
d) la mancata completa compilazione del formulario medesimo;
e) la mancata presentazione dell'operazione anche in forma cartacea;
f) l'utilizzo di uno stesso formulario per la presentazione di più corsi o più edizioni della medesima operazione;
g) il mancato rispetto del numero massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 3.

Art. 7 modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. Le operazioni per le quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutate in base al sistema di ammissibilità secondo i criteri di selezione previsti dal paragrafo 9.1.2 lettera b) del documento "Linee Guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo" emanate con decreto direttoriale n° 1672/LAVFOR.FP/2013 d.d. 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, l'applicazione del criterio 2) denominato "coerenza e qualità progettuale" fa riferimento alle attività previste dall'allegato Accordo di cui all'articolo 2 , comma 3.
2. La selezione delle operazioni avviene su base mensile, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato non è considerato un giorno lavorativo).
3. Le operazioni valutate positivamente ai sensi del comma 1 sono inseriti in una graduatoria, formata in base alla data di presentazione, che è approvata mensilmente con decreto con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 8 realizzazione dell'attività

1. Le operazioni approvate sono realizzati dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Le operazioni devono prevedere un numero di allievi non superiore a 25, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento delle sedi operative.
3. I soggetti proponenti devono garantire che la docenza dei corsi in argomento sia tenuta da soggetti

qualificati esperti nelle materie di insegnamento.
4. Le operazioni possono essere avviate, anche prima della loro approvazione con assunzione di responsabilità del soggetto attuatore, entro la scadenza dell'anno formativo 2013/2014, ovvero entro la data ultima del 29 agosto 2014.
5. A fronte di specifiche esigenze è consentito l'uso di sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere già previsto nel formulario di presentazione dell'attività formativa. Nel caso in cui le esigenze di utilizzo della sede siano dovute a motivi organizzativi subentrati in seguito all'approvazione del progetto, il soggetto attuatore dovrà darne comunicazione prima dell'utilizzo della sede stessa al Servizio, utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori.
6. La realizzazione dei corsi non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Art. 9 esami finali e attestati

1. Il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali contestualmente all'avvio dell'attività formativa con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA (Mod. Fp6).
2. Sono ammessi all'esame finale gli allievi che hanno frequentato almeno l'80% delle ore previste per ciascun modulo formativo. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare alla Direzione in Via San Francesco n° 37-Trieste entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.
3. La prova d'esame consiste in un test di almeno 40 domande a risposta multipla e in un colloquio di approfondimento nelle materie oggetto del corso.
4. Il Servizio provvede a costituire le Commissioni d'esame assicurando al loro interno la presenza di qualificati esperti designati rispettivamente dall'ANCI e dalle Province territorialmente competenti, cui fanno capo, ai sensi della legge regionale n. 23/2007, i Servizi della motorizzazione civile già appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al termine dei corsi di formazione, il Servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilascia ai partecipanti, previo superamento dell'esame volto all'accertamento della idoneità professionale dei partecipanti medesimi, un attestato di frequenza.

Art. 10 disposizioni finali

1. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni che verranno emanate per la gestione della generalità delle attività formative.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4526_3_ALL2

Deliberazione 12/06/2003

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
DELIBERAZIONE
12 giugno 2003

(S.O.G.U. n. 196 del 25.8.2003)

Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 9, comma 2, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 240 (1), comma 1, lettera h), che prevede il superamento di un apposito corso di formazione, organizzato secondo le modalità stabilite dal competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Tenuto conto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano intervenute in materia di formazione professionale, in base alle modifiche al titolo V della Costituzione;
Ritenuta la necessità di garantire i requisiti minimi di qualificazione e professionalità dei soggetti responsabili delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
Visto lo schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che recepisce le richieste delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI espresse nel corso delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza;
Visto il parere favorevole espresso dai presidenti delle regioni e delle province autonome nell'odierna seduta, con la richiesta di inserire, all'art. 2, comma 3, del testo dell'Accordo, dopo le parole "attestato di idoneita", le parole "o attestato di frequenza con indicazione dell'esito positivo";
Visto l'avviso favorevole espresso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'accoglimento della modifica richiesta;
Visto il parere favorevole espresso dall'ANCI e dall'UNCEM nel corso della seduta;
Sancisce accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province, i comuni e le comunità montane, per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240 (1), comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei seguenti termini;

Art. 1
Compiti delle regioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, promuovono l'organizzazione, lo svolgimento ed il riconoscimento della validità dei corsi di formazione previsti dall'art. 240 (1), comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo le modalità stabilite nel presente accordo, senza oneri a carico dello Stato.

Art. 2
Svolgimento e superamento dei corsi

1. Per le operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, i corsi di formazione di cui all'art. 1 hanno una durata minima di trenta ore e vertono sulle materie di insegnamento indicate nell'allegato "A" al presente accordo.
2. Per le operazioni di revisione periodica dei soli motocicli e ciclomotori a due ruote, i corsi di formazione di cui all'art. 1 hanno una durata minima di ventiquattro ore e vertono sulle materie di insegnamento indicate nell'allegato "B" al presente accordo.
3. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilasciano, ai partecipanti in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 240 (1), comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, previo superamento di un esame volto all'accertamento della idoneità professionale dei partecipanti medesimi, un attestato di idoneità o attestato di frequenza con indicazione dell'esito positivo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a garantire, in seno alle Commissioni istituite per l'esame di cui al comma 3, la presenza di qualificati esperti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Unione Province Italiane e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano altresì ad adottare misure idonee a garantire che la docenza dei corsi di cui ai commi 1 e 2 sia tenuta da qualificati esperti nelle materie di insegnamento.
Roma, 12 giugno 2003

Allegato A alla deliberazione 12.6.2003

Materie di insegnamento relative al corso di formazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (durata minima trenta ore).
1° Modulo (durata minima dieci ore)
La disciplina giuridica del servizio di revisione:
- normativa di riferimento e circolari esplicative;
- l'autorizzazione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità;
- le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari;
- il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità;
- nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione;
- i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione;
- i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi;
- le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione;
- i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione;
- il regime sanzionatorio.

2° Modulo (durata minima quattro ore)
Teoria applicata al processo di revisione:
- introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo);
- gestione del software della linea collaudo;
- interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche;
- nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.

3° Modulo (durata minima otto ore)
Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici:
banco di prova freni a rullo e piastre;
prova sospensioni;
prova giochi degli organi di direzione del veicolo;
fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico;
centrafari;
opacimetro;
analizzatore gas di scarico.
4° Modulo (durata minima quattro ore)
La certificazione:
ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati;
l'organizzazione aziendale nell'ottica della qualità;
il controllo del processo produttivo;
la definizione e la pianificazione delle azioni correttive;
l'assistenza alla clientela;
la certificazione.

5° Modulo (durata minima quattro ore)
L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione:
caratteristiche e dimensioni dei locali;
sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/1994).

Allegato B alla deliberazione 12.6.2003

Materie di insegnamento relative al corso di formazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (durata minima ventiquattro ore).

1° Modulo (durata minima otto ore)
La disciplina giuridica del servizio di revisione:
normativa di riferimento e circolari esplicative;
l'autorizzazione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilità;
le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari;
il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità;
nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi e documenti di circolazione, con particolare riguardo ai motocicli ed ai ciclomotori;
i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione;
i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi;
le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione;
i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione;
il regime sanzionatorio.

2° Modulo (durata minima quattro ore)
Teoria applicata ai processori revisione:
introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo);
gestione del software della linea collaudo;

interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche;
nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione.

3° Modulo (durata minima otto ore)
Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici:
banco di prova freni a rullo e piastre;
prova sospensioni;
prova giochi degli organi di direzione del veicolo;
fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico;
provafari;
contagiri;
analizzatore gas di scarico.

4° Modulo (durata minima due ore)
La certificazione:
ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati;
l'organizzazione aziendale nell'ottica della qualità;
il controllo del processo produttivo;
la definizione e la pianificazione delle azioni correttive;
l'assistenza alla clientela;
la certificazione.

5° Modulo (durata minima due ore)
L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione:
caratteristiche e dimensioni del locali;
sicurezza e salubrità del luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/1994).

13_40_1_DDS_PROG GEST 4546_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 settembre 2013, n. 4546/LAVFOR.FP/2013

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione, l'attuazione e il finanziamento, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali. Emanazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO in particolare l'articolo 4, lettera h) della citata legge regionale che autorizza l'intervento della Regione per iniziative finalizzate alla preparazione e al conseguimento di particolari patenti di mestiere e di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali;
RAVVISATA l'esigenza di assicurare la realizzazione delle attività formative in argomento;
RITENUTO pertanto di avviare le procedure per l'impostazione e la realizzazione delle attività formative di cui si tratta, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti, nonché i criteri e le modalità per la loro valutazione e attuazione, nei termini analiticamente previsti nell'Avviso allegato quale parte integrante di questo decreto;
PRECISATO che, per la realizzazione delle attività formative in argomento, viene resa disponibile la somma di euro 500.000. (cinquecentomila Euro/ cap. 5807) e che i relativi oneri fanno parzialmente carico all'utenza, così come previsto all'articolo 2 della citata legge regionale n. 76/82;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. E' emanato, nel testo allegato quale parte integrante del presente decreto, l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali."
2. Per la realizzazione delle attività formative di cui al punto 1) è resa disponibile la somma di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila) a valere sul capitolo 5807 del bilancio pluriennale della Regione.
3. Il presente decreto e l'allegato Avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4546_2_ALL1

Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2013/2014, di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali

Art. 1 oggetto

1. Il presente Avviso disciplina la presentazione, la valutazione e l'attuazione di operazioni riguardanti attività formative che specifiche leggi statali e/o regionali indicano come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali.
2. L'attuazione del presente Avviso rientra nella competenza della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, con sede a

Trieste (Via San Francesco 37) e Ufficio decentrato a Udine (Via della Prefettura 10), di seguito Direzione.

Art. 2 normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono realizzate e finanziate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.

2. I contenuti didattici delle attività formative cui all'articolo 1 devono essere definiti nel rispetto delle norme statali e regionali che disciplinano il settore di attività cui è finalizzata la formazione.

3. Per l'organizzazione e la gestione delle attività trovano applicazione:

- il Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 04 ottobre 2011, pubblicato sul BUR n. 42 del 19 ottobre 2011 (di seguito Regolamento);
- le Linee Guida per la realizzazione delle operazioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvate con Decreto 1672/LAVFOR.FP d.d. 04 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Linee guida).

Art. 3 soggetti proponenti

1. Le operazioni riguardanti le attività formative di cui all'articolo 1 possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate in teoria e in pratica nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nelle macrotipologie C (Formazione continua e permanente) o Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), per settori coerenti con l'attività formativa da realizzare. A fronte di specifiche esigenze adeguatamente motivate è consentito l'utilizzo di una sede didattica occasionale, che può essere già previsto nel formulario di presentazione dell'attività formativa. Nel caso in cui le esigenze di utilizzo della sede occasionale siano dovute a motivi organizzativi emersi dopo l'approvazione dell'operazione, il soggetto attuatore deve darne comunicazione alla Direzione prima dell'utilizzo della sede stessa, utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it formazione, lavoro, pari opportunità /formazione/area operatori.

Art. 4 tipologia formativa

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:

a) Denominazione:
Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali / n. 18

b) Durata:
funzionale rispetto alla specifica iniziativa.

c) Destinatari:
giovani e adulti occupati e disoccupati.

d) Attestazione finale:
attestato di frequenza ovvero diversa attestazione prevista dalla normativa vigente nello specifico settore di attività cui è finalizzata la formazione.

Art. 5 termini e modalità di presentazione dei progetti

1. Le operazioni formative sono presentate secondo la modalità "a sportello" e sono valutati con cadenza mensile.

2. Nell'operazione, nella parte relativa alle motivazioni, devono essere indicate le norme che prevedono l'obbligo della formazione con oneri a carico del bilancio regionale.

3. Per la presentazione delle operazioni è necessaria la compilazione dell'apposito formulario on line (denominato "formulario on line Web Forma") disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it formazione, lavoro, pari opportunità /formazione/area operatori, WEBFORMA.

4. Ciascun operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla domanda di finanziamento (in bollo ove dovuto), alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, ufficio di Via San Francesco 37, 34133 Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.30 - 12.00.

5. Il formulario va compilato integralmente. Nel caso di riedizione di un'operazione già approvata nell'anno formativo 2013/2014, è sufficiente inviare soltanto il formulario contenente i dati fisici (a titolo esemplificativo: titolo del corso, sede, ore, numero allievi) ed i contenuti didattici, citando il codice dell'operazione già approvata cui si fa riferimento.

6. Le operazioni devono essere corredate dall'elenco nominativo dei partecipanti in un numero compreso entro i limiti minimo e massimo di cui all'articolo 8, comma 3.

7. Le operazioni formative possono essere presentate con modalità a sportello dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet ufficiale della Regione e fino al 30 giugno 2014, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie, di cui sarà data notizia nel sito internet ufficiale

della Regione.
8. Le operazioni approvate devono essere avviate entro il 29 agosto 2014 e devono concludersi entro il 28 novembre 2014.
9. Le operazioni presentate possono essere avviate, anche prima della loro approvazione, con assunzione di responsabilità da parte del soggetto proponente.
10. I soggetti proponenti possono presentare ogni mese non più di tre edizioni di ciascuna operazione.

Art. 6 verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. La Direzione verifica in via preventiva ciascuna operazione presentata, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione dell'operazione stessa.
2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:
a) la non eligibilità dell'operazione al titolo del presente Avviso;
b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione;
c) il mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione dell'operazione dall'articolo 5, comma 3;
d) la presentazione di più di tre edizioni della stessa operazione;
e) la mancata presentazione del formulario dell'operazione anche in forma cartacea;
f) l'utilizzo di uno stesso formulario per la presentazione di più operazioni o più edizioni della medesima operazione ;
g) la mancata presentazione dell'elenco nominativo dei partecipanti;
h) il mancato rispetto del numero minimo e massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 3.

Art. 7 modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. Le operazioni per le quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutati in base al sistema di ammissibilità di cui all'articolo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida, che stabilisce i seguenti criteri di selezione:
1) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
2) coerenza e qualità progettuale;
3) coerenza finanziaria.
2. La selezione delle operazioni avviene su base mensile, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato è considerato giorno non lavorativo).
3. Le operazioni valutate positivamente ai sensi del comma 1 sono inserite in una graduatoria, formata in base alla data di presentazione. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le operazioni inserite nella graduatoria di cui al comma 3 sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le rimanenti operazioni inserite nella graduatoria medesima, ma non finanziabili per mancanza di risorse, possono essere finanziate nel caso di decadenza dal finanziamento di altri beneficiari o di rinuncia da parte degli stessi, purché la rinuncia intervenga entro il 31 luglio 2014.

Art. 8 realizzazione dell'attività

1. Le operazioni approvate sono realizzate dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).
2. Le operazioni devono essere avviate con un numero di allievi compreso tra un minimo di 12 e un massimo non superiore a 25, salva l'eventuale minore capienza dell'aula come stabilita in sede di accreditamento.
3. In casi particolari debitamente motivati la Direzione può autorizzare deroghe ai limiti minimo e massimo del numero degli allievi. In ogni caso, il limite minimo degli allievi non può essere inferiore ad otto. Nel caso di operazioni riservate ad utenza svantaggiata il limite minimo non può essere inferiore a cinque.
4. Le variazioni del numero di allievi sono ammissibili entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità: l'ammissione di un nuovo allievo può avvenire entro il 25% della durata in ore prevista dall'operazione, salvo si tratti di percorsi che prevedano una percentuale di frequenza maggiore del 70%, e va comunicata entro 7 giorni di calendario dall'avvenuta variazione, con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA; la dimissione degli allievi deve essere comunicata con le stesse modalità descritte per l'ammissione.

Art. 9 esami finali e attestati

1. Il soggetto attuatore comunica alla Direzione la data fissata per gli esami finali, che prevedono il rilascio di attestati di frequenza, almeno 15 giorni di calendario prima della data medesima, con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA (Mod. Fp6). Nel caso di esami che prevedono la nomina di una commissione esterna, la comunicazione della data d'esame deve essere effettuata almeno 60 giorni

di calendario prima della data medesima. Nel caso di percorsi che si svolgono nell'arco di 15 giorni il mod. FP6 deve essere inviato contestualmente all'avvio dell'attività formativa.
2. Sono ammessi all'esame gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo, salvo diverse disposizioni contenute nella normativa di settore, al netto dell'esame finale,. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare alla Direzione entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.
3. Agli allievi che superano con esito positivo l'esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza o la diversa documentazione prevista dalla normativa di riferimento. L'attestato è rilasciato dal soggetto attuatore ed è controfirmato dalla Direzione. L'attestato è soggetto all'imposta di bollo.
4. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, del Regolamento e delle Linee guida richiamate all'articolo 2, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni emanate per la gestione delle attività formative e reperibili sul sito internet della Regione.

Art. 10 tasse di iscrizione

1. Ai partecipanti ai corsi oggetto del presente Avviso è richiesto il versamento di una tassa di iscrizione, il cui importo è determinato dal soggetto attuatore nel limite di 3,00 euro per ogni ora di corso.
2. In casi particolari debitamente motivati il soggetto proponente può prevedere l'applicazione di una tassa di iscrizione superiore a quella indicata al precedente capoverso. In tale caso deve essere prodotto, unitamente al progetto, un preventivo analitico di spesa corredato da una relazione atta a motivare l'entità dei costi connessi alla realizzazione del progetto e quindi a dimostrare la necessità di una tassa di iscrizione più elevata.
3. Il soggetto proponente / attuatore è tenuto:
a) ad indicare l'importo della tassa di iscrizione nel formulario di presentazione del progetto;
b) a rendicontare alla Regione le somme riscosse a titolo di tassa di iscrizione unitamente al finanziamento regionale.

Art. 11 finanziamento pubblico

1. In base alla legge regionale 76/1982 il finanziamento regionale è commisurato, in via preventiva, ad appositi parametri riferiti alle spese per l'organizzazione ed il personale (parametro ora/corso per spese generali; attualmente euro 85,00) e a quelle per l'acquisto di materiale didattico di consumo e per la manutenzione e l'ammortamento delle attrezzature didattiche utilizzate dagli allievi (parametro ora/allievo per spese per materiali di consumo; attualmente euro 0,50).
2. In caso di attività formative riservate a soggetti svantaggiati, i parametri di finanziamento sono aumentati del dieci percento.
3. Alla concessione e alla liquidazione del finanziamento si provvede dopo l'avvio dell'operazione, nei termini e nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio e dalle disposizioni riguardanti il patto di stabilità emanate dalla Giunta regionale.
4. A dimostrazione del regolare impiego del contributo regionale, i soggetti proponenti sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 76/1982, a presentare, entro il 31 dicembre 2014, il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'attività.
5. Il rendiconto deve essere presentato secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articoli dal 41 al 43.
6. Per la determinazione dell'importo del contributo spettante a preventivo e di quello riconoscibile a rendiconto si applicano le disposizioni emanate con decreto n. 2572/LAVFOR dd. 30 novembre 2007 con riferimento alla tipologia di finanziamento "a parametro ora/corso e a parametro ora/allievo".
7. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso è disponibile la somma di 500.000,00 (cinquecentomila) euro.

Art. 12 attività non finanziate

1. In attuazione delle disposizioni del presente Avviso possono essere realizzati anche operazioni che non comportano oneri a carico della Regione. In tale caso non si applicano le limitazioni relative al numero di operazioni che si possono presentare ogni mese, al numero minimo e massimo di allievi (fermo restando il limite derivante dalla capienza dell'aula stabilito in sede di accreditamento), nonché le norme relative alla parte finanziaria di cui agli articoli 10 e 11 del presente Avviso.
2. Nel caso di realizzazione di operazioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'art.5, sesto comma ed i termini di scadenza per la presentazione delle operazioni previsti dal dall'art. 5, settimo comma, del presente Avviso, potendo le stesse essere presentate entro la data di scadenza dell'anno formativo e comunque entro la data del 29 agosto 2014.

Art. 13 casi particolari

1. La Direzione provvede con ulteriori, distinti Avvisi, a dare corso alla realizzazione di attività formative

che specifiche leggi statali e/o regionali prevedono come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, e per le quali sono necessarie particolari modalità organizzative ovvero una preventiva definizione, da parte della Regione, dei contenuti didattici.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4589_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 6 settembre 2013, n. 4589/LAVFOR.FP/2013

Programma di apprendimento permanente (LLP) 2011/C233/06. Leonardo da Vinci - Progetto TOI 2012-1-IT1-LEO05-02800: PreMo-Prepara la Mobilità. Correzione errore materiale decreto 4295/LAVFOR.FP/2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea "EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" COM(2010)2020 del 3 marzo 2010 la quale delinea lo scenario di sviluppo del mercato e della società europea nel prossimo decennio;
PRESO ATTO che la suddetta Comunicazione individua nella mobilità delle persone uno strumento rilevante per cogliere le priorità "Crescita intelligente - Sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione" e "Crescita inclusiva - Promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale";
VISTO l'invito della Commissione europea a presentare proposte 2012 - EAC/27/11 relativamente al programma di apprendimento permanente (LLP) 2011/C233/06, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2011;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 111 del 2012 con cui si autorizza la partecipazione in qualità di partner al progetto "Prepara la mobilità" relativo alla definizione di standard metodologici per la progettazione di percorsi di mobilità a favore di studenti e lavoratori di età non superiore a 32 anni, con capofila la Provincia autonoma di Trento;
PRESO ATTO che il suddetto progetto TOI 2012-1-IT1-LEO05-02800: PreMo - Prepara la Mobilità, CUP G62F12000150006, è stato finanziato dalla Commissione europea attraverso l'Agenzia nazionale italiana Leonardo;
VISTO il decreto 4295/LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013 con cui è stato emanato l'avviso per la realizzazione del percorso formativo previsto dal WP5 del progetto PreMo;
EVIDENZIATO che l'agenda del meeting di Trieste, concordata con i partner, prevede due giornate di formazione e due di meeting parzialmente coincidenti da svolgersi tra il 28 ed il 30 ottobre (percorso formativo 28 e 29, meeting 29 e 30);
RILEVATO che, per mero errore materiale, al paragrafo 3 dell'avviso (oggetto specifico) sono state indicate solo le date del 28 e del 29 ottobre e che, nella descrizione analitica delle attività (al capoverso 2 del paragrafo 6.3) è stato indicato che le attività di sostegno all'utenza relativamente a meeting e al percorso formativo vanno ripartite su due giorni anziché su tre;
RITENUTO di dover provvedere alla correzione degli errori riscontrati;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. L'Avviso emanato con decreto 4295/LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013 è modificato come segue:
a) Il paragrafo 3 (oggetto specifico dell'avviso) è sostituito dal seguente:
<< 1. In coerenza con quanto previsto dal progetto Leonardo TOI 2012-1-IT1-LEO05-02800: PreMo

- Prepara la Mobilità, CUP G62F12000150006, la Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, intende selezionare un soggetto idoneo ad organizzare un percorso formativo di 32 ore caratterizzato da una prima fase seminariale di 16 ore da svolgersi a Trieste, il 28 e 29 ottobre 2013, parzialmente durante lo svolgimento del terzo meeting del progetto (Trieste 29 e 30 ottobre 2013) e da un percorso a distanza della durata di ulteriori 16 ore da svolgersi, nella forma della videoconferenza, nel periodo compreso fra il mese di novembre 2013 e febbraio 2014.>>

b) Il capoverso 2 del paragrafo 6.3 (servizi da erogare) è sostituito dal seguente:
<< 3. Nelle tre giornate in cui si svolgeranno il seminario ed il meeting dovrà essere garantito un coffe break nella mattinata ed il pranzo, anche nella forma del buffet in piedi. Tali servizi dovranno essere fruibili sia dai partecipanti al percorso formativo sia dai partecipanti al meeting (30 - 40 persone massime a giornata).>>

2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 6 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4606_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 9 settembre 2013, n. 4606/LAVFOR.FP/2013

LR 18/2011. Programma Operativo 2013/2014 - Piano annuale di formazione 2013/2014. Approvazione percorsi di Tipologia A (seconde annualità).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 10, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e, a tal fine emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi;
VISTO l' "Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni - Programma 2009-2011" approvato con deliberazione giuntale n. 2249 del 30 ottobre 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 19 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto n. 4696/CULT.FP di data 22 dicembre 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 di data 21 gennaio 2009, con il quale è stato affidato l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa, di cui al citato Avviso, all'Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso con Capofila En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia;
VISTO l' "Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni - Programma 2012-2014" approvato con deliberazione giuntale n. 2276 del 24 novembre 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 di data 14 dicembre 2011;
VISTO il decreto n. 233/ LAVFOR di data 26 gennaio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 di data 8 febbraio 2012, con il quale è stato affidato l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa, di cui al citato Avviso, all'Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso con Capofila IAL. Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 1030/LAVFOR.FP/2013 dd. 4 marzo 2013 che ha approvato il documento "Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2013/14 - Piano Annuale di Formazione 2013/2014";
VISTI altresì i decreti n. 2944/LAVFOR.FP/2013 dd. 29 aprile 2013 n. 4127/LAVFOR.FP/2013 dd. 30 luglio 2013e che hanno approvato rispettivamente i documenti "Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2013/14 - Piano Annuale di Formazione 2013/2014 - Versione aprile 2013" e "Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2013/14 - Piano Annuale di Formazione 2013/2014 - Versione luglio 2013";

VISTA la richiesta pervenuta in data 5 settembre 2013 da parte del l'Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi di avviare due seconde annualità relative alle figure "Operatore della ristorazione - cuoco" e "Operatore del benessere - estetista", visto l'elevato numero di richieste da parte degli allievi passati dai primi il secondi anni;
PRECISATO che l'approvazione delle nuove proposte formative non comporta alcuna variazione del preventivo di spesa individuato con le menzionate Direttive;
RITENUTO pertanto di approvare la due nuove seconde annualità con la denominazione indicata ai precedenti capoversi;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. Sono approvate le proposte formative di Tipologia A rivolta ai giovani di età inferiore ai 18 anni, così come previsto dalle "Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2013/14 - Piano Annuale di Formazione 2013/2014", denominate "Operatore della ristorazione - cuoco" (cod. reg. FP1352495002) e "Operatore del benessere - estetista" (cod. reg. FP1352495001).
2. Al finanziamento delle proposte formative si provvederà con atti successivi.
Trieste, 9 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4607_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 9 settembre 2013, n. 4607/LAVFOR.FP/2013

Decreto n. 3183/LAVFOR.FP/2011 dd. 05.09.2011 - Piano regionale di formazione professionale 2011/2012 - Formazione professionale giovani. Approvazione prototipi formativi riferiti ai percorsi sussidiari di Istruzione e formazione professionale (IFP) da parte degli Istituti Professionali di Stato (a.f. 2011/2012). Integrazione - Decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 dd. 30.01.2012 - Piano regionale di formazione professionale 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. Individuazione Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare percorsi sussidiari di Istruzione e formazione professionale (IeFP). Integrazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto n. 3183/LAVFOR.FP/2011 dd. 05.09.2011 con il quale sono stati approvati i prototipi formativi riferiti ai percorsi triennali sussidiari di istruzione e formazione professionale (IFP) da parte degli Istituti Professionali di Stato (a.f. 2011/2012);
VISTO il decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 del 30 gennaio 2012 che autorizza l'IPSIA "A: Mattioni" ad avviare nel corso degli anni formativi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010, per "Operatore del legno - Addetto alle lavorazioni di falegnameria";
VISTA la nota prot. n. AOODRFR/5529 del 25 giugno 2013 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha precisato il numero effettivo delle classi (prime, seconde e terze) interessate nel corso dell'anno scolastico 2013/2014 alla realizzazione dei percorsi sussidiari di IeFP
PRECISATO che la citata nota informava del passaggio della titolarità dei percorsi originariamente attribuiti all' IPSIA "A. Mattioni" all'ISIS "A. Malignani" di Udine" a partire dall'a.f. 2013/2014;
VISTA la nota prot. n. 2919/A16 del 22 agosto 2013 con la quale l'IPSIA Mattioni ha comunicato l'avvenuta attuazione del nuovo Piano scolastico regionale ed il conseguente trasferimento in capo all'ISIS

Malignani di Udine delle seguenti attività formative:
- Operatore del legno - Addetto alle lavorazioni di falegnameria (seconda annualità) - cod. prog. FP1240626001
- Operatore del legno - Addetto alle lavorazioni di falegnameria (terza annualità)) - cod. prog. FP1133537001;

PRESO ATTO pertanto di quanto sopra esposto e ritenuto di autorizzare la modifica della titolarità delle attività formative sopra richiamate;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. E' autorizzata la modifica della titolarità, con trasferimento dall'IPSIA Mattioni di Cividale del Friuli in capo all'ISIS Malignani di Udine, dei percorsi di IeFP di natura sussidiaria di seguito riportati:
- Operatore del legno - Addetto alle lavorazioni di falegnameria (seconda annualità) - cod. prog. FP1240626001
- Operatore del legno - Addetto alle lavorazioni di falegnameria (terza annualità)) - cod. prog. FP1133537001.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4642_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 settembre 2013, n. 4642/LAVFOR.FP/2013

Decreto n. 3058/LAVFOR.FP/2013 dd. 25.06.2013 - Direttive per la presentazione e gestione, da parte degli Istituti Professionali di Stato, di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle attività aggiuntive dei Comitati Tecnico Scientifici (anno formativo 2013/2014). Integrazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 del 30 gennaio 2012 con il quale sono stati individuati gli Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare nel corso degli anni formativi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010;

VISTO il decreto n. 3058/LAVFOR.FP/2013 del 25 giugno 2013 con il quale sono approvate le Direttive per la presentazione e gestione, da parte degli Istituti Professionali di Stato, di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle attività aggiuntive dei Comitati Tecnico Scientifici (anno formativo 2013/2014);

PRECISATO che al punto 4. del paragrafo 3.1 Modalità di presentazione delle edizioni corsuali - Premessa delle menzionate Direttive si prende atto, a seguito della nota dell'USR n. AOODRFR/5529 del 25 giugno2013, del numero effettivo delle classi (prime, seconde e terze) interessate nel corso dell'anno scolastico 2013/2014 alla realizzazione dei percorsi sussidiari di IeFP;

VISTA la nota n. AOODRFR/8131 del 10 settembre 2013 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia comunica che, in occasione dell'adeguamento dell'organico di diritto all'organico di fatto, l' l'ISIS Malignani di Cervignano il medesimo Istituto è stato autorizzato ad avviare una nuova classe prima in regime di sussidiarietà integrativa nell'ambito della figura "Operatore amministrativo segretariale - Addetti alla segreteria";

PRESO ATTO che il citato decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 autorizza l'ISIS Malignani di Cervignano ad avviare un percorso in regime di sussidiarietà di IeFP per "Operatore amministrativo segretariale";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approva-

to con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, le Direttive per la presentazione e gestione, da parte degli Istituti Professionali di Stato, di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle attività aggiuntive dei Comitati Tecnico Scientifici (anno formativo 2013/2014), sono modificate nell'elencazione di cui al punto 4. del paragrafo 3.1 Modalità di presentazione delle edizioni corsuali - Premessa nei seguenti termini:
Operatore amministrativo segretariale - Addetto alla segreteria (ISIS Stringher, ISIS Malignani).
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4813_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 settembre 2013, n. 4813/LAVFOR.FP/2013

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni. Programma specifico n. 23 - Mobilità in entrata e in uscita di ricercatori. Emanazione dell'avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, di seguito POR, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007 come modificata dalla decisione C(2013)1677 del 18 marzo 2013;
VISTO il documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - di seguito PPO 2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO, in particolare, nell'ambito del PPO 2013, il programma specifico n. 23 - Mobilità in entrata e in uscita di ricercatori;
RITENUTO di dare corso all'attuazione del menzionato programma specifico n. 23 mediante l'emanazione dell'Avviso costituente allegato parte integrante del presente;
PRECISATO che il programma specifico n. 23 si realizza a valere sull'Asse 5 - Transnazionalità e interregionalità - del POR;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. E' emanato l'Avviso, allegato quale parte integrante di questo decreto, per la presentazione di operazioni in attuazione del programma specifico n. 23 - Mobilità in entrata e in uscita di ricercatori - del PPO 2013.
2. Al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell'Avviso di cui al punto 1 è destinata la

somma complessiva di euro 450.000,00 a valere sull'asse 5 - Transnazionalità e interregionalità - del POR.

3. Il presente decreto e l'allegato Avviso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2013

FERFOGLIA

13_40_1_DDS_PROG GEST 4813_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI E RICERCA

FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 – COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE- 2007/2013

PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI – PPO – ANNUALITA' 2013

PROGRAMMA SPECIFICO N. 23 – MOBILITA' IN ENTRATA E IN USCITA DI RICERCATORI – ASSE 5 – TRANSNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA'

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI

Fondo sociale europeo. PPO 2013 – programma specifico n. 23. Avviso____

INDICE

Fondo sociale europeo. PPO 2013 – programma specifico n. 23. Avviso____

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

1. Il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 – Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione, di seguito POR, nel fare suo uno degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio di Lisbona e riaffermato dalla Comunicazione della Commissione europea EU 2020 del marzo 2010 – COM (2010)2020, individua nel bene della "conoscenza" il fattore chiave attraverso cui accrescere i vantaggi della competitività ed il valore aggiunto dei beni e dei servizi prodotti. Si viene a stabilire, in tal modo, una centralità del sapere e delle sue applicazioni che identifica nella formazione, nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione i vettori portanti su cui basare l'azione di sostegno allo sviluppo del territorio regionale.
2. In questo senso il POR individua la priorità strategica n. 5 – *"Favorire lo sviluppo ed il rafforzamento di reti interregionali – transnazionali nel campo delle politiche del lavoro, dell'educazione, delle pari opportunità, dell'innovazione e dell'integrazione sociale"*, alla quale dare attuazione, nell'ambito dell'asse 5 – Transnazionalità e interregionalità – con il perseguimento dell'obiettivo specifico M) *"Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche"*.
3. Il Documento di pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2013 – approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PPO 2013, ha inteso tenere ben presenti tali aspetti, con la previsione del programma specifico n. 23 – Mobilità in entrata e in uscita di ricercatori – da attuare nel quadro del menzionato asse 5 del POR.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   b) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
   c) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
   d) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
   e) Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – Fondo Sociale Europeo – 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) n. 5480 del 7 novembre 2007, come modificata dalla decisione C(2013) 1677 del 18 marzo 2013, di seguito denominato "POR";
   f) Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
   g) documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, di seguito denominato Linee guida;
   h) Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –Annualità 2013", di seguito PPO 2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 27 febbraio 2013;
   i) "Scheda Università" approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale – Programmazione FSE 207/2013 – nel corso della seduta tenutasi a Roma il 9 luglio 2009, di seguito Scheda Università;
   j) Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;

k) Raccomandazione della Commissione Europea dell'11/3/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori.

2. L'attuazione del programma specifico si contestualizza all'interno del POR nel modo seguente:

Programma specifico	Asse	Obiettivo specifico	Obiettivo operativo	Categoria di spesa	Azione
23 – Mobilità in entrata e in uscita di ricercatori	5 – Transnazionalità e interregionalità	M) Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche	Sostenere azioni e reti interregionali e transnazionali nei percorsi di studio e ricerca	80 – Promozione del partenariato, patti ed iniziative attraverso la messa in rete dei principali stakeholders	85 - Mobilità trasnazionale e interregionale rivolta a studenti e a lavoratori finalizzata all'arricchimento della loro professionalità

3. OGGETTO SPECIFICO DELL'AVVISO

1. In coerenza con quanto previsto dalla "Scheda Università" e in considerazione della necessaria complementarietà del programma specifico di cui al presente avviso con l'esistente Programma TALENTS sviluppato e gestito dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, invita il suddetto Consorzio a presentare una proposta progettuale articolata nelle seguenti attività:
   - attività 1: *Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati all'estero – Paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione*;
   - attività 2: *Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica o azienda estera - Paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia*;
   - attività 3: *Costi di natura tecnico – organizzativa..*
2. Le fasi inerenti le procedure che conducono alla approvazione ed ammissione al finanziamento delle attività possono essere avviate dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di approvazione della proposta progettuale (vedi paragrafo 8, capoverso 3), al 31 dicembre 2013; tutte le attività ammesse al finanziamento devono concludersi entro il 30 giugno 2015.

4. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione del programma specifico n. 23 sono pari a euro 450.000,00.
2. La suddetta disponibilità finanziaria, che fa capo all'asse 5 – Transnazionalità e interregionalità - del POR, è suddivisa nel modo seguente nell'ambito delle aree di attività:
   - attività 1: almeno euro 202.500,00;
   - attività 2: almeno euro 202.500,00;
   - attività 3: non più di euro 45.000,00.

Fondo sociale europeo. PPO 2013 – programma specifico n. 23. Avviso

5. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. Sulla base di quanto previsto dalla "Scheda Università" e in considerazione della complementarietà tra il programma specifico di cui al presente avviso e l'esistente Programma TALENTS sviluppato e gestito dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, il soggetto proponente è costituito dal suddetto Consorzio.
2. Ad avvenuta approvazione della proposta progettuale da parte del Servizio, il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore.

6. PROPOSTA PROGETTUALE

1. La proposta progettuale presentata dal soggetto proponente deve:
   a) indicare la persona fisica referente del programma specifico;
   b) indicare la sede principale, presso cui deve essere tenuta tutta la documentazione relativa all'attuazione delle attività, e eventuali sedi secondarie;
   c) assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente. Tale sistema deve garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi alle singole attività assicurate dal soggetto attuatore;
   d) contenere la dichiarazione dell'impegno ad adottare, successivamente all'eventuale approvazione della proposta progettuale ed in condivisione con il Servizio, modalità e procedure per la gestione ed il monitoraggio dei progetti pienamente coerenti con il sistema informativo del Servizio medesimo;
   e) prevedere, in relazione alle attività 1) e 2) del capoverso 2 del paragrafo 4:
      1) uno schema di avviso attraverso il quale il soggetto attuatore procede alla raccolta e selezione dei progetti di ricerca;
      2) le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'avviso da parte del soggetto attuatore;
      3) le modalità di presentazione dei progetti da parte dei destinatari aventi titolo;
      4) i criteri di valutazione che si intendono adottare per la selezione delle domande;
      5) la composizione della commissione valutatrice, con la specificazione delle professionalità dei suoi componenti. I componenti delle commissioni valutatrici non possono essere impegnati in nessun'altra attività del soggetto attuatore inerente l'attuazione del presente avviso, né relativa al suo funzionamento né relativa alla preparazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti;
      6) le modalità adottate per la formalizzazione degli esiti della valutazione da parte della commissione valutatrice al referente del soggetto attuatore e per la loro pubblicizzazione;
      7) le modalità attraverso cui avviene la gestione dei flussi finanziari nei confronti dei destinatari;
      8) lo schema di massima del disciplinare che il soggetto attuatore e il destinatario dell'assegno sottoscrivono a seguito della comunicazione dell'approvazione della domanda. Detto schema deve contenere l'indicazione delle condizioni di ammissibilità del progetto previste e le modalità di restituzione, da parte del destinatario, delle somme percepite, nel caso in cui dette condizioni non si realizzino.

7. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. La proposta progettuale relativa all'attuazione delle attività di cui al paragrafo 3, capoverso 1, deve essere redatta utilizzando i 3 formulari disponibili sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/web forma*
2. Per accedere ai formulari on line il soggetto attuatore deve preventivamente registrarsi sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate

da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e specificando:
- cognome e nome
- codice fiscale
- codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail, agli indirizzi sopra indicati, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

3. Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.
4. I formulari di cui al capoverso 1 devono essere presentati anche in forma cartacea, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso ed entro le ore 12,00 del **24 ottobre 2013**, all'ufficio protocollo del Servizio, sito al VI° piano del palazzo di via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, **pena l'esclusione dalla valutazione**. I formulari devono essere riempiti in ogni loro parte.
5. La proposta progettuale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato, allegando la documentazione attestante il potere di firma e fotocopia di un documento di identità.

8. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

1. La proposta progettuale è valutata dal Servizio sulla base dei seguenti criteri previsti dal sistema di ammissibilità approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del regolamento ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida:
   a) utilizzo corretto dei formulari predisposti dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.
2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è causa di non approvazione della proposta progettuale.
3. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it - *formazione lavoro/formazione/fondo sociale europeo – programmazione 2007-2013/graduatorie della formazione professionale della Regione*, e comunicati con nota formale al soggetto attuatore.

9. LE ATTIVITA'

9.1 ATTIVITA' 1: Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati all'estero – Paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione

1. L'attività 1 è finalizzata a:

– rafforzare il potenziale di capitale umano qualificato proveniente dall'estero a beneficio del sistema regionale pubblico e privato della ricerca;
– contribuire all'occupabilità di laureati, consentendo lo sviluppo di progetti con approccio bottom-up e piena libertà nella scelta del settore scientifico di riferimento;
– sostenere la formazione e lo sviluppo professionale nel campo del settore della ricerca e dell'innovazione, conformemente ai principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori[1].

2. In particolare si prevede il finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010 della durata massima di 18 mesi, rivolti a laureati o dottori di ricerca residenti o domiciliati all'estero - Paesi dell'Unione europea o dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - i quali intendono svolgere progetti di ricerca presso organismi di ricerca, sia pubblici che privati, localizzati nel Friuli Venezia Giulia e facenti parte del Coordinamento degli Enti di ricerca regionali, o presso aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione, fatti salvi i periodi di formazione fuori sede regionale per esigenze scientifiche.
3. L'importo mensile dell'assegno di ricerca non può essere inferiore a € 4.140,00 (quattromilacentoquaranta) lordi, comprensivo di una indennità mensile standard di euro 740,00 per le spese relative alla mobilità per il periodo di permanenza all'estero.
4. Sono destinatari dell'attività in argomento gli individui che, al momento della presentazione del progetto, dimostrano di avere i seguenti requisiti:
   a) avere residenza o domicilio in un Paese dell'Unione europea o dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
   b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
      1) **diploma di laurea** di cui all'ordinamento preesistente al DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
      2) **laurea specialistica** di cui all'ordinamento introdotto dal DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
      3) **laurea magistrale** di cui all'ordinamento introdotto con DM 22 ottobre 2004, n. 270;
      4) **titolo accademico conseguito all'estero** dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui ai punti precedenti.
   c) **avere svolto per almeno 4 anni dal momento del conseguimento del titolo di cui al punto a. documentata attività di ricerca a tempo pieno** presso università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private anche in materie non strettamente attinenti al progetto di ricerca che si intende realizzare.

   Sono altresì destinatari dell'attività in argomento gli individui che, in luogo del posesso dei requisiti di cui alle lettere b) o c) siano in possesso di **titolo di dottore di ricerca** oppure titolo accademico conseguito all'estero equipollente o equivalente.
5. Il soggetto attuatore, in sede di avviso, può prevedere ulteriori requisiti dei destinatari, essenziali o prioritari, ai fini della presentazione dei progetti.

9.2 ATTIVITA' 2: Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica o azienda estera - Paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia .

1. La presente attività è finalizzata a:
   – sviluppare collaborazioni di lungo termine tra istituzioni scientifiche regionali e centri di ricerca esteri;
   – contribuire all'occupabilità di laureati, consentendo lo sviluppo di progetti con approccio bottom-up e con piena libertà nella scelta del settore scientifico di riferimento;
   – sostenere la formazione continua e lo sviluppo professionale nel campo del settore della ricerca e dell'innovazione, conformemente ai principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori[2];

---

[1] http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter
[2] http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter

2. In particolare si prevede il finanziamento di assegni di ricerca all'estero di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, rivolti a laureati o dottori di ricerca, residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, i quali intendono svolgere progetti di ricerca presso organismi di ricerca, pubblici o privati, o aziende impegnate in attività di R&S in Paesi esteri - Paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). Il progetto di ricerca deve avere una durata complessiva massima di 18 mesi, di cui 2/3 da svolgersi all'estero e 1/3 da trascorrere obbligatoriamente in una delle istituzioni scientifiche o aziende della regione Friuli Venezia Giulia.
3. L'importo mensile dell'assegno di ricerca non può essere inferiore a € 4.140,00 (quattromilacentoquaranta) lordi, comprensivo di una indennità mensile standard di euro 740,00 per le spese relative alla mobilità per il periodo di permanenza all'estero e di € 3.400,00 (tremilaquattrocento) lordi per il periodo di ricerca presso istituzioni scientifiche o aziende del Friuli Venezia Giulia.
4. Sono destinatari dell'attività in argomento gli individui che, al momento della presentazione del progetto, dimostrano di avere tutti i seguenti requisiti:
   a) avere **residenza o domicilio** sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
   b) trovarsi alla data di presentazione del progetto in una delle seguenti situazioni:
      1) **diploma di laurea** di cui all'ordinamento preesistente al DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
      2) **laurea specialistica** di cui all'ordinamento introdotto dal DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
      3) **laurea magistrale** di cui all'ordinamento introdotto con DM 22 ottobre 2004, n. 270;
      4) **titolo accademico conseguito all'estero** dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui ai punti precedenti.
   c) **avere svolto per almeno 4 anni dal documentata attività di ricerca a tempo pie**no presso università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private anche in materie non attinenti al progetto di ricerca che si intende realizzare.

   Sono altresì destinatari dell'attività in argomento gli individui che, in luogo del posesso dei requisiti di cui alle lettere b) o c) siano in possesso di **titolo di dottore di ricerca** oppure titolo accademico conseguito all'estero equipollente o equivalente.
5. Il soggetto attuatore, in sede di avviso, può prevedere ulteriori requisiti dei destinatari, essenziali o prioritari, ai fini della presentazione dei progetti.

10. MODALITA' DI ATTUAZIONE

10.1 AVVISI PUBBLICI

1. Il soggetto attuatore deve provvedere alla realizzazione delle attività secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di accesso. In tal senso il soggetto medesimo deve provvedere alla emanazione di distinti avvisi pubblici inerenti, rispettivamente, l'attuazione dell'attività 1 e dell'attività 2, con i quali vengono aperti i termini per la presentazione dei progetti da parte dei destinatari aventi titolo.
2. Ciascun avviso pubblico deve prevedere l'apertura, da parte del soggetto attuatore, di uno sportello per la presentazione dei progetti. Lo sportello è operativo secondo modalità e termini stabiliti dalla proposta progettuale di cui al paragrafo 6.
3. Gli avvisi devono essere predisposti e diffusi, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese.

10.2 PRESENTAZIONE, SELEZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti sono presentati dai destinatari, secondo i termini e le modalità previsti dagli avvisi emanati dal soggetto attuatore, con l'utilizzo della modulistica costituente parte integrante degli avvisi stessi.
2. I progetti relativi alla attività 1 - *Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati all'estero – Paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del*

Friuli Venezia Giulia o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione - devono essere sottoscritti dal destinatario e controfirmati, ai fini della validazione, dall'organismo di ricerca presso cui si realizzerà il progetto presentato. Tale organismo può essere costituito da una Università, Scuola Superiore universitaria, centro o ente di ricerca o un loro consorzio, di natura pubblica o privata, purché abbia sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e sia afferente al Coordinamento degli Enti di ricerca o sia insediato presso un Parco S&T della regione. Tale organismo, nell'ospitare l'assegnista, si impegna a sostenerne le attività previste nel progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso. Il progetto può inoltre prevedere la collaborazione di una o più imprese, di seguito denominate soggetto partner, che contribuiscono alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione le conoscenze tecnico-scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed eventualmente assicurando l'accoglienza del destinatario presso di esse. L'impegno dell'impresa/e deve essere comprovata nel progetto da apposita documentazione.

3. I progetti relativi alla attività 2 - *Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica o azienda estera - Paesi dell'Unione europea e dell'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia* - devono essere sottoscritti dal destinatario e controfirmati, ai fini della validazione, dall'organismo di ricerca presso cui si realizzerà il progetto presentato. Tale organismo può essere costituito da una Università, Scuola Superiore universitaria, centro o ente di ricerca o un loro consorzio, con sede legale o operativa nel territorio di un Paese dell'Unione europea o di Paesi aderenti all'associazione europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). Tale organismo, nell'ospitare l'assegnista, si impegna a sostenerne le attività previste nel progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso.
4. I progetti di cui ai capoversi 2 e 3 sono oggetto di valutazione da parte del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa vigente, ai fini della loro ammissibilità al finanziamento.
5. Il soggetto attuatore raccoglie i progetti presentati secondo quanto previsto dai relativi avvisi e li trasmette alla commissione di valutazione competente.
6. Gli esiti della valutazione devono essere formalizzati con determinazione della competente commissione valutatrice entro i termini previsti dall'avviso e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'organismo attuatore. La comunicazione dell'esito della valutazione deve avvenire nei confronti del vincitore, a mezzo di comunicazione ufficiale, entro le tempistiche previste dall'avviso. La suddetta nota, sottoscritta dal referente competente del soggetto attuatore, deve contenere:
   a) l'indicazione del termine entro il quale il destinatario deve avviare l'attività di ricerca;
   b) l'esplicitazione delle modalità previste per la formalizzazione dell'accettazione stessa e della sottoscrizione del contratto.
7. L'attività della commissione valutatrice è documentata da un apposito verbale che viene predisposto alla conclusione di ogni fase di valutazione e che indica anche le giornate durante le quali si è svolta la valutazione ed i relativi orari di impegno. Le sedute della commissione valutatrice devono svolgersi con la presenza di tutti i componenti.
8. Per ogni progetto pervenuto il soggetto attuatore assicura la tenuta di un apposito fascicolo recante l'intera documentazione afferente il progetto medesimo. I fascicoli devono essere costantemente aggiornati e tenuti presso la sede del soggetto attuatore indicata nella proposta progettuale ai fini delle verifiche in loco eseguite dal Servizio.

10.3 OBBLIGHI PER I DESTINATARI

1. Nel corso della realizzazione del progetto ai destinatari è fatto obbligo di:
   a) con riferimento ai progetti della attività 1:
      1) seguire il piano di attività previsto nel progetto, nel quale deve essere indicato il numero di giornate di impegno complessivo, con specificazione di quelle che saranno svolte in presenza presso le strutture interessate – soggetto ospitante e soggetto partner o soggetti partner ;
      2) osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto ospitante e presso il soggetto partner o i soggetti partner;

3) presentare mensilmente, al soggetto attuatore, fogli di presenza, secondo il format previsto, attestanti le attività svolte secondo il piano previsto dal progetto. I fogli presenza devono essere sottoscritti dal destinatario;
4) presentare al tutor scientifico presso il soggetto attuatore, con cadenza semestrale, una relazione analitica dell'attività condotta, sottoscritta dal destinatario;
5) presentare al soggetto attuatore il rapporto finale sottoscritto dal destinatario e validato dal soggetto ospitante e dal soggetto partner o dai soggetti partner. Il rapporto finale fa parte del rendiconto finale del progetto.

b) con riferimento ai progetti della attività 2:
   1) seguire il piano di attività previsto nel progetto, nel quale deve essere indicato il numero di giornate di impegno complessivo, con specificazione di quelle che saranno svolte in presenza presso le strutture interessate – soggetto ospitante e soggetto partner o soggetti partner, ove previsti ;
   2) osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto ospitante e presso il soggetto partner o i soggetti partner, ove previsti;
   3) presentare mensilmente, al soggetto attuatore, fogli di presenza, secondo il format previsto, attestanti le attività svolte secondo il piano previsto dal progetto. I fogli presenza devono essere sottoscritti dal destinatario;
   4) presentare al tutor scientifico presso il soggetto attuatore, con cadenza semestrale, una relazione analitica dell'attività condotta, sottoscritta dal destinatario;
   5) presentare al soggetto attuatore il rapporto finale sottoscritto dal destinatario e validato dal soggetto ospitante e dal soggetto partner o dai soggetti partner, ove previsti. Il rapporto finale fa parte del rendiconto finale del progetto.

11. PROCEDURE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEI PROGETTI

1. I progetti realizzati nell'ambito del presente avviso costituiscono attuazione del POR e devono pertanto essere gestiti e monitorati secondo le modalità e le procedure normalmente adottate nel quadro della realizzazione del POR, secondo le indicazioni del Servizio.
2. A tal fine, ad avvenuta selezione dei progetti di cui all'attività 1 e all'attività 2, il soggetto attuatore, compila per ogni borsa di ricerca selezionata, l'apposita modulistica on line disponibile sul sito www.regione.fvg.it - *formazione lavoro /formazione/area operatori/web forma*. I progetti devono essere inseriti **entro 15 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria dei progetti finanziati. Il monitoraggio delle attività dovrà essere riferito ai codici progetto assegnati dal Servizio ai progetti inseriti on line (spese trasversali, borse di ricerca).
3. Il soggetto attuatore deve assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

12. GESTIONE FINANZIARIA

1. In relazione ad ognuna delle attività di cui al paragrafo 3, è prevista
   a) l'ammissibilità dei costi a favore del destinatario e funzionali all'attuazione del progetto dal destinatario stesso proposto a seguito degli avvisi emanati dal soggetto attuatore;
   b) l'ammissibilità dei costi connessi alle attività tecnico/organizzative del soggetto attuatore.
2. Come indicato al paragrafo 10.2, capoverso 8, ogni progetto di cui alla lettera a) del precedente capoverso 1 è oggetto di trattazione separata, con la costituzione, per ognuno di essi, di un apposito fascicolo recante l'intera documentazione afferente il progetto medesimo che deve essere costantemente aggiornato.
3. Per quanto attiene i costi di cui alla lettera b) del capoverso 1, essi costituiscono progetto a trattazione separata e non possono comunque essere superiori al 10% del budget complessivo disponibile del programma specifico.

4. Le gestione finanziaria dei progetti avviene secondo la modalità a costi reali. I costi devono essere effettivamente sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio. In particolare devono:
   a) riferirsi temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
   b) essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, all'attività oggetto di attuazione e rendicontazione;
   c) essere reali, effettivamente sostenuti e contabilizzati; le spese devono essere state effettivamente sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dell'attività e avere dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili e le specifiche prescrizioni in materia impartite dal Servizio;
   d) essere comprovati e giustificati da documenti contabili aventi un valore probatorio.

13. DISCIPLINA DEI COSTI AMMISSIBILI

1. Di seguito si forniscono indicazioni in merito alla disciplina dei costi ammissibili per la realizzazione dei progetti.

13.1 Costi relativi ai destinatari

13.1.1 ATTIVITA' 1: Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati all'estero per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione

1. I costi ammissibili per la realizzazione dei progetti relativi all'attività 1 sono imputati alla voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza e riguardano assegni di ricerca, come disciplinati dall'articolo 22 della legge 240/2010, conferiti nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal MIUR con proprio decreto pari a euro 4.140,00. Il predetto importo è comprensivo degli oneri assicurativi, contributivi e previdenziali diretti e indiretti previsti dalla normativa vigente e di una indennità standard di euro 740,00 per le spese relative alla mobilità.

13.1.2 ATTIVITA' 2: Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica o azienda estera impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia

1. I costi ammissibili per la realizzazione dei progetti relativi all'attività 1 sono imputati alla voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza riguardano assegni di ricerca, come disciplinati dall'articolo 22 della legge 240/2010, conferiti nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal MIUR con proprio decreto pari a euro 4.140,00. Il predetto importo è comprensivo degli oneri assicurativi, contributivi e previdenziali diretti e indiretti previsti dalla normativa vigente e di una indennità standard di euro 740,00 per le spese relative alla mobilità. L'indennità standard di euro 740,00 è ammissibile esclusivamente per il periodo di permanenza all'estero.

13.2 Costi connessi alle attività tecnico/organizzative del soggetto attuatore

1. Nel limite massimo del 10% del budget complessivo disponibile del programma specifico sono ammissibili i seguenti costi di natura tecnico/organizzativa sostenuti per la realizzazione dei progetti:
   a) voce di spesa B1.3 – Pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
   b) voce di spesa B1.4 – Selezione e orientamento;
   c) voce di spesa B2.2 – Tutoraggio;
   d) voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche, con riferimento alle spese per l'assicurazione dei destinatari (polizza assicurativa RC e di rischio infortuni per il periodo di realizzazione del progetto);

e) voce di spesa B4.3 – Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione;
f) voce di spesa C4 – Spese postali.

2. Per quanto concerne le modalità di gestione delle voci di spesa di cui al capoverso 1, valgono le disposizioni delle Linee guida. Con particolare riguardo alle funzioni di tutoraggio (voce di spesa B2.2) e di segreteria/amministrazione (voce di spesa B4.3), esse devono essere svolte da personale dipendente del soggetto attuatore. Con riferimento alle spese postali (voce di spesa C4), sono ammissibile quelle sostenute dal soggetto attuatore per comunicazioni direttamente riferibili alla realizzazione delle attività

14. RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE

1. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore, in coerenza con la proposta progettuale presentata ed approvata dal Servizio, avviene a seguito dell'esame dei rendiconti finali, sulla base di quanto indicato dall'articolo 25 del Regolamento.
2. Il rendiconto quietanzato delle spese sostenute per la realizzazione di ogni progetto, con riferimento alle spese relative ai destinatari (vedi paragrafi 13.1.1 e 13.1.2), deve essere presentato dal soggetto attuatore al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, II piano, entro 60 giorni dalla sua conclusione, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica.*
3. Il rendiconto quietanzato delle spese di carattere tecnico/organizzativo sostenute dal soggetto attuatore deve essere presentato dal soggetto attuatore al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, II piano, con l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica* con le seguenti tempistiche:
   a) entro il 30 aprile 2014 con riferimento alle spese sostenute fino al 31 marzo 2014;
   b) entro il 30 aprile 2015 con riferimento alle spese sostenute dal 1 aprile 2014 al 28 febbraio 2015.
   c) entro il 31 agosto 2015 con riferimento alle spese sostenute dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2015.
4. Come indicato al paragrafo 8, la gestione finanziaria dei progetti avviene secondo la modalità a costi reali; il modello di cui ai capoversi 2 e 3 deve essere accompagnato dalle fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio attestanti le spese effettivamente sostenute. Con riferimento ai rendiconti di cui al capoverso 3, devono contenere il timesheet relativo all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio e segreteria/amministrazione nel periodo considerato
5. Con riferimento ai progetti concernenti le spese relative ai destinatari, ferma restando le verifica della regolarità delle spese sostenute, l'ammissibilità del progetto è legata al raggiungimento degli obiettivi formativi.
6. Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti è attestato sia per l'attività 1 che per l'attività 2 dal rapporto finale di ricerca, predisposto dal destinatario e validato dall'organismo presso cui si è realizzato il progetto. Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenziazione di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso. Il rapporto finale di ricerca deve essere allegato al rendiconto finale che il soggetto attuatore presenta al Servizio.
7. Le condizioni previste per l'ammissibilità finale dei progetti, con le eventuali previsioni di fattispecie ulteriori o integrative rispetto a quelle di cui al capoverso 8, devono essere indicate nella proposta progettuale.
8. Le fattispecie di cui al capoverso 8 costituiscono condizioni di ammissibilità finale del progetto e devono essere chiaramente esplicitate nella convenzione tra il soggetto attuatore ed il destinatario. La convenzione deve prevedere anche le modalità di restituzione, da parte del destinatario, delle somme percepite, nel caso in cui dette condizioni non si realizzino.
9. L'inammissibilità finale del progetto determina il mancato riconoscimento di ogni costo previsto dal progetto medesimo.
10. La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
b) gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
c) collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Le certificazioni di cui alla lettera a devono essere allegate al rendiconto finale delle spese sostenute del progetto di riferimento.

15. FLUSSI FINANZIARI

1. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
2. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.
3. Le modalità attraverso cui il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 deve essere adeguatamente descritto nella proposta progettuale.

15.1 Flussi finanziari tra il Servizio ed il soggetto attuatore

1. Con riferimento alle attività previste, il soggetto attuatore, ad avvenuta emanazione dell'avviso di propria competenza, ne dà formale comunicazione al Servizio.
2. Il Servizio provvede, per ogni attività ad una prima anticipazione finanziaria pari al 50% del pertinente budget indicato nella proposta progettuale.
3. Ad avvenuto utilizzo, documentato dal soggetto attuatore attraverso il riepilogo dei costi effettivamente sostenuti, di almeno il 70% della prima anticipazione, il Servizio provvede alla erogazione di una seconda anticipazione, pari al restante 50% del budget di pertinenza.

15.2 Flussi finanziari tra il soggetto attuatore ed i destinatari

1. Il flusso finanziario intercorrente fra il soggetto attuatore ed i destinatari è oggetto di specifica descrizione in sede di proposta progettuale.
2. Tale flusso deve:
   a) garantire la sostenibilità finanziaria del progetto da parte del destinatario. In tal senso non è ammissibile, nell'ambito delle attività 1 e 2, il pagamento dell'assegno di ricerca con cadenze superiori alla bimestralità;
   b) definire puntualmente le condizioni richieste ai fini del pagamento delle somme spettanti ai destinatari;
   c) definire le modalità di restituzione al soggetto attuatore, da parte del destinatario, delle somme percepite, nel caso di inammissibilità del progetto.

16. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore è tenuto a informare la platea dei possibili destinatari circa:
   a) i requisiti, le modalità ed i termini richiesti per avere accesso alle attività formative;
   b) il fatto che l'attività formativa è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo.

3. Tutti i documenti che riguardano le attività formative devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è stato cofinanziato dal Fondo sociale europeo.
4. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Fondo Sociale Europeo
Unione europea Fondo sociale europeo	
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Fondo sociale europeo in Friuli Venezia Giulia	
POR 2007-2013 FSE FRIULI VENEZIA GIULIA UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO	

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo è **causa di inammissibilità delle spese sostenute** per le attività di informazione e pubblicità.
6. Il Servizio assicura la promozione delle attività di cui al presente avviso attraverso il Piano di comunicazione istituzionale del POR.

17. PARI OPPORTUNITA'

1. Nell'attuazione del presente avviso il soggetto attuatore promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
2. La promozione di cui al capoverso 1 deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne.

18. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni del Servizio in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione (es: accordi, lettere di sostegno, promozione pari opportunità, ecc…).

19. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2016

Autorità di gestione POR FSE 2007/2013
Ileana Ferfoglia

13_40_1_DPO_GEST SCHED ATT PROD 1929_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Gestione dello schedario e del potenziale vitivinicolo; coordinamento delle attività inerenti l’iscrizione delle superfici vitate negli Albi a denominazione d’origine” del Servizio produzioni agricole 13 settembre 2013, n. 1929

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, articolo 6. Istituzione elenco positivo a livello regionale delle menzioni “Vigna”.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e, in particolare l’articolo 6, il quale prevede che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 del medesimo decreto, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 720, di approvazione delle linee guida per la predisposizione dell’elenco regionale delle menzioni “vigna”, in attuazione dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
CONSIDERATO che ai sensi della citata deliberazione giuntale, la struttura regionale competente nel settore vitivinicolo provvede alla predisposizione dell’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna”, con la specificazione se la menzione è riferita a un toponimo o a un nome tradizionale, in base alle istanze presentate dai produttori e con riferimento alle menzioni “vigna”;
ATTESO che l’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna” viene predisposto dalla struttura regionale competente entro il 15 settembre 2013 e è annualmente aggiornato entro il 15 settembre di ogni anno, in base alle istanze pervenute;
PRESO ATTO nei termini previsti sono pervenute agli uffici della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, n. 17 istanze di iscrizione delle menzioni vigna all’elenco positivo regionale, le quali sono state istruite ai sensi della normativa vigente;
RITENUTO necessario procedere all’istituzione dell’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna” ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 720;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all’approvazione del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1 E’ istituito l’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna” ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 720, come riportato nell’allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna” è tenuto presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio produzioni agricole, ed è annualmente aggiornato entro il 15 settembre in base alle istanze pervenute dai produttori.
3. Nella rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) i produttori potranno utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme del settore vitivinicolo ed, in particolare, di quelle relative alla rivendicazione delle produzioni e all’etichettatura e presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo, solo le menzioni “vigna” seguite dal toponimo o nome tradizionale comprese nell’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna” di cu al punto 1.
4. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 13 settembre 2013

BELTRAME

13_40_1_DPO_GEST SCHED ATT PROD 1929_2_ALL1

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"

Progressivo elenco	MENZIONE VIGNA	TOPONIMO	NOME TRADIZIONALE	DITTA RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	Provincia	Particelle catastali	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione
1	VIGNA RUNC	-	SI	AZ. AGR. IL CARPINO SOC. AGR. S.S.	LOC. SOVENZA 14/A - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	COMUNE DI GORIZIA (GO) FOGLIO 2, PARTICELLE 3730, 3742/3, FOGLIO 4, PARTICELLE 3467/1, FOGLIO 11, PARTICELLE 4274/24, 4274/26, 4274/27, FOGLIO 9, PARTICELLE 1266, 1268, 1271/1, 1272; COMUNE DI MORARO (GO) FOGLIO 4, PARTICELLE 12, 14, 19/5; COMUNE DI MOSSA (GO), FOGLIO 10, PARTICELLE 414/1, 414/2, 1035/1, 1036, 1037, 1038/1, 1038/2, 1042, 1043; COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO), FOGLIO 2, PARTICELLE 1136/1, 1143, 1144, 1154, 1157, FOGLIO 5, PARTICELLE 2194, FOGLIO 9, PARTICELLE 2195, 2197/1; SAN LORENZO ISONTINO (GO), FOGLIO 3, PARTICELLA 70; FOGLIO 6, PARTICELLE 58, 59/1.	n. 1929	13-set-13	
2	VIGNETI BOSCO BANDO	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LE FAVOLE DI EVIO E ANGELO CADORIN S.S.	VIA RONCHE 92 - 33077 SACILE	PN	COMUNE DI CARLINO (UD) FOGLIO 25, PARTICELLE 13, 14, 94, 95, 96, 103	n. 1929	13-set-13	
3	VIGNETI CASTELLO	SI	-	SOCIETA' AGRICOLA LE FAVOLE DI EVIO E ANGELO CADORIN S.S.	VIA RONCHE 92 - 33077 SACILE	PN	COMUNE DI CANEVA (PN) FOGLIO 18, PARTICELLE 64, 75, 77, 406, 408, 409, 426	n. 1929	13-set-13	
4	VIGNE DELLA ROCCA	-	SI	AZIENDA AGRICOLA RONCHI DI MANZANO DI ROBERTA BORGHESE & C. S.N.C.	VIA ORSARIA 42 - 33044 MANZANO	UD	COMUNE DI MANZANO (UD), FOGLIO 4, PARTICELLE 17, 31, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 70, 75, 76; FOGLIO 11, PARTICELLE 114, 133; FOGLIO 12, PARTICELLA 242; COMUNE DI PREMARIACCO (UD), FOGLIO 33, PARTICELLE 66, 73, FOGLIO 38, PARTICELLA 25; COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD), FOGLIO 2, PARTICELLE 42, 78, 161, 162, 254, 256, 263.	n. 1929	13-set-13	
5	VIGNETI MONTEBELLO	SI	-	AZIENDA AGRICOLA IL RONCAL	VIA FORNALIS, 148 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 32, PARTICELLE 57, 325.	n. 1929	13-set-13	
6	VIGNE CINQUANT'ANNI	-	SI	LE VIGNE DI ZAMO'	VIA ABATE CORRADO 4, LOC. ROSAZZO - 33040 MANZANO	UD	COMUNE DI BUTTRIO (UD), FOGLIO 9, PARTICELLE 182, 193, 308, 309; COMUNE DI MANZANO (UD), FOGLIO 8, PARTICELLE 141, 148, 153; FOGLIO 15, PARTICELLE 196, 201, 211; FOGLIO 16, PARTICELLE 23, 24, 25.	n. 1929	13-set-13	

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"

Progressivo elenco	MENZIONE VIGNA	TOPONIMO	NOME TRADIZIONALE	DITTA RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	Provincia	Particelle catastali	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione
7	VIGNE DAL LEON	-	SI	LE VIGNE DI ZAMO' AZIENDA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	VIA ABATE CORRADO 4, LOC. ROSAZZO - 33040 MANZANO	UD	COMUNE DI PREMARIACCO (UD), FOGLIO 25, PARTICELLE 272, 280, 297; FOGLIO 26, PARTICELLE 187, 363; FOGLIO 34, PARTICELLE 1, 2, 9, 10, 55.	n. 1929	13-set-13	
8	ZUANI VIGNE	-	SI	ZUANI SOCIETA' AGRICOLA DI FELLUGA PATRIZIA E FIGLI S.S.	LOC. GIASBANA 12 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	COMUNE DI GORIZIA (GO), FOGLIO 1, PARTICELLE 1827/1; FOGLIO 2, PARTICELLE 1109/15, 1109/16; FOGLIO 4, PARTICELLE 1801/5, 1802/3, 1802/6, 1803/1, 1803/2, 1803/3, 1825/1, 1827/7; FOGLIO 5, PARTICELLE 732/1, 732/2; FOGLIO 10, PARTICELLE 1344/1, 1337/1, 1337/7, 1355/1, 1357/1, 1360/2, 1360/3, 1364, 1365/1, 1366/1, 1366/2, 1367, 1368/1.	n. 1929	13-set-13	
9	VIGNA DOMININ	-	SI	AZIENDA AGRICOLA MEROI DAVINO DI PAOLO MEROI	VIA STRETTA, 7/B - 33042 BUTTRIO	UD	COMUNE DI BUTTRIO (UD), FOGLIO 9, PARTICELLE 78, 79, 80, 110, 111, 112, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 208, 209, 210, 212, 213, 223, 265, 266, 270, 333.	n. 1929	13-set-13	
10	VIGNA DELLA PERMUTA	-	SI	RONCO DEL GELSO DI GIORGIO BADIN	VIA ISONZO, 117 - 34071 CORMONS	GO	COMUNE DI CORMONS (GO), FOGLIO 14, PARTICELLE 2254, 2256/1, 2257/5; FOGLIO 15, PARTICELLE 1732/23.	n. 1929	13-set-13	
11	VIGNA VALERIS	-	SI	AZIENDA AGRICOLA MUZIC DI MUZIC GIOVANNI	LOC. BIVIO 4 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO, FOGLIO 8, PARTICELLE 1840, 1843/1; FOGLIO 9, PARTICELLA 1841/1; FOGLIO 11, PARTICELLE 2714/5, 2332.	n. 1929	13-set-13	
12	VIGNA PAJZE	-	SI	AZIENDA AGRICOLA MUZIC DI MUZIC GIOVANNI	LOC. BIVIO 4 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO, FOGLIO 8, PARTICELLE 1426/1, 1480, 1481/3, 1816, 1824/1, 1850, 1854/1, 1845/1; FOGLIO 9, PARTICELLE 1844, 2097, 2099, 2100, 2104.	n. 1929	13-set-13	
13	VIGNIS DI SIRIS	-	si	AZIENDA AGRICOLA DRIUS MAURO	VIA FILANDA 100 - 34071 CORMONS	GO	COMUNE DI CORMONS (GO), FOGLIO 10, PARTICELLE 1893/3, 1893/4, 1910/1, 1911, 1912/2, 1898/1, 1898/2, 1892, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1875/1, 1876/1, 1914/3, 1908/1, 1909, 1876/1.	n. 1929	13-set-13	
14	VIGNETO STORICO	-	SI	GIGANTE ADRIANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	VIA ROCCA BERNARDA, 3 - 33040 CORNO DI ROSAZZO	UD	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO (UD), FOGLIO 2, PARTICELLE 29,30, 210.	n. 1929	13-set-13	

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"

Progressivo elenco	MENZIONE VIGNA	TOPONIMO	NOME TRADIZIONALE	DITTA RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	Provincia	Particelle catastali	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione
15	VIGNA BLANCHIS	SI	-	TENUTA BORGO CONVENTI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	STRADA COLOMBARA 13 - 34072 FARRA D'ISONZO	GO	COMUNE DI MOSSA (GO), FOGLIO 2, PARTICELLE 257, 259, 260/2, 260/3, 261/3, 262/2, 286/1; FOGLIO 4, PARTICELLE 256/7, 269/4, 276, 278, 280/2, 280/4, 280/12.	n. 1929	13-set-13	
16	VIGNA RIUL	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO (UD), FOGLIO 4 PARTICELLE 71, 81, 111;	n. 1929	13-set-13	
17	VIGNA BRAIDE GRANDE	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 13 PARTICELLE 2659/1, 2659/2, 2659/3, 2659/4;	n. 1929	13-set-13	
18	VIGNA VALBUINS	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 11 PARTICELLE 2456/1, 2456/2, 2456/3, 2584/1, 2584/2, 2584/3, 2585/1, 2585/2, 2610/3, 2610/7;	n. 1929	13-set-13	
19	VIGNA RONCALTO	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 13 PARTICELLE 2750/2, 2757, 2758, 2759, 2761, 2768/4, 2769.	n. 1929	13-set-13	
20	VIGNA CASALI GODIA	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO (UD), FOGLIO 6 PARTICELLA 451.	n. 1929	13-set-13	
21	VIGNA TIARE MATE	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 13 PARTICELLE 3904/4, 3904/6, 3906/1, 3906/2, 3908/1.	n. 1929	13-set-13	
22	VIGNA ELDORO	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE, FOGLIO 2, PARTICELLE 224, 289.	n. 1929	13-set-13	
23	VIGNA CUMINS	-	SI	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	VIA MONTAREZZA 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO), FOGLIO 14 PARTICELLE 2606/2, 2612, 2648.	n. 1929	13-set-13	
24	VIGNA ARATORIO LUNGHI	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLA 287.	n. 1929	13-set-13	
25	VIGNA ARATORIO DELLA TESA	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLA 293.	n. 1929	13-set-13	
26	VIGNA ARATORIO DI PRODUCELLO	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLE 99, 120 , 98.	n. 1929	13-set-13	
27	VIGNA PRA' DELLA VALLE	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLE 104, 122.	n. 1929	13-set-13	

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"

Progressivo elenco	MENZIONE VIGNA	TOPONIMO	NOME TRADIZIONALE	DITTA RICHIEDENTE	SEDE LEGALE	Provincia	Particelle catastali	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione
28	VIGNA PRA' DEL MOLINO	SI	-	AZ. AGR. RUBINI PIETRO SAS DELLA DOTT.SSA ROSA SERAFINI SOC. AGR.	VIA CASE RUBINI 1 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI	UD	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD), FOGLIO 40, PARTICELLE 94, 226.	n. 1929	13-set-13	

13_40_1_DGR_1606_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1606. (Estratto)

L 1766/1927. Comune di Sagrado (GO). Autorizzazione alla vendita di terreni soggetti ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare il Comune di Sagrado (GO) alla vendita a privati dei terreni gravati da uso civico siti nel comune censuario di Poggio Terza Armata catastalmente individuati dalle particelle catastali 170/91 di 39 metri quadrati, 170/92 di 55 metri quadrati, 170/93 di 55 metri quadrati, 170/ 94 di 55 metri quadrati e 170/95 di 17 metri quadrati, per il prezzo complessivo di 663,00 (seicentosessantre/00) euro;
2. Di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora entro un anno dalla comunicazione al Comune, la medesima Amministrazione comunale non realizzi la alienazione prevista;
3. Di prescrivere che la somma incassata dal Comune a seguito della alienazione di cui alla presente deliberazione sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Sagrado, con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della collettività di Poggio Terza Armata;
4. Di prescrivere che il Comune dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale agli usi civici e al Segretariato Generale - Servizio Libro Fondiario e Usi Civici;
5. Di precisare che la presente autorizzazione attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, e l'acquisizione di eventuali altri pareri od autorizzazioni;
6. Di prescrivere la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

13_40_1_DGR_1725_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2013, n. 1725

LR 3/1999, art. 14, comma 5: Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno. Scioglimento del Consiglio di amministrazione consortile e nomina del Commissario.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 5 della legge 6 luglio 1964, n. 633, con la quale è stato costituito il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno con sede in Udine;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 concernete la "Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale" e successive modificazioni;
VISTO in particolare, l'art. 14 (Vigilanza) della citata LR 3/1999, il quale al comma 5, recita:
"La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi d funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.";
ATTESA la grave situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno, come evidenziata dalle Relazioni del Collegio dei Revisori che accompagnano i Bilanci Consuntivi 2011 e 2012, rispettivamente di data 11 maggio 2012 e 28 maggio

2013 entrambi chiusi con una perdita di esercizio;
CONSIDERATO che la situazione predetta ha visto un progressivo deterioramento delle condizioni generali nel corrente esercizio e che non ha trovato approvazione la documentazione consortile predisposta ai sensi dell'art. 14. comma 1, della LR 3/1999;
VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio in parola concernente le dimissioni del Presidente e di due Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e la convocazione assembleare predisposta per il rinnovo dell'organo amministrativo;
VISTA la nota trasmessa dal Collegio dei Revisori del Consorzio con la quale si comunica che l'Assemblea dei soci di data 16 settembre 2013 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è risultata deserta;
CONSIDERATO che le dimissioni dell'organo di amministrazione e l'inattività dell'assemblea sono riconducibili alla fattispecie dell'impossibilità di funzionamento degli organi che trova specifica previsione e sanzione nell'art. 14, comma 5, della LR 3/1999 e che ricorrono i presupposti per dare applicazione al citato art. 14, comma 5, della LR 3/1999;
RITENUTO pertanto di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno e di provvedere alla nomina di un Commissario per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione e comunque per un periodo massimo di sei mesi;
RITENUTO di nominare quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno il dott. Lucio Chiarelli, dirigente del ruolo unico regionale con l'incarico di Vice Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
RITENUTO opportuno che il Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno possa richiedere la collaborazione degli uffici dell'Amministrazione regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
all'unanimità,

DELIBERA

1. di sciogliere ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999 il Consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno;
2. di nominare il dott. Lucio Chiarelli, Vicedirettore centrale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno che, a termini dell'art. 14, comma 5, della LR 3/1999, si sostituisce, con pienezza di poteri, al Consiglio di amministrazione disciolto per il tempo strettamente necessario alla sua ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
3. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.
4. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

13_40_1_ADC_INF MOB COM BAGNARIA ARSA 19 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007, art. 63, co. 1, LR 52/1991, art. 32, co. 9. Variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Bagnaria Arsa: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 18 del 24 giugno 2013.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1, della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 9, della L.R. 52/1991, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0181/Pres. del 20.09.2013, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 18 del 24 giugno 2013, con cui il comune di Bagnaria Arsa ha approvato la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella

variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 10 febbraio 2012.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

13_40_1_ADC_INF MOB COM MONRUPINO 7 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007, art. 63, co. 1, LR 52/1991, art. 32, co. 9. Variante n. 7 (generale) al Piano regolatore generale comunale del Comune di Monrupino: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 18 del 31 luglio 2012.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1, della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 9, della L.R. 52/1991, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0179/Pres. del 20.09.2013, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 18 del 31 luglio 2012, con cui il comune di Monrupino ha approvato la variante n. 7 (generale) al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2568 del 22 dicembre 2011.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

13_40_1_ADC_RIS RUR ISP AGRIFOR TOL SEDIMI COM MOGGIO UDINESE

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

Strada forestale Costa Andri - Plan dal Peter, in Comune di Moggio Udinese. Acquisizione dei sedimi.

In relazione all'esecuzione dei lavori e nel rispetto della procedura dettata dall'art. 1 - commi 17 e 18 - della L.R. 20/2000, viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle (già sedime delle opere) da acquisire a titolo originario dalla Regione; viene, altresì, riportata la descrizione catastale ed i valori stimati, quest'ultimi secondo quanto previsto dall'art. 1 - comma 20 - della medesima legge regionale.

COMUNE DI MOGGIO UDINESE - Catasto Terreni
PERIODO DI OCCUPAZIONE: dal 06/08/1990 al 18/11/1993 per complessivi mesi 40.

1. Tolazzi Irmes nata a Moggio Udinese il 01/12/1914 propr. 1/1
DESCRIZIONE CATASTALE

Fg. 10 mapp. 709 qualità: bosco alto	mq	85	
Fg. 10 mapp. 715 qualità: prato	mq	60	
Fg. 10 mapp. 721 qualità: prato	mq	40	
Superficie da acquisire: bosco alto	mq	185	
VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	299,04

2. Zinutti Claudia nata a Venzone il 28/04/1943 propr. 1/1
DESCRIZIONE CATASTALE

Fg. 10 mapp. 712 qualità: bosco alto		35

	Fg. 10 mapp. 718 qualità: prato		80	
	Superficie da acquisire: bosco alto	mq	115	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	185,89
3.	Tolazzi Giuseppe nato a Moggio Udinese il 24/12/1950		propr. 1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 10 mapp. 724 qualità: bosco alto	mq	136	
	Superficie da acquisire:	mq	136	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	219,82
4.	Fabbro Mario nato a Gemona del Friuli il 26/08/1964		propr.1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 10 mapp. 727 qualità: prato	mq	50	
	Superficie da acquisire: bosco alto	mq	50	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	80,82
5.	Della Schiava Giuseppina nata a Moggio Udinese il 13/01/1918		proprietà	
	Di Gallo Noemi (fu Luigi)		proprietà	
	Fabbro Michelino nato a Moggio Udinese il 29/09/1924		proprietà	
	Faleschini Adriana nata a Gemona del Friuli il 27/07/1967		proprietà	
	Faleschini Andrea nato a Udine il 27/04/1977		proprietà	
	Faleschini Marco nato a Gemona del Friuli il 23/07/1964		proprietà	
	Filaferro Fiorenzo nato a Gemona del Friuli il 24/03/1941		proprietà	
	Gallizia Adelaide nata a Moggio Udinese il 27/08/1913		proprietà	
	Gallizia Beatrice nata a Magenta (MI) il 25/10/1978		proprietà	
	Gallizia Elena nata a Moggio Udinese il 01/09/1904		proprietà	
	Gallizia Erika nata a Magenta (MI) il 01/06/1973		proprietà	
	Gallizia Gabriella nata a Milano il 04/03/1971		proprietà	
	Gallizia Maria nata a Moggio Udinese il 11/12/1935		proprietà	
	Gallizia Rina nata a Moggio Udinese il 26/01/1934		proprietà	
	Gallizia Vito nato a Moggio Udinese il 04/11/1935		proprietà	
	Pozzi Rosanna nata a Frassinoro (MO) il 12/03/1943		proprietà	
	Tolazzi Garduino nato a Moggio Udinese il 27/07/1892		proprietà	
	Tolazzi Augusto nato a Moggio Udinese il 22/10/1911		proprietà	
	Tolazzi Bartolomeo nato a Moggio Udinese il 23/08/1896		proprietà	
	Tolazzi Bianca nata a Moggio Udinese il 15/09/1940		proprietà	
	Tolazzi Daniela nata a Moggio Udinese il 01/10/1954		proprietà	
	Tolazzi Elena nata a Moggio Udinese il 18/08/1908		proprietà	
	Tolazzi Elio nato a Moggio Udinese il 12/07/1936		proprietà	
	Tolazzi Giovanni nato a Moggio Udinese il 16/10/1918		proprietà	
	Tolazzi Giuseppe nato a Moggio Udinese il 24/12/1950		proprietà	
	Tolazzi Marcellina nata a Moggio Udinese il 16/01/1935		proprietà	
	Tolazzi Maria nata a Moggio Udinese il 26/11/1898		proprietà	
	Tolazzi Michele nato in Austria il 07/05/1895		proprietà	
	Tolazzi Patrizia nata a Moggio Udinese il 22/04/1959		proprietà	
	Tolazzi Richelma nata a Moggio Udinese il 16/11/1916		proprietà	
	Tolazzi Rodolfo nato a Moggio Udinese il 06/01/1920		proprietà	
	Tolazzi Romano nato a Moggio Udinese il 18/01/1924		proprietà	
	Tolazzi Samanta nata a Gemona del Friuli il 13/02/1974		proprietà	
	Tolazzi Secondo nato a Moggio Udinese il 19/01/1913		proprietà	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 10 mapp. 730 qualità: bosco alto	mq	80	
	Superficie da acquisire:	mq	80	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	129,32

Si precisa che gli importi stimati per ciascuna particella di terreno interessata, verranno depositati presso la Tesoreria regionale a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei loro eredi (per le modalità di liquidazione, gli aventi titolo, potranno rivolgersi all'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo).
Tolmezzo, 10 settembre 2013

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO:
dott. Massimo Stroppa

Amministrazione competente: Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
Unità organizzativa: Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo.
Responsabile del procedimento: dott. Massimo Stroppa (Direttore dell'Ispettorato).
Responsabile dell'istruttoria: p.e. Marco Floreani (tel. 0433/481419 /e-mail: marco.floreani@regione.fvg.it).

13_40_1_ADC_SEGR GEN LFOND EDITTO 12-7 OPICINA_II PUBBL_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Opicina 7/COMP/12. II pubblicazione dell'Editto della Corte d'Appello di Trieste emesso con provvedimento del 20 luglio 2013.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 20 luglio 2013 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:
dott. Alberto Da Rin - Presidente
dott. Salvatore Daidone - Consigliere relatore
dott. Pietro Lisa - Consigliere
in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Opicina, con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. n. 560/4, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Carinola Maria Cristina, nata a Brindisi il 14.7.1951.
che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 1.1.2014;
che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.
Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:
a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;
b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 30.11.2013, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.
L'insinuazione e la dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.
Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.
Così deliberato in Trieste il 20 luglio 2013.

IL PRESIDENTE:
dott. Alberto Da Rin

13_40_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1347 presentato il 30.07.2013
GN 1495 presentato il 29.08.2013
GN 1496 presentato il 29.08.2013
GN 1507 presentato il 02.09.2013
GN 1521 presentato il 03.09.2013
GN 1522 presentato il 03.09.2013
GN 1527 presentato il 03.09.2013
GN 1530 presentato il 04.09.2013
GN 1532 presentato il 04.09.2013
GN 1545 presentato il 06.09.2013
GN 1554 presentato il 10.09.2013
GN 1560 presentato il 11.09.2013
GN 1561 presentato il 11.09.2013
GN 1562 presentato il 11.09.2013
GN 1568 presentato il 12.09.2013

13_40_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

G.N. 759 2013 Presentato il 09/04/2013
G.N. 1180 2013 Presentato il 03/06/2013
G.N. 1215 2013 Presentato il 11/06/2013
G.N. 1271 2013 Presentato il 14/06/2013
G.N. 1272 2013 Presentato il 14/06/2013
G.N. 1273 2013 Presentato il 14/06/2013
G.N. 1284 2013 Presentato il 18/06/2013
G.N. 1291 2013 Presentato il 19/06/2013
G.N. 1292 2013 Presentato il 19/06/2013
G.N. 1293 2013 Presentato il 19/06/2013
G.N. 1295 2013 Presentato il 19/06/2013
G.N. 1296 2013 Presentato il 20/06/2013
G.N. 1317 2013 Presentato il 21/06/2013
G.N. 1318 2013 Presentato il 21/06/2013
G.N. 1331 2013 Presentato il 25/06/2013
G.N. 1339 2013 Presentato il 26/06/2013
G.N. 1353 2013 Presentato il 27/06/2013
G.N. 1370 2013 Presentato il 28/06/2013
G.N. 1372 2013 Presentato il 01/07/2013
G.N. 1385 2013 Presentato il 02/07/2013
G.N. 1386 2013 Presentato il 02/07/2013
G.N. 1387 2013 Presentato il 03/07/2013
G.N. 1389 2013 Presentato il 03/07/2013
G.N. 1391 2013 Presentato il 03/07/2013
G.N. 1395 2013 Presentato il 03/07/2013
G.N. 1396 2013 Presentato il 03/07/2013
G.N. 1398 2013 Presentato il 04/07/2013
G.N. 1404 2013 Presentato il 04/07/2013
G.N. 1418 2013 Presentato il 05/07/2013
G.N. 1430 2013 Presentato il 08/07/2013
G.N. 1431 2013 Presentato il 08/07/2013
G.N. 1434 2013 Presentato il 08/07/2013
G.N. 1435 2013 Presentato il 08/07/2013
G.N. 1436 2013 Presentato il 08/07/2013
G.N. 1437 2013 Presentato il 08/07/2013
G.N. 1449 2013 Presentato il 10/07/2013
G.N. 1454 2013 Presentato il 12/07/2013
G.N. 1485 2013 Presentato il 16/07/2013
G.N. 1510 2013 Presentato il 18/07/2013
G.N. 1547 2013 Presentato il 23/07/2013
G.N. 1582 2013 Presentato il 30/07/2013
G.N. 1583 2013 Presentato il 30/07/2013
G.N. 1594 2013 Presentato il 31/07/2013
G.N. 1602 2013 Presentato il 31/07/2013
G.N. 1621 2013 Presentato il 02/08/2013
G.N. 1653 2013 Presentato il 06/08/2013
G.N. 1731 2013 Presentato il 20/08/2013

13_40_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN. 3692/2013 presentato il 06/09/2013
GN. 3693/2013 presentato il 06/09/2013
GN. 3694/2013 presentato il 06/09/2013
GN. 3702/2013 presentato il 06/09/2013
GN. 3703/2013 presentato il 06/09/2013
GN. 3706/2013 presentato il 09/09/2013
GN. 3707/2013 presentato il 09/09/2013
GN. 3720/2013 presentato il 09/09/2013
GN. 3723/2013 presentato il 09/09/2013
GN. 3724/2013 presentato il 09/09/2013
GN. 3725/2013 presentato il 09/09/2013
GN. 3728/2013 presentato il 09/09/2013
GN. 3737/2013 presentato il 10/09/2013
GN. 3739/2013 presentato il 10/09/2013
GN. 3754/2013 presentato il 11/09/2013
GN. 3756/2013 presentato il 11/09/2013
GN. 3757/2013 presentato il 11/09/2013
GN. 3759/2013 presentato il 11/09/2013
GN. 3760/2013 presentato il 12/09/2013
GN. 3761/2013 presentato il 12/09/2013
GN. 3762/2013 presentato il 12/09/2013
GN. 3763/2013 presentato il 12/09/2013
GN. 3773/2013 presentato il 12/09/2013
GN. 3776/2013 presentato il 13/09/2013
GN. 3779/2013 presentato il 13/09/2013
GN. 3785/2013 presentato il 16/09/2013
GN. 3789/2013 presentato il 16/09/2013
GN. 3795/2013 presentato il 16/09/2013
GN. 3796/2013 presentato il 16/09/2013
GN. 3797/2013 presentato il 16/09/2013

13_40_1_ADC_SEGR GEN UTPONT ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della LR 12/2009.

GN. 815/2012 Presentato il 19.12.2012
GN. 63/2013 Presentato il 12.02.2013
GN. 72/2013 Presentato il 15.02.2013
GN. 73/2013 Presentato il 15.02.2013
GN. 82/2013 Presentato il 19.02.2013
GN. 83/2013 Presentato il 19.02.2013
GN. 90/2013 Presentato il 26.02.2013
GN. 107/2013 Presentato il 07.03.2013
GN. 109/2013 Presentato il 07.03.2013
GN. 121/2013 Presentato il 11.03.2013
GN. 123/2013 Presentato il 11.03.2013
GN. 148/2013 Presentato il 21.03.2013
GN. 154/2013 Presentato il 27.03.2013
GN. 155/2013 Presentato il 27.03.2013
GN. 222/2013 Presentato il 03.04.2013
GN. 232/2013 Presentato il 11.04.2013
GN. 233/2013 Presentato il 11.04.2013
GN. 234/2013 Presentato il 11.04.2013
GN. 280/2013 Presentato il 22.04.2013
GN. 281/2013 Presentato il 22.04.2013
GN. 285/2013 Presentato il 22.04.2013
GN. 306/2013 Presentato il 08.05.2013
GN. 307/2013 Presentato il 08.05.2013
GN. 308/2013 Presentato il 08.05.2013
GN. 321/2013 Presentato il 14.05.2013
GN. 322/2013 Presentato il 14.05.2013
GN. 332/2013 Presentato il 21.05.2013
GN. 333/2013 Presentato il 21.05.2013
GN. 343/2013 Presentato il 23.05.2013
GN. 366/2013 Presentato il 03.06.2013
GN. 367/2013 Presentato il 03.06.2013
GN. 368/2013 Presentato il 03.06.2013
GN. 370/2013 Presentato il 05.06.2013
GN. 377/2013 Presentato il 10.06.2013
GN. 378/2013 Presentato il 10.06.2013
GN. 379/2013 Presentato il 13.06.2013
GN. 407/2013 Presentato il 25.06.2013
GN. 408/2013 Presentato il 25.06.2013
GN. 420/2013 Presentato il 04.07.2013
GN. 451/2013 Presentato il 10.07.2013
GN. 510/2013 Presentato il 06.08.2013
GN. 528/2013 Presentato il 19.08.2013
GN. 529/2013 Presentato il 19.08.2013
GN. 545/2013 Presentato il 30.08.2013

13_40_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 14015/08 presentato il 31/10/2008
GN 10068/11 presentato il 25/07/2011
GN 14077/11 presentato il 04/11/2011
GN 15863/11 presentato il 15/12/2011
GN 1769/12 presentato il 14/02/2012
GN 3391/12 presentato il 23/03/2012

GN 3631/12 presentato il 29/03/2012
GN 4595/12 presentato il 24/04/2012
GN 6178/12 presentato il 06/06/2012
GN 7821/12 presentato il 13/07/2012
GN 9105/12 presentato il 10/08/2012
GN 10780/12 presentato il 05/10/2012
GN 11077/12 presentato il 11/10/2012
GN 11196/12 presentato il 15/10/2012
GN 12538/12 presentato il 19/11/2012
GN 12638/12 presentato il 21/11/2012
GN 12916/12 presentato il 28/11/2012
GN 13247/12 presentato il 05/12/2012
GN 139/13 presentato il 07/01/2013
GN 544/13 presentato il 16/01/2013
GN 545/13 presentato il 16/01/2013
GN 842/13 presentato il 23/01/2013
GN 1031/13 presentato il 29/01/2013
GN 1488/13 presentato il 06/02/2013
GN 1656/13 presentato il 08/02/2013
GN 1810/13 presentato il 12/02/2013
GN 2224/13 presentato il 19/02/2013
GN 2879/13 presentato il 05/03/2013
GN 3373/13 presentato il 13/03/2013
GN 3461/13 presentato il 14/03/2013
GN 3500/13 presentato il 15/03/2013
GN 3538/13 presentato il 15/03/2013
GN 3900/13 presentato il 25/03/2013
GN 3964/13 presentato il 26/03/2013
GN 4118/13 presentato il 29/03/2013
GN 4530/13 presentato il 11/04/2013
GN 4582/13 presentato il 12/04/2013
GN 4804/13 presentato il 19/04/2013
GN 5151/13 presentato il 02/05/2013
GN 5267/13 presentato il 03/05/2013
GN 5380/13 presentato il 07/05/2013
GN 5381/13 presentato il 07/05/2013
GN 5442/13 presentato il 08/05/2013
GN 5543/13 presentato il 10/05/2013
GN 5592/13 presentato il 13/05/2013
GN 5654/13 presentato il 14/05/2013
GN 5809/13 presentato il 17/05/2013
GN 5828/13 presentato il 20/05/2013
GN 5840/13 presentato il 20/05/2013
GN 5849/13 presentato il 20/05/2013
GN 5874/13 presentato il 21/05/2013
GN 5912/13 presentato il 22/05/2013
GN 5913/13 presentato il 22/05/2013
GN 5915/13 presentato il 22/05/2013
GN 5920/13 presentato il 22/05/2013
GN 5949/13 presentato il 23/05/2013
GN 5968/13 presentato il 23/05/2013
GN 5989/13 presentato il 24/05/2013
GN 5991/13 presentato il 24/05/2013
GN 6026/13 presentato il 27/05/2013
GN 6163/13 presentato il 29/05/2013
GN 6180/13 presentato il 30/05/2013
GN 6210/13 presentato il 30/05/2013
GN 6280/13 presentato il 31/05/2013
GN 6281/13 presentato il 31/05/2013
GN 6282/13 presentato il 31/05/2013
GN 6324/13 presentato il 31/05/2013
GN 6423/13 presentato il 04/06/2013
GN 6424/13 presentato il 04/06/2013
GN 6479/13 presentato il 06/06/2013
GN 6526/13 presentato il 07/06/2013
GN 6527/13 presentato il 07/06/2013
GN 6732/13 presentato il 11/06/2013
GN 6733/13 presentato il 11/06/2013
GN 6734/13 presentato il 11/06/2013
GN 6817/13 presentato il 13/06/2013
GN 6895/13 presentato il 14/06/2013
GN 7010/13 presentato il 18/06/2013
GN 7067/13 presentato il 20/06/2013
GN 7089/13 presentato il 20/06/2013
GN 7165/13 presentato il 21/06/2013
GN 7234/13 presentato il 24/06/2013
GN 7270/13 presentato il 25/06/2013
GN 7273/13 presentato il 25/06/2013
GN 7372/13 presentato il 27/06/2013
GN 7485/13 presentato il 01/07/2013
GN 7487/13 presentato il 01/07/2013
GN 7490/13 presentato il 01/07/2013
GN 7491/13 presentato il 01/07/2013
GN 7528/13 presentato il 02/07/2013
GN 7555/13 presentato il 02/07/2013
GN 7585/13 presentato il 02/07/2013
GN 7586/13 presentato il 02/07/2013
GN 7587/13 presentato il 02/07/2013
GN 7589/13 presentato il 02/07/2013
GN 7667/13 presentato il 04/07/2013
GN 7813/13 presentato il 08/07/2013
GN 7910/13 presentato il 10/07/2013
GN 7916/13 presentato il 10/07/2013
GN 7917/13 presentato il 10/07/2013
GN 8039/13 presentato il 15/07/2013
GN 8045/13 presentato il 15/07/2013
GN 8068/13 presentato il 15/07/2013
GN 8095/13 presentato il 16/07/2013
GN 8106/13 presentato il 16/07/2013
GN 8108/13 presentato il 16/07/2013
GN 8151/13 presentato il 17/07/2013
GN 8181/13 presentato il 17/07/2013

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

13_40_3_AVV_ASS INTERCOM VC 62 PRGC COM PONTEBBA_015

Associazione Intercomunale "Valcanale"- Comune di Pontebba (UD)

Approvazione della variante n. 62 al PRCG di Pontebba.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"

Visto l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l'art. 17, commi 7- 8 del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D. P. Regione n. 086/Pres del 20-3-08;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12.09.2012, è stata confermata l'approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e 63, c.5, lett. a), della L.R. 5/2007 nonché dell'art. 11 del "Regolamento di Attuazione - Parte I^ urbanistica -" della L.R. 5/07, del progetto preliminare di opera pubblica relativo alla realizzazione della viabilità forestale "Slenza Alta", e contestualmente è stata approvata, ai sensi delle medesime disposizioni legislative, la variante n. 62 al P.R.C.G. di Pontebba adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24-05-2013.

Tarvisio, 20 settembre 2013

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"
UFFICIO COMUNE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA:
ing. arch. Amedeo Aristei

13_40_3_AVV_COM CORMONS 36 PRGC_016

Comune di Cormons (GO)

Approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 17, comma 10°, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5,

RENDE NOTO

che, con deliberazione consiliare n. 56 del 4.9.2013, il Comune di Cormòns ha approvato la VARIANTE N. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Cormòns, 23 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
geom. Fulvio Ceccotti

13_40_3_AVV_COM FORNI DI SOTTO_1 PIANO GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI_012

Comune di Forni di Sotto (UD) - Comune facente parte dell'Associazione intercomunale "Alta Val Tagliamento" - Area tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica

Avviso di adozione e deposito della variante n. 1 al Piano generale degli acquedotti di Forni di Sotto.

SI RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del D.P.G.R. 20.03.2008, n. 086/Pres., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data 05/09/2013, il Comune di FORNI DI SOTTO ha adottato la Variante n° 01 al Piano Generale degli Acquedotti;
che, successivamente alla presente pubblicazione, la suddetta Variante n. 01 al Piano Generale degli Acquedotti di Forni di Sotto verrà depositata presso la Segreteria Comunale per un periodo di 30 giorni effettivi a partire dalla data di avvenuta pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi;
che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo temine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Forni di Sotto, 18 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
dott. arch. Gino Veritti

13_40_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO_63 PRGC_013

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso adozione variante n. 63 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i. e l'art.17 c.4 del relativo Regolamento Attuativo D.P.R. 20.03.2008 n.086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.36 del 24.07.2013, divenuta esecutiva, il Comune di San Vito al Tagliamento ha adottato la Variante 63 al P.R.G.C. riguardante la modifica alla Zonizzazione relativamente alla Zona Omogenea E.6 "di interesse agricolo" a "Zone di uso Pubblico e di interesse generale - Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale - Servizi tecnologici - Aree destinate agli impianti delle reti tecnologiche" per consentire la realizzazione di un impianto di pompaggio per l'irrigazione ad aspersione, in conformità agli elaborati tecnici redatti dall'ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Cellina - Meduna.
Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante sopraccitata sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla suddetta variante adottata potranno presentare opposizioni.
San Vito al Tagliamento, 19 settembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

13_40_3_AVV_COM SAN VITO AL TORRE 14 PRGC_003

Comune di San Vito al Torre (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante non sostanziale n. 14 al PRGC finalizzata all'istituzione di area per impianto di pubblica utilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 63 comma 5 L.R. 5/2007
Visto l'art. 17 commi 4 e 8 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2012, è stata adottata la Variante non sostanziale n. 14 al P.R.G.C. avente ad oggetto "il cambio di destinazione d'uso di una porzione della particella ricadente in c.c. di San Vito al Torre f.m. 3 p.c. 186 con passaggio da "E6 - Zone agricole" a "P10 - Attrezzature tecnologiche" e finalizzata all'istituzione di area per impianto di pubblica utilità.
La delibera di adozione, con i relativi elaborati, sono depositati presso l' Ufficio Tecnico comunale per la durata di trenta giorni, affinché chiunque possa prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio. Entro tale periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Vito al Torre, 18 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Ivo Casa

13_40_3_AVV_COM SAN VITO AL TORRE INTERPRETAZIONE AUTENTICA PRGC ZONA A0_002

Comune di San Vito al Torre (UD)
Avviso di deposito relativo all'interpretazione autentica del PRGC - zona A0 del capoluogo sita in via Roma 99.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 63 comma 5 L.R. 5/2007
Visto l'art. 17 commi 4 e 8 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/09/2012, è stata data un'interpretazione autentica del P.R.G.C. avente ad oggetto la "corretta destinazione urbanistica della p.c. 640/1 del f.m. 10 del C.C. di San Vito al Torre è - sottozona "A.04 delle zone residenziali di antica formazione".
La delibera di approvazione, con i relativi elaborati, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale per la durata di trenta giorni, affinché chiunque possa prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio. Entro tale periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Vito al Torre, 18 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Ivo Casa

13_40_3_AVV_COM TARCENTO DECR 4 ASSERVIMENTO_009

Comune di Tarcento (UD) - Ufficio per le espropriazioni
Decreto di asservimento definitivo n. 4 del 16 settembre 2013 (Art. 20 c. 12, 23 e 24 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.) Lavori di "Rifacimento dell'addutrice Coia - Buia dal serbatoio ripartitore di Coia all'incrocio con la SP di Billerio" in Comune di Tarcento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

omiss.

DECRETA

1) Ai sensi dell'art. 20 comma 12 e art.li 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e SS.MM.II. che sia costituita a favore del CAFC S.p.A. con sede legale a Udine in Viale Palmanova 192 - P.I. e C.F. 00158530303 servitù di acquedotto sugli immobili di seguito indicati ed evidenziati nell'allegata planimetria così distinti in catasto, sotto condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato nei modi e termini previsti

dall'art. 24 del citato D.P.R. n. 327/2001:
Rif. 23
• Foglio 24 Mappale 438 Comune di Tarcento (L050A) sezione di Magnano di mq. 645 - BOSCO CEDUO cl. 2^ superficie da asservire mq. 173,00
Indennità: mq. 173,00x 0,20= € 34,60+ maggiorazione 50% per accettazione = € 51,90
Indennità di occupazione temporanea € 2,85;
• Foglio 24 Mappale 1028 Comune di Tarcento (L050A) sezione di Magnano di mq. 215 - BOSCO CEDUO cl. 2^ superficie da asservire mq. 57,00
Indennità: mq. 57,00x 0,20= € 11,40 + maggiorazione 50% per accettazione = € 17,10
Indennità di occupazione temporanea € 19,20;
Indennità Totale € 69,00
Indennità di occupazione temporanee totale a € 22,05
Totale indennità € 91,05.
Intestazione catastale
COSSIO Alessandro nato a Tarcento il 21.05.1908 propr. per 4/36 - C.F. CSSLSN08E21L050F
COSSIO Anita nata a Tarcento il 29.04.1922 propr. per 667/1000 - C.F. CSSNTA22D69L050R
COSSIO Clara nata a Milano il 15.07.1954 propr. per 1/36 - C.F. CSSCLR54L55F205Q (codice non presente sulla visura catastale e desunto dai dati ivi riportati);
COSSIO Dolores nata a Tarcento il 03.07.1916 propr. per 4/36 - C.F. CSSDRS16L43L050Z
COSSIO Marina nata a Milano il 25.09.1944 propr. per 1/36 - C.F. CSSMRN44P65F205W
COSSIO Patrizia nata a Milano il 22.09.1946 propr. per 1/36 - C.F. CSSPRZ46P62F205F
COSSIO Yvana nata in Argentina il 24.02.1950 propr. per 1/36 - C.F. CSSYVN50B64Z600V (codice fiscale non presente sulla visura catastale e desunto dai dati ivi riportati);
VOLPE Caterina nata a Tarcento il 19.09.1913 Usufruttuario parziale - C.F. VLPCRN13P59L050T;
2) Di disporre che il presente provvedimento sia notificato nelle forme degli atti processuali civili alle ditte asservite o presunti eredi, e sia registrato e trascritto presso il competente ufficio del Registri Immobiliari nei termini di legge, nonché di provvedere all'inserimento per estratto del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3) Di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione di cui al precedente punto 2), per la proposizione di eventuali ricorso da parte di terzi;
4) Ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, dopo la trascrizione del decreto di asservimento, tutti i diritti relativi ai beni asserviti possono essere fatti valere esclusivamente dell'indennità;
5) Di stabilire che, decorso detto termine (30 gg.) in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.
6) Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1034 avanti il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piene conoscenza, in via alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
7) La servitù posta sugli immobili specificati riguarderà una striscia di terreno della superficie sopra-riportata e della larghezza costante di metri sei (metri tre da ambo i lati dell'asse della condotta) ed evidenziata in verde nella PLANIMETRIA CATASTALE "allegato A" al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
8) L'esercizio del diritto di servitù di acquedotto qui costituito prevede da parte del CAFC S.p.A e dei suoi successivi aventi causa la possibilità di:
a) mantenere, rimuovere, rinnovare, riparare in qualsiasi momento condutture, cavi vari, manufatti ed accessori relativi, sia sopra il suolo sia nel sottosuolo;
b) installare e mantenere nella zona asservita paletti segnalatori emergenti dal suolo;
c) far accedere nella zona asservita, senza preavviso ed in ogni tempo, il proprio personale di sorveglianza e di lavoro per l'esecuzione delle operazioni sopra descritte;
d) la parte Concedente potrà usufruire liberamente della zona asservita per le normali coltivazioni e per la raccolta dei prodotti del suolo, compatibilmente con l'integrale rispetto delle installazioni di cui ai precedenti punti a, b, c). e delle prescrizioni del Codice Civile e salvo l'obbligo di tenere sgombra la superficie interessata da qualsiasi pianta a fusto legnoso, escluse le viti, Inoltre la parte Concedente dovrà astenersi dal costituire sulla zona asservita depositi, anche provvisori, di materie e di prodotti di qualsiasi genere;
e) il CAFC S.p.A. potrà estirpare e rimuovere dalla zona soggetta alla presente servitù tutti gli eventuali depositi o piantagioni abusivi, senza alcun obbligo di preavviso alla Parte Concedente e fatto salvo ogni diritto di rivalsa per spese e per danni;
f) per le nuove costruzioni dovrà essere rispettata la distanza minima di metri tre dal bordo esterno della condotta, per le concimaie, pozzi neri e simili le distanze di rispetto e le modalità costruttive dovranno essere quelle previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. In ogni caso la distanza minima

non potrà essere inferiore a metri sei dal bordo esterno della condotta;
9) Per quanto non espressamente indicato e regolamentato con il presente atto costitutivo, si fa completo rinvio alle norme del Codice Civile in materia di servitù;
10) Si da atto dell'avvenuta di immissione in possesso, in data 08 giugno 2010 (prot. n. 15245 10-6 di pari data).
11) Di demandare l'ufficio 1^ U.O. Affari Generali, Contratti alla registrazione e trascrizione e volturazione del presente decreto presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
arch. Doris Pilosio Doris

13_40_3_AVV_COM TARVISO AVVISO PROCEDURA VIA_001

Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a VIA del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico con potenza nominale di 80,78 kW in Comune di Tarvisio (UD) - Centralina "Bartolo basso".

Il Comune di Tarvisio con sede in via Roma n. 3 - Tarvisio, in data 26 gennaio 2012, ha presentato presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio idraulica di Udine, - istanza di derivazione delle acque ad uso idroelettrico dal torrente Rio Bartolo in Comune di Tarvisio; risultando la portata massima derivata superiore a 200 l/s,

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 03aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, sono stati depositati presso la Direzione centrale Ambiente e lavori Pubblici, Servizio Valutazione Impatto Ambientale, in via Giulia 75/1, 34126 Trieste, copia degli atti progettuali per loro libera consultazione. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo impianto idroelettrico con derivazione, dal Torrente Rio Bartolo, in Comune di Tarvisio per una potenza nominale complessiva di 80,78 kW. Avviso analogo è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Tarvisio (UD). I soggetti interessati potranno prendere visione degli elaborati, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, per 45 giorni naturali consecutivi e, entro tale termine, potranno essere presentate eventuali osservazioni alla Autorità competente.
Trieste, 17 settembre 2013

IL DIRIGENTE TECNICO:
Amedeo Aristei

13_40_3_AVV_COM TRIESTE DET 31 CONCESSIONE DEMANIALE VIDOTTO_007

Comune di Trieste - Area servizi di amministrazione - Servizio gestione e controllo demanio e patrimonio immobiliare - PO gestione straordinaria patrimonio immobiliare e programmazione - Ufficio demanio marittimo

Determinazione n. 31/2013 - Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell'art. 46 c.nav. Prot. corr. 23/1_5/13_7_4611(23/1_7/13) PG: 2013/145689.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto l'art.9 della legge regionale 22/2006 ai sensi del quale le istanze relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative devono essere pubblicate sul BUR e affisse all'albo del comune interessato per un termine non inferiore a giorni 20;
vista la nota dd. 24/06/2013 prot. N. 23/1-7/13-1-3164 presentata dalla signora Miria Vidotto C.F.

VDTMRI61C44F275P con cui chiede il subentro nella concessione demaniale intestata alla sig.ra Palma Conteduca rep. n. 7784/2003 in fase di variazione con determinazione dirigenziale n. 3216/11 a favore della sig.ra Loredana Micor in Zerbo ;
vista la contestuale rinuncia presentata dalla sig.ra Loredana Micor in Zerbo C.F. MCRLDN66H58L424W per avvenuta vendita dell'immobile antistante l'area demaniale data in concessione per mq. 20,10 - sita in località S. Croce consistente da un pontile in calcestruzzo con radice sulla p.c.n. 2316/12 del comune censuario di Santa Croce;

RENDE NOTO

che è pervenuta ai sensi dell'art.46 c.nav.
l'istanza di subentro da parte della signora MIRIA VIDOTTO C.F. VDTMRI61C44F275P nella concessione rep. n . 7784/2003 di mq. 20,10 in fase di variazione con determinazione dirigenziale n. 3216/11 a favore della sig.ra Loredana Micor in Zerbo consistente da un pontile in calcestruzzo con radice sulla p.c.n. 2316/12 del comune censuario di Santa Croce;
Informa che eventuali osservazioni e opposizioni o la presentazione di eventuali domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla data dell'affissione e del deposito del presente avviso, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.
Trieste, 16 settembre 2013

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
dott. Rossana Zagaria

13_40_3_AVV_COM TRIESTE DET 33 AMPLIAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE BERTI_011

Comune di Trieste - Area servizi di amministrazione - Servizio gestione e controllo demanio e patrimonio immobiliare - PO Gestione straordinaria patrimonio immobiliare e programmazione - Ufficio demanio marittimo

Determinazione n. 33/2013. Avviso di ampliamento concessione demaniale marittime con finalità turistico ricreative site nel Comune di Trieste.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto l'art.9 della legge regionale 22/2006 ai sensi del quale le istanze relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative devono essere pubblicate sul BUR e affisse all'albo del comune interessato per un termine non inferiore a giorni 20;
vista la richiesta di ampliamento della concessione rep. n. 86529 presentata dal sig. Amilcare Berti residente a Pordenone in via del Tiro a Segno, n. 37 relativa allo spazio acqueo (mq. 128,97 e 60,81 per un totale di mq.189,78) vicino al pontile ed allo scivolo già in concessione antistante la p.c.n. 121/4 del C.C. di S. Croce evidenziata nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo) come particella demaniale n. X26 del foglio 112 per il posizionamento di due corpi morti;

RENDE NOTO

che è pervenuta l' istanza da parte del signor Amilcare Berti residente a Pordenone in via del Tiro a Segno, n. 37 relativa all'ampliamento della concessione già esistente (rep. n. 86529 di mq. 72,73) relativo dello specchio acqueo di mq. 189,78 antistante la p.c.n. 121/4 del C.C. di S. Croce evidenziata nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo) come particella demaniale n. X26 del foglio 112 per il posizionamento di due corpi morti;
Informa che eventuali osservazioni e opposizioni o la presentazione di eventuali domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla data dell'affissione e del deposito del presente avviso, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta;
Trieste, 19 settembre 2013

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
dott. ing. Alberto Mian

13_40_3_AVV_COM ZUGLIO 9 PP SEZZA_004

Comune di Zuglio (UD) - Servizio Tecnico
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 9 al PP di ricostruzione di Sezza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 5/2007;
Visto l'art. 17, c. 4 del DPReg 20.03.2008 n. 086/Pres,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2013, esecutiva, è stata adottata la variante n. 9 al P.P. di ricostruzione di Sezza;
Ai sensi dell'art. 17, c. 4 del DPReg 20.03.2008 n. 086/Pres, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria. Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 02 ottobre 2013 al 07 novembre 2013 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 13 novembre 2013, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Zuglio, lì 17 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
p.i. Valter Adami

13_40_3_AVV_CONS BPI DECR 16 RETTIFICA SERVITU_008

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO)
Espropriazione per pubblica utilità. Decreto rettifica servitù di acquedotto n. 16/ESP dd. 11/09/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESO CHE:
- con D.R. N. RAF/8/5928 dd. 15/11/2005 il Direttore del Servizio Bonifica ed Irrigazione della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna ha delegato il Consorzio a predisporre il progetto per l'esecuzione in delegazione amministrativa intersoggettiva dei lavori di "Completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia in alcuni Comuni dell'Agro Monfalconese"- B.I. 018/05 per un importo complessivo di € 520.000,00.-, coperto da concorso regionale nella misura del 95%;
- le opere che vengono eseguite hanno carattere di pubblica utilità in quanto rientranti negli obiettivi del Regio Decreto sulla Bonifica n. 215 dd. 13/02/1933;
- con la Delibera consorziale della Deputazione Amministrativa n. 150/06 dd. 07/11/2006 è stato approvato il progetto preliminare dd. 02/11/2006 a firma del dott. ing. Eugenio Sganghero - dell'importo totale presunto di € 520.000,00, ivi comprese le quote per spese generali, indennizzi ed IVA di rivalsa relativo ai lavori di cui sopra;
- con D.R. N. 212 dd. 22/02/2007 il Direttore Centrale del Servizio Bonifica e Irrigazione della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna ha approvato il progetto preliminare di cui sopra;
- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 17/04/2008 a seguito di avviso di conferma di esecutività della Delibera Consiliare n. 7/08 dd. 12/02/2008 del Comune di San Canzian d'Isonzo, con cui è stata approvata la variante n. 5 al P.R.G.C. (pubblicazione sul B.U.R. n. 16 dd. 16/04/2008), con durata di cinque anni (art. 9, comma 2 D.P.R. 327/2001);
- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 25/12/2008 a seguito di avviso di conferma di esecutività della Delibera Consiliare n. 37/08 dd. 24/11/2008 del Comune di Fogliano-Redipuglia, con cui è stata approvata la variante n. 17 al P.R.G.C. (pubblicazione sul B.U.R. n. 52 dd. 24/12/2008), con durata di cinque anni (art. 9, comma 2 D.P.R. 327/2001);
- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 30/07/2009 a seguito di avviso di conferma di esecutività della Delibera Consiliare n. 41/09 dd. 25/06/2009 del Comune di Monfalcone, con cui

è stata approvata la variante n. 32 al P.R.G.C. (pubblicazione sul B.U.R. n. 30 dd. 29/07/2009), con durata di cinque anni (art. 9, comma 2 D.P.R. 327/2001);
- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 19/11/2009 a seguito di avviso di conferma di esecutività della Delibera Consiliare n. 34/09 dd. 29/09/2009 del Comune di Staranzano, con cui è stata approvata la variante n. 7 al P.R.G.C. (pubblicazione sul B.U.R. n. 30 dd. 18/11/2009), con durata di cinque anni (art. 9, comma 2 D.P.R. 327/2001);
- con Delibera Consorziale della Deputazione Amministrativa n. 25/10 dd. 02/03/2010 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo dd. 01/02/2010 - a firma del progettista consorziale dott. Ing. Emiliano Biasutto - dell'importo totale presunto di € 520.000,00, ivi comprese le quote per spese generali, indennizzi e IVA di rivalsa;
- con D.R. N. 2266 dd. 02/11/2010 il Direttore del Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali ha approvato il Progetto definitivo-esecutivo dd. 01/02/2010 dei lavori di "Completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia in alcuni Comuni dell'Agro Monfalconese"- B.I. 018/05 e che pertanto ai sensi del combinato disposto del comma 5 art. 50, del comma 1 art. 67 della L.R. n. 14/2002 e dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001 tale approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

FISSATO il termine, ai sensi dell'art. 68 comma 1 della L.R. n. 14/2002, in mesi 24 per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni ed in mesi 36 per la loro ultimazione e quindi cessanti il 02/11/2013;
ATTRIBUITA al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina la funzione di autorità espropriante ai sensi dell'art. 6 comma 6 L.R. n. 19/2004 e art. 10 comma 1 L.R. 25/2005 come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 327/2001;
VISTA la Delibera Consorziale della Deputazione Amministrativa n. 169/10 dd. 26/11/2010 che sancisce l'urgenza dell'avvio dei lavori e attiva al procedura espropriativa prevista dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto 1/ESP dd. 17/01/2011 emanato in applicazione a quanto sopra dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina con il quale viene disposta l'occupazione anticipata degli immobili e determinata in via provvisoria l'indennità;
VISTA la notificazione di detto decreto alle Ditte proprietarie nelle forme previste dalla normativa vigente, corredata dall'estratto di mappa e indicazione del giorno per la convocazione della redazione del Verbale di immissione in possesso e relativo stato di consistenza;
PRESO ATTO che i verbali di immissione in possesso e relativi stati di consistenza dei beni interessati ai lavori sono avvenuti nei giorni 24-25/02/2011, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001;
CONSIDERATO che a seguito delle suddette notifiche centotrentaquattro proprietari hanno formalmente dichiarato per iscritto e comunicato l'accettazione dell'indennità;
VISTA la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle suddette indennità;
VISTE le copie delle comunicazioni di costituzione deposito amministrativo definitivo, dal n. 31926 al n. 31948, dal n. 31952 al n. 31976, dal n. 31979 al n. 31984, dal n. 31986 al n. 31992, dal n. 31994 al n. 32005, tutti dd. 23/05/2012 con le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanza - Direzione Territoriale dello Stato di Gorizia ha attestato l'avvenuto deposito delle indennità non accettate da parte di centoventicinque proprietari;
VISTO il Decreto di Servitù di acquedotto n. 14/ESP dd. 19/08/2013 emesso dal Consorzio di Bonifica, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 63 in data 22/08/2013 e pubblicato sul B.U.R. in data 04/09/2013;
VISTE le domande alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio del Libro Fondiario - Ufficio Tavolare di Monfalcone per l'annotazione del succitato Decreto alla condizione sospensiva, ai sensi del D.P.R. 327/2001, per l'iscrizione della servitù di acquedotto;
CHE non è stata iscritta l'annotazione per le pp.cc., 698/9, 674/1 e 674/2 in C.C. Monfalcone per intervenuto cambio di proprietà e per le pp.cc. 668/8, 674/8 in C.C. Monfalcone per inesattezza della data di nascita di Iarz Alberta;
VISTA quindi la necessità di emettere un Decreto di rettifica;
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;
VISTO il R.D. n. 215/1933;
VISTI gli art.li 5 e 8 dello Statuto Regionale approvato con la legge costituzionale n. 1/1963;
VISTO l'art. 25 del D.P.R. n. 902/1975;
VISTO l'art. 22 dell'allegato B del D.P.R. n. 642/1972;
VISTO l'art. 8 della Legge n. 241/1990 integrata dalla L. 15/05;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 14/2002 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 1/2004, n. 19/2004 e n. 25/2005;

DECRETA

Art. 1

Sono rettificati i seguenti punti del Decreto di Servitù di acquedotto n. 14/ESP dd. 19/08/2013:
C.C. Monfalcone

1) Settore: 43 P.T. 9081 c.t. 2
p.c. 674/1 di superficie: 16447
Superficie di servitù: mq 74
Indennità accettata corrispondente alla quota di 32/70: € 32,95
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 38/70: € 39,12
Ditta:
GOBBATTI FIORENZA n. a MANTOVA il 22.10.1943 6/70
GOBBATTI ROSA ANNA n. a MANTOVA il 10.06.1937 6/70
GOBBATTI SILVANA n. a MANTOVA il 02.09.1926 6/70
GOBBATTI LIVIA n. a STARANZANO il 17.07.1943 13/70
GOBBATTI ANNA n. a STARANZANO il 12.10.1947 13/70
GOBBATTI ANNAMARIA n. a MONFALCONE il 18.05.1932 13/70
GOBBATTI EDGARDO n. a MONFALCONE il 03.10.1930 13/70

2) Settore: 43 P.T. 9081 c.t. 2
p.c. 674/2 di superficie: 5303
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata corrispondente alla quota di 32/70: € 1,01
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 38/70: € 1,19
Ditta:
GOBBATTI FIORENZA n. a MANTOVA il 22.10.1943 6/70
GOBBATTI ROSA ANNA n. a MANTOVA il 10.06.1937 6/70
GOBBATTI SILVANA n. a MANTOVA il 02.09.1926 6/70
GOBBATTI LIVIA n. a STARANZANO il 17.07.1943 13/70
GOBBATTI ANNA n. a STARANZANO il 12.10.1947 13/70
GOBBATTI ANNAMARIA n. a MONFALCONE il 18.05.1932 13/70
GOBBATTI EDGARDO n. a MONFALCONE il 03.10.1930 13/70

6) Settore: 43 P.T. 2066 c.t. 1
p.c. 674/8 di superficie: 2600
Superficie di servitù: mq 4
Indennità accettata: € 12,87
Ditta:
IARZ ALBERTA n. a DOBERDÒ DEL LAGO il 24/01/1941 1/4
IARZ NELLA n. a DOBERDO DEL LAGO il 02.08.1942 1/2
JARC VALENTINA n. a GORIZIA il 08/04/1967 1/4

8) Settore: 43 P.T. 2066 c.t. 1
p.c. 668/8 di superficie: 200
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 2,57
Ditta:
IARZ NELLA n. a DOBERDO DEL LAGO il 02.08.1942 1/2
JARC VALENTINA n. a GORIZIA il 08/04/1967 1/4
IARZ ALBERTA n. a DOBERDÒ DEL LAGO il 24/01/1941 1/4

34) Settore: 43 P.T. 3138 c.t. 1
p.c. 698/9 di superficie: 4320
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 2,2
Ditta:
GOBBATTI ANNAMARIA n. a MONFALCONE il 18.05.1932 1/2
GOBBATTI EDGARDO n. a MONFALCONE il 03.10.1930 1/2

con quelli riportati nel successivo art. 2 del presente Decreto.

Art. 2

E' pronunciata ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., l'espropriazione parziale mediante costituzione di servitù di acquedotto a favore della p.c. 1662/522 in C.C. di Piedimonte del Calvario in P.T. 2122 di iscritta proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico con sede in Piazza Unità d'Italia 1, 34121 Trieste - C.F. 80014930327, ed a peso degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte sotto riportate, come evidenziato nel Piano di Asservimento facente parte integrante del Decreto di Servitù di acquedotto n. 14/ESP dd. 19/08/2013:

C.C. Monfalcone

1) Settore: 43 P.T. 9081 c.t. 2
p.c. 674/1 di superficie: 16447
Superficie di servitù: mq 74
Indennità accettata corrispondente alla quota di 32/70: € 32,95
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 38/70: € 39,12
Ditta:
GOBBATTI FIORENZA n. a MANTOVA il 22.10.1943 6/70
GOBBATTI ROSA ANNA n. a MANTOVA il 10.06.1937 6/70
GOBBATTI SILVANA n. a MANTOVA il 02.09.1926 6/70
GOBBATTI LIVIA n. a STARANZANO il 17.07.1943 13/70
GOBBATTI ANNA n. a STARANZANO il 12.10.1947 13/70
GOBBATTI ANNAMARIA n. a MONFALCONE il 18.05.1932 13/70
VIVIANI LUISA MARIA n. a CREMA il 26.05.1937 13/210
GOBBATTI ANNA CLARA ALBERTA MARIA n. a MILANO il 03.11.1962 13/210
GOBBATTI PAOLO ERMANDO ALESSANDRO n. a MILANO il 18.04.1964 13/210

2) Settore: 43 P.T. 9081 c.t. 2
p.c. 674/2 di superficie: 5303
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata corrispondente alla quota di 32/70: € 1,01
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 38/70: € 1,19
Ditta:
GOBBATTI FIORENZA n. a MANTOVA il 22.10.1943 6/70
GOBBATTI ROSA ANNA n. a MANTOVA il 10.06.1937 6/70
GOBBATTI SILVANA n. a MANTOVA il 02.09.1926 6/70
GOBBATTI LIVIA n. a STARANZANO il 17.07.1943 13/70
GOBBATTI ANNA n. a STARANZANO il 12.10.1947 13/70
GOBBATTI ANNAMARIA n. a MONFALCONE il 18.05.1932 13/70
VIVIANI LUISA MARIA n. a CREMA il 26.05.1937 13/210
GOBBATTI ANNA CLARA ALBERTA MARIA n. a MILANO il 03.11.1962 13/210
GOBBATTI PAOLO ERMANDO ALESSANDRO n. a MILANO il 18.04.1964 13/210

6) Settore: 43 P.T. 2066 c.t. 1
p.c. 674/8 di superficie: 2600
Superficie di servitù: mq 4
Indennità accettata: € 12,87
Ditta:
IARZ ALBERTA n. a DOBERDÒ DEL LAGO il 24.08.1941 1/4
IARZ NELLA n. a DOBERDO DEL LAGO il 02.08.1942 1/2
JARC VALENTINA n. a GORIZIA il 08.04.1967 1/4

8) Settore: 43 P.T. 2066 c.t. 1
p.c. 668/8 di superficie: 200
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 2,57
Ditta:
IARZ ALBERTA n. a DOBERDÒ DEL LAGO il 24.08.1941 1/4
IARZ NELLA n. a DOBERDO DEL LAGO il 02.08.1942 1/2
JARC VALENTINA n. a GORIZIA il 08.04.1967 1/4

34) Settore: 43 P.T. 3138 c.t. 1
p.c. 698/9 di superficie: 4320

Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 2,2
Ditta:
GOBBATTI ANNAMARIA n. a MONFALCONE il 18.05.1932 1/2
VIVIANI LUISA MARIA n. a CREMA il 26.05.1937 1/6
GOBBATTI ANNA CLARA ALBERTA MARIA n. a MILANO il 03.11.1962 1/6
GOBBATTI PAOLO ERMANDO ALESSANDRO n. a MILANO il 18.04.1964 1/6

Art. 3

La costituzione della servitù di acquedotto di cui all'art. 1 è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto venga successivamente notificato, ai sensi dell'art. 23 lett. f) del D.P.R. 327/2001.

Art. 4

L'esecuzione deve intendersi già realizzata con la redazione dei verbali di immissione in possesso e relativi stati di consistenza avvenuti a seguito dell'emanazione del Decreto n. 1/ESP dd. 17/01/2011 di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001.

Art. 5

Il presente Decreto sarà registrato nei termini di legge, notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, inserito sul B.U.R. nonché trascritto presso l'Ufficio Tavolare Regionale competente a cura dello scrivente -Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Art. 6

Il presente Decreto è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 avanti al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, integrata dalla L. 15/05, si comunica che l'Amministrazione competente nella realizzazione del progetto sopra indicato è il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, e per quanto riguarda il procedimento i responsabili sono:
responsabile del procedimento espropriativo: dott. Daniele Luis
responsabile dell'istruttoria: geom. Anna Cumin.
Ronchi dei Legionari 11 settembre 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Daniele Luis

13_40_3_AVV_PROV UDINE DECR 173 ESPROPRIO_014

Provincia di Udine - Area Tecnica - Servizio Viabilità - UO Espropri Stime Catasto

Decreto di esproprio n. 173 del 08.09.2013 - Intervento urgente di Protezione Civile - Lavori di consolidamento del ponte alla progressiva Km.9+200 della sp.42 della "Val Resia" in Comune di Resia.

IL DIRIGENTE

PREMESSO (omissis)
RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati a favore della Provincia di Udine con sede in P.zza Patriarcato, 3 - CF-P.IVA 00400130308, gli immobili sotto riportati, interessati dai lavori urgenti di Protezione Civile per il consolidamento del ponte sulla sp.42 della "Val Resia" alla progressiva km.9+200 in Comune di Resia, di proprietà di DI LE-

NARDO Sergio, nato a Resia il 7.10.1950 cf.DLNSRG50R07H242Z, al quale viene riconosciuta una indennità di esproprio secondo le norme vigenti. I beni sono identificati al fg.49 mappale 2 di mq. 570, indennità spettante di €.459,00, ed al fg.49 mappale 694 di mq. 530, indennità spettante di €.421,00.
Le indennità sono state accettate dall'utente e regolarmente liquidate.

Art.2

(omissis)

Art.3

(omissis)

IL DIRIGENTE AREA TECNICA:
ing. Daniele Fabbro

13_40_3_AVV_PROV UDINE DECR 174 ESPROPRIO_006

Provincia di Udine - Area Tecnica - Servizio Viabilità - UO Espropri Stime Catasto

Decreto di esproprio-retrocessione n. 174 del 17.09.2013. Lavori di realizzazione della pista ciclabile Palmanova-Grado - primo stralcio nel Comune di Terzo di Aquileia Provvedimento di retrocessione immobili.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di retrocedere i sotto indicati immobili dal patrimonio indisponibile della Provincia di Udine, con sede a Udine in Piazza Patriarcato n. 3 (C.F. 00400130308), alle seguenti ditte, trasferendone il base alle relative quote, la relativa proprietà, come da seguente prospetto:

n.	Identificazione catastale								Indennità
	Ditta espropriata	Comune censuario	Fg.	Mappale	Sup. (mq)	Natura	P.T.	c.t.	
1	PARROCCHIA DI SAN BIAGIO VESCOVO, con sede a Terzo di Aquileia in via 2 giugno n. 31, omissis, prop. per 1/1	Terzo di Aquileia	13	1003/14	27	seminativo	2607	3	135,00
2	CASSIS FARAONE MARGHERITA, nata a Vienna il 05/10/1931, omissis, prop. per 1/1	Terzo di Aquileia	13	1024/4	138	seminativo	2607	6	257,64
3	MAUTNER MARKHOF THEODOR, nato a Vienna il 12/01/1956, omissis, prop. per 1/1	Terzo di Aquileia	13	1008/3	10	fabbricato e corte	2607	6	30,00
4	MAUTNER MARKHOF THEODOR, nato a Vienna il 12/01/1956, omissis, prop. per 1/1	Terzo di Aquileia	13	1004/2	266	orto	2607	6	808,29

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA:
ing. Daniele Fabbro

13_40_3_CNC_AZ SS3 SORTEGGIO INCARICO CSM TOLMEZZO_017

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” - Udine
Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del D.L. 13.9.2012, n.158, convertito con modificazioni, dalla L. 8.11.2012, n.189, si rende noto che in data 4 novembre 2013 alle ore 9.00 presso la Biblioteca della sede amministrativa dell’A.S.S. 3 Alto Friuli, sita in Piazzetta Portuzza 2 - Gemona del Friuli (UD), si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione di valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa CSM Tolmezzo.

SOC POLITICHE DEL PERSONALE E AA.GG.:
IL RESPONSABILE:
dott. Claudio Contiero

13_40_3_CNC_AZ SS5 GRADUATORIA NEFROLOGIA_005

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” - Palmanova (UD)
Pubblicazione graduatoria concorso.

Ai sensi dell’art.18 del DPR n.483/1997 si rende nota le graduatorie del seguente concorso espletato presso l’ASS n.5 Bassa Friulana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di dirigente medico della disciplina di nefrologia, indetto con ordinanza del Dirigente ff SC Gestione Risorse Umane e Affari Generali e Legali n. 94/2013.
Graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale n.344 del 17 settembre 2013.

1. AGATE Vita Maria	punti 82,457/100
2. GIACOMINI Alice	punti 74,315/100
3. TOSCANO Giuseppe	punti 73,150/100
4. PROGLIO Marta	punti 73,130/100
5. PORRECA Silvia	punti 72,250/100
6. PATERA Francesco	punti 72,100/100
7. GRECO Angelo	punti 71,230/100
8. FIORICA Alessandro	punti 70,155/100
9. PIETANZA Stefania Crescenza	punti 69,715/100
10. CASORIA Vincenzo	punti 68,700/100
11. POSTORINO Adele	punti 68,220/100

S.C. GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI E LEGALI
IL DIRIGENTE FF:
dott.ssa Tecla Del Do’

13_40_3_CNC_CENTRO CRO INCARICO ONCOLOGIA SENOLOGICA_010

Centro di Riferimento Oncologico - Istituto nazionale - CRO - Aviano (PN)
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore di Struttura operativa complessa di oncologia chirurgica senologica.

In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 18.09.2013, si rende noto che è indetto, ai sensi degli articoli 15 e 15-*ter* del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni, della D.G.R. n.513 del 28.03.2013, del DPR 10.12.1997 n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”e s.m.i. e dell’Atto Aziendale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, il presente avviso pubblico.
PROFILO PROSESSIONALE DI RIFERIMENTO E DISCIPLINA CUI SI RIFERISCE L’INCARICO

DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE DELLA S.O.C. DI ONCOLOGIA CHIRURGICA SENOLOGICA (DISCIPLINA: CHIRURGIA GENERALE)

L'incarico è disciplinato da contratto di diritto privato e avrà durata quinquennale, l'incarico potrà essere eventualmente rinnovato. La durata dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età.
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro (art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30.2.2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modifiche ed integrazioni).
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano con deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 29.12.2011 ha preso atto dei nuovi adempimenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183) dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e privati per cui le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli.
I candidati possono allegare alla domanda attestazioni/certificazioni solo se rilasciate da Enti o soggetti privati (ad es. periodi di attività, corsi svolti, ecc.). In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato di conformità all'originale. Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di attestare la conformità all'originale, è tenuto a esibire la documentazione in originale a richiesta dell'Amministrazione.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni e le eventuali estensioni stabilite dalle leggi vigenti;
b. idoneità fisica all'impiego;
c. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'incarico coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
d. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere all'incarico coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e. iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
f. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente; **ovvero** anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina relativa al posto per cui si concorre, in carenza della specializzazione.
L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline: a tal fine nelle autocertificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della Salute.
Nelle autocertificazioni dei servizi resi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
L'anzianità di servizio viene in ogni caso valutata in base a quanto prevede il DPR 484/1997 e s.m.i..
A norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m. e i., la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età, fatte salve le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età;
g. curriculum professionale, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed una adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR, concernente le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative;
h. attestato di formazione manageriale ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 484/1997;
Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, così come modificato dal Decreto Legislativo n.

502/1992 citato, all'art.16 *quinquies*, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 citato, l'incarico è attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato al primo corso utile.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti dello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotti nella lingua di origine e corredati di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata.
Le modalità sopradescritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla domanda titoli conseguiti all'estero e non redatti in lingua italiana. Fanno eccezione, viste le relazioni internazionali dell'Istituto, le pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese.

PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO

Il Dirigente dovrà svolgere funzioni di direzione e organizzazione di risorse umane, tecniche/tecnologiche e finanziarie da attuarsi nell'ambito della Struttura Operativa Complessa (S.O.C.) di Oncologia Chirurgica Senologica, appartenente al Dipartimento di Oncologia Chirurgica, che persegue obiettivi di chirurgia oncologica senologica con particolare attenzione allo sviluppo di livelli di eccellenza nell'area di chirurgia specialistica di interesse ed all'interazione con altre Strutture dell'Istituto coinvolte nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e di ricerca sulla patologia mammaria in accordo con le linee guida proposte dalla European Society of Mastology (EUSOMA) e coerenti con le linee di sviluppo del CRO e anche con la possibile attivazione di una unità multidisciplinare detta "Breast Unit" coerentemente con le indicazioni diramate dal Parlamento Europeo (P6_TA(2006)0449) relativa al "Cancro al Seno nell'Unione Europea allargata".
Il Direttore incaricato dovrà svolgere regolare attività di sala operatoria come primo o secondo operatore, con particolare riferimento agli interventi riguardanti la chirurgia oncologica senologica, nonché l'attività ambulatoriale connessa.
Le metodiche chirurgiche applicate dovranno essere in linea con le tecniche chirurgiche più avanzate e dovranno comprendere: l'utilizzo delle metodiche di ricerca e biopsia del linfonodo sentinella, l'attivazione all'uopo di protocolli di radioterapia intra-operatoria, il ricorso a procedure diagnostiche intraoperatorie definitive mediante metodica One-Step-Nucleic Acid Amplification (OSNA), l'utilizzo in loco di procedure di chirurgia demolitiva e ricostruttiva del carcinoma mammario.
Gli obiettivi da conseguire da parte del Direttore incaricato sono connessi alle *funzioni* della Struttura Operativa Complessa di Oncologia Chirurgica Senologica così come definite nel documento di Organizzazione Interna approvato con deliberazione del Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico. n. 107 del 20.06.2013 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.
Tali obiettivi consistono in compiti ed attività come di seguito specificati:
1. Contribuire alla realizzazione degli obiettivi clinico-assistenziali e di ricerca clinica e/o preclinica dell'Istituto, attraverso il conseguimento degli obiettivi specifici assegnati alla Struttura Operativa Complessa nell'ambito del Dipartimento di afferenza ed indicati nelle schede di budget sottoscritte annualmente con le Direzioni Strategiche.
2. Dirigere la Struttura Operativa Complessa avendo riguardo alla organizzazione del personale, motivando, graduando e valutando i collaboratori al fine di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, e ciò attraverso:
- a) una equa individuazione dei carichi di lavoro;
- b) un puntuale coinvolgimento dei collaboratori stessi negli obiettivi di attività previsti nel budget;
- c) l'assegnazione, di concerto con le Direzioni Strategiche, di specifici incarichi secondo le previsioni del CCNL;
- d) l'organizzazione delle attività del personale dirigente nel rispetto dei regolamenti aziendali sull'orario di lavoro;
- e) l'analisi del fabbisogno formativo dei collaboratori e la selezione dei conseguenti percorsi di miglioramento professionale ai quali gli stessi dovranno attendere;
- f) la gestione dei professionisti affidati motivando gli stessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati e dedicando la massima attenzione alla prevenzione dei conflitti all'interno del gruppo stesso e/o con altri gruppi professionali;
- g) l'impostazione di una collaborazione proficua con i responsabili del personale del comparto, al fine di conseguire la migliore integrazione funzionale tra le varie attività clinico-diagnostico-assistenziali e di ricerca nel rispetto dei rispettivi ruoli;
- h) una corretta applicazione delle politiche d'Istituto riguardanti la gestione del rischio clinico;
- i) la capacità di osservare e di far osservare quanto di competenza nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza adottato dall'Istituto;

3. Gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali nonché i conseguenti processi formativi, attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali assegnate alla Struttura Operativa Complessa.
4. Assicurare la partecipazione attiva alle attività promosse dal Dipartimento di afferenza della Struttura Operativa Complessa ed a quelle in ambito interdipartimentale ogni qualvolta ne sia richiesta la competenza.
5. Assicurare la partecipazione attiva della Struttura Operativa Complessa alle attività promosse dalle Direzioni dell'Istituto finalizzate al miglioramento clinico, al miglioramento della sicurezza dei pazienti e degli operatori, alla promozione delle attività di ricerca e di sperimentazione;
6. Assicurare il rispetto da parte del personale dirigente assegnato alla Struttura Operativa Complessa del Codice Deontologico, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del Codice di protezione dei dati personali e di ogni altro Regolamento adottato dall'Istituto.
7. Garantire i risultati delle procedure specifiche effettuate dalla Struttura Operativa Complessa per quanto riguarda:
   i. l'appropriatezza e qualità delle prestazioni tenendo conto delle linee di ricerca e dei protocolli clinico-sperimentali in essere;
   ii. l'orientamento dell'utenza;
   iii. le certificazioni di qualità in essere.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e con allegata la pertinente documentazione, deve essere indirizzata a: DIRETTORE GENERALE del CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN).
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
Le domande di partecipazione possono pervenire attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna a mano: esclusivamente all'Ufficio Protocollo del CRO stesso - sito nei nuovi locali del blocco Centrali Tecnologiche (ingresso posteriore) nei pressi del parcheggio "B" riservato ai dipendenti - nei giorni feriali (sabato, domenica e festivi infrasettimanali esclusi) dalle ore 9:00 alle ore 13:00; all'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
- spedizione con raccomandata AR del servizio postale pubblico: le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre il decimo (10°) giorno dalla scadenza del bando. Il CRO di Aviano non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora ciò dipenda da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali.
- invio tramite PEC: saranno prese in considerazione solo le domande trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Istituto protocollo@pec.cro.it utilizzando esclusivamente una casella di Posta Elettronica Certificata personale del candidato (non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta semplice/ordinaria anche se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata).

Nel caso di corretta trasmissione dalla PEC personale del candidato alla PEC del C.R.O. sopra indicata, la domanda ed i relativi allegati devono essere prodotti come documenti elettronici in formato leggibile ma non modificabile (.pdf - .TIF - .jpeg).
Il CRO di Aviano non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, come ad esempio nel caso di disguidi tecnici-informatici non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server (come nel caso di eccessive dimensioni dei files trasmessi).
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 483/1997 e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" e successive modifiche ed integrazioni e con finalità di autocertificazione:
1) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla normativa vigente; i cittadini degli altri stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso e il recapito telefonico; in caso di mancata indicazione vale la residenza di cui al punto 1);
9) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni), esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento;
La domanda cartacea dovrà essere datata e firmata per esteso dal candidato.
La mancanza di sottoscrizione della domanda cartacea costituisce motivo di esclusione. La firma non deve essere autenticata.
Alla domanda di partecipazione, a prescindere dal mezzo di trasmissione, dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido e leggibile in tutte le sue parti.
Con la sottoscrizione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1, del predetto D.P.R.
I candidati portatori di handicap, beneficiari dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati:
- il curriculum formativo e professionale (*) datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale;
- l'elenco, datato e firmato dal candidato, delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione alla selezione, di cui il candidato risulta essere autore o coautore, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo;
- un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei documenti presentati;
- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di **Euro 10,33=** in nessun caso rimborsabile, da versarsi esclusivamente su c/c postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) specificando la causale;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità personale valido, leggibile in tutte le sue parti.

(*) CURRICULUM (ai sensi dell'art.8 del DPR 484/1997)
Alla domanda deve essere allegato un curriculum professionale, che per essere valutato deve essere formalmente documentato, redatto in carta semplice, datato e firmato se su supporto cartaceo, concernente le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; in relazione al profilo professionale specifico, dovrà essere analiticamente indicata qualità e quantità delle attività chirurgiche di sala operatoria effettuate;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all'estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 in riferimento al punto C) sopra citato "le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana" del presente avviso "e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera".
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato o redatto in forma di autocertificazione, ha unicamente uno scopo informativo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere presentate o in fotocopia autenticata secondo la normativa vigente.
Anche i contenuti del curriculum, ad esclusione di quelli di cui alla lettera c) e delle pubblicazioni, devono essere autocertificati (*) dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
(*) AUTOCERTIFICAZIONI - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Per la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni si fa riferimento a quanto dispone il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato se presentate in forma cartacea, devono essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore e possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 e s.m.i..
In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà estromesso dalla selezione qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

MACROAREE DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

La Commissione effettuerà la valutazione dei candidati sulle aree di valutazione (curriculum e colloquio) assegnando il relativo punteggio. La valutazione sia del curriculum che del colloquio sarà orientata alla verifica dell'aderenza del profilo del candidato a quello predelineato allo specifico punto del presente bando.
La Commissione per la valutazione sulle macroaree avrà a disposizione complessivamente 100 punti così ripartiti:

- 40 punti per curriculum
- 60 punti per colloquio

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE

L'IRCCS procederà d'ufficio all'accertamento del possesso dei requisiti d'accesso generali e specifici e alla conseguente ammissione/esclusione dei candidati.
Solo l'esclusione dei candidati sarà notificata agli interessati con lettera raccomandata A/R entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO

I candidati, in possesso dei requisiti specifici richiesti per tale incarico, saranno convocati almeno quindici (15) giorni antecedenti la data del colloquio a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, all'indirizzo segnalato nella domanda, ovvero tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

I candidati per sostenere il colloquio dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità personale.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari.

DISPOSIZIONI SULLA NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione di valutazione viene individuata attraverso le operazioni svolte da una Commissione di sorteggio.

La Commissione di sorteggio è nominata dal Direttore Generale dell'IRCCS ed è composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo dell'IRCCS medesimo, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario.

La Commissione sopradetta sorteggia tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina dell'incarico da conferire iscritti nell'elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori appartenenti ai ruoli regionali del SSN. Con le medesime modalità sono sorteggiati i componenti supplenti e le riserve.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. L'estrazione avverrà nella sala riunioni degli uffici amministrativi del C.R.O. (nuovi locali del blocco Centrali Tecnologiche - ingresso B) sita al I piano, via F. Gallini n.2 AVIANO (PN), alle ore 11.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR.

Nel caso in cui il trentesimo giorno fosse un giorno festivo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.

La Commissione di valutazione, composta come da normativa vigente, eleggerà un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti sarà eletto il componente più anziano.

La nomina della Commissione di valutazione avviene con provvedimento del Direttore Generale dell'IRCCS, dopo la scadenza dell'avviso. Con il medesimo provvedimento viene nominato anche un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore alla cat. D per le funzioni di segretario.

Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito dell'IRCCS per tutta la durata della procedura di selezione.

CONTENUTI SU CUI VERTERA' IL COLLOQUIO

Il colloquio si intende superato con il punteggio di 40/60.

Il colloquio verterà su temi inerenti la disciplina oggetto dell'incarico dirigenziale sia di natura gestionale che professionale.

L'analisi comparativa dei curricula con l'attribuzione del relativo punteggio avverrà sulla base dei seguenti elementi desumibili dal curriculum:

a) esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 484/1997);

b) titoli professionali posseduti (titoli scientifici, accademici e pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali);

c) volume dell'attività svolta (in linea con i principi di cui all'art. 6, in particolare commi 1 e 2, del D.P.R. 484/1997);

d) aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall'avviso.

Per la valutazione dei contenuti del curriculum professionale si fa riferimento, in via generale, alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, e art. 8, commi 3.4.5. del DPR. 484/1997.

La valutazione del colloquio con l'attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da assumere (art. 8, comma 2, del D.P.R. 484/1997).

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA TERNA DEI CANDIDATI IDONEI

La Commissione di valutazione effettuerà la valutazione dei titoli presentati dai candidati prima dell'inizio del colloquio e il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio medesimo.

Immediatamente prima del colloquio la Commissione in alternativa potrà decidere di:

a) predeterminare il/i quesiti sul/sui quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati

b) predeterminare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) i candidati verranno riuniti in apposito locale e durante l'espletamento dei colloqui non potranno comunicare tra di loro.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

In entrambi i casi i candidati, nell'ordine stabilito dalla Commissione, saranno chiamati singolarmente, previa identificazione ed esibizione di idoneo e valido documento di riconoscimento.
Al termine dell'espletamento del colloquio la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nel colloquio: tale elenco sarà affisso nella sede della selezione.
Il verbale dei lavori della Commissione sarà trasmesso al Direttore Generale affinché individui il candidato da nominare nell'ambito della terna formata dalla Commissione in base ai punteggi conseguiti. Nel caso in cui il Direttore Generale intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta sarà analiticamente motivata.

NOMINA DEL VINCITORE E TERMINI PER L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il vincitore sarà nominato con provvedimento del Direttore Generale. Il vincitore cui è conferito l'incarico è tenuto a presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico.
La decorrenza dell'incarico, le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro saranno stabilite nel contratto individuale di lavoro.

PERIODO DI PROVA

L'incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova secondo la vigente normativa. L'incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Il dirigente di struttura complessa sarà sottoposto a verifica al termine dell'incarico da parte di apposito Collegio Tecnico. L'esito positivo della verifica costituisce condizione per il rinnovo dell'incarico. Il rinnovo o il mancato rinnovo dell'incarico sono disposti dal Direttore Generale.
In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra funzione secondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale.
All'assegnatario dell'incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e dagli accordi aziendali.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha di durata quinquennale con possibilità di rinnovo.

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'incarico di Direttore di Struttura Complessa configura un rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ai sensi delle vigenti norme sul pubblico impiego.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

I termini di conclusione del procedimento sono stabiliti in 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio del Personale per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell'avviso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei , incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all'avviso dovrà dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni regolamentari, normative e contrattuali vigenti in materia.
Il CRO di Aviano si riserva la facoltà di prorogare, di modificare, di sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone tempestiva notizia agli interessati.
Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/ 659 350 - oppure tramite posta elettronica all'indirizzo concorsi@cro.it oppure

accedere al sito internet dell'Istituto www.cro.sanita.fvg.it.
L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.
Allegati: scheda modello domanda.-

IL DIRETTORE GENERALE:
Piero Cappelletti

13_40_3_CNC_CENTRO CRO INCARICO ONCOLOGIA SENOLOGICA_010_DOMANDA

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al DIRETTORE GENERALE
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Franco Gallini, 2
33081 AVIANO PN

La/Il sottoscritt ___: ____
(Nome e Cognome)

CHIEDE

di essere ammess ___ all'**avviso pubblico** per il conferimento dell'incarico di dirigente medico - **Direttore della Struttura Operativa Complessa di Oncologia Chirurgica Senologica** (disciplina: ***chirurgia generale***) indetto da codesto Istituto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte IV Serie speciale – Concorsi ed esami n. _____ del ___/___/_____ con scadenza ___/___/_____.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1. di essere nat.... a .... il ....;
2. di essere residente a .... (prov. ....), via .... n. ....;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: .... (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
   - laurea in medicina e chirurgia conseguita il ... presso ...;
   - iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici della provincia di … in data … al numero …;
   - specializzazione in … conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91 il ... presso ... con durata legale del corso …;
   - anzianità di servizio: di anni … nella disciplina …;
7. di allegare *curriculum* in cui è documentata la specifica attività professionale ed una adeguata esperienza;
8. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: …………….;
9. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ... (c);
10. di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);

12.che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

– sig. ....
  via/piazza .... n. ....
  telefono n. ....
  cap. n. .... città ....
  e-mail …………………………..

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- di aver preso visione dei contenuti del bando ed in particolare del profilo professionale specifico ivi descritto;
- di essere a conoscenza che il proprio *curriculum* allegato alla presente domanda, qualora ***non*** formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;
- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 46, 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data ....

Il/La dichiarante (firma per esteso)

Se la domanda viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che, dovrà inoltre allegare alla domanda stessa **fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido** per la valutazione dei titoli.

(a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.
(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

INFORMATIVA DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati verranno trattati con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

NATURA OBBLIGATORIA
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

CONSEGUENZA DEL RIFIUTO DEI DATI
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla procedura selettiva.

SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
Istituti previdenziali ed assistenziali.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7, (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalità e modalità del trattamento;
   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
   b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è il
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
Via Pedemontana Occidentale, 12
33081 AVIANO (Pordenone)

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è il
Il Responsabile S.O. "Politiche del Personale"
Tel. 0434 659 350
Telefax 0434 652 182
E-mail: croaviano@cro.it

Per esercitare i diritti dall'art. 7 del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, sopraelencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
Via Pedemontana Occidentale, 12
33081 AVIANO (Pordenone)
Tel. 0434 659 469
Telefax 0434 659 265
E-mail: dirsan@cro.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il ____________

residente a ____

in via ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________, lì _______________

Il/La dichiarante (firma per esteso)

Se la domanda viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che, dovrà inoltre allegare alla domanda stessa **fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido** per la valutazione dei titoli.

D.P.R. 28-12-2000 N. 445.- TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)

ARTICOLO 19 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 38 - *MODALITÀ DI INVIO E SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE.*
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ARTICOLO 46 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ARTICOLO 47 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali